

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

517<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente SALVI,  
indi del vice presidente FISICHELLA

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XIV

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-54

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 55-84

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 85-113



## INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI ..... Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO ..... 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(1050) *MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

(1226) *FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

(1258) *COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

(1259) *COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

(1260) *COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(1261) *COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

(1367) *FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1426) *CALVI ed altri. - Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri. - Separazione delle carriere dei magistrati (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

AYALA (DS-U) ..... Pag. 3, 44, 45 e passim  
 ZANCAN (Verdi-U) ..... 5, 19, 33 e passim  
 BOBBIO Luigi (AN), relatore ... 6, 15, 20 e passim  
 MARITATI (DS-U) ..... 8, 11, 25  
 FASSONE (DS-U) ..... 11, 17, 23 e passim  
 CAVALLARO (Mar-DL-U) ..... 13, 29, 31  
 CASTELLI, ministro della giustizia ..... 15, 28  
 MANZIONE (Mar-DL-U) ..... 15  
 DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ..... 35  
 PETRINI (Mar-DL-U) ..... 36, 40  
 BRUTTI Massimo (DS-U) ..... 37, 40, 49  
 TIRELLI (LP) ..... 41  
 CONSOLO (AN) ..... 42

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

ALBERTI CASELLATI (FI) . . . . .	Pag. 42, 43	<i>ALLEGATO B</i>	
CALVI (DS-U) . . . . .	48, 49	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUA TE NEL CORSO DELLA SEDUTA .</b>	
Verifica del numero legale . . . . .	36	<b>GOVERNO</b>	
Votazione a scrutinio segreto . . . . .	43	Trasmissione di documenti . . . . .	Pag. 85
Votazione nominale con scrutinio simultaneo . . . . .	53	<b>ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'U- NIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE</b>	
<b>Disegno di legge (2244) fatto proprio da Gruppo parlamentare</b>		Trasmissione di documenti . . . . .	95
PRESIDENTE . . . . .	53	<b>MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER- ROGAZIONI</b>	
PELLICINI (AN) . . . . .	53	Annunzio . . . . .	54
<i>ALLEGATO A</i>		Mozioni . . . . .	96
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 1296:</b>		Interrogazioni . . . . .	97
Articolo 5 ed emendamenti . . . . .	55	Ritiro di interpellanze . . . . .	113
Articolo 7 ed emendamenti . . . . .	63		

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente SALVI

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta del 22 dicembre 2003.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(1296)** *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

**(1050)** *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

**(1226)** *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requisiti*

**(1258)** *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici Ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

**(1259)** *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

**(1260) COSSIGA.** – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici Ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

**(1261) COSSIGA.** – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici Ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

**(1367) FASSONE ed altri.** – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

**(1426) CALVI ed altri.** – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

**(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Separazione delle carriere dei magistrati*

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296, nel testo proposto dalla Commissione, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 2003, nel corso della quale sono stati accantonati l'articolo 5 e l'emendamento 3.0.100 ed è stato approvato l'articolo 6. Dà lettura del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti 3.0.100 e 7.0.500 e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, che invita i presentatori ad illustrare, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.104.

AYALA (DS-U). L'emendamento 5.100 propone la soppressione dell'articolo inserito a seguito del recepimento della cosiddetta bozza dei quattro saggi; tale articolo è particolarmente allarmante in quanto la verticizzazione in esso prevista, non solo all'interno degli uffici di procura ma addirittura a livello nazionale, contribuisce alla disarticolazione della giustizia ed appare in conflitto con la norma costituzionale che sancisce l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero, principi che secondo la Corte costituzionale operano sia rispetto agli altri poteri dello Stato, sia all'interno dell'ufficio, fermo restando il potere di sovraordinazione del procuratore, che però attiene solo all'organizzazione e alla direzione dell'ufficio e non certo alle concrete scelte dibattimentali. Tali modifiche rappresentano pertanto un attentato all'efficienza degli uffici di procura, specie di quelli medi e grandi, ed evidenziano un intento punitivo nei confronti della magistratura – più in particolare delle procure per renderle

più asservite e controllabili – che la maggioranza ha adottato a seguito della nota sentenza della Corte di cassazione in merito all'applicazione della legge Cirami.

ZANCAN (*Verdi-U*). Gli emendamenti ribaltano la logica del testo, che applica all'attività delle procure un assetto gerarchico di tipo militare, che non solo provocherà la fuga dei magistrati e la paralisi dell'attività di tali uffici, ma è contraddittoria rispetto all'obiettivo di repressione dei reati e tradisce l'ansia di giustizia dei cittadini. L'assegnazione al procuratore capo della responsabilità esclusiva dell'azione penale è un assoluto non senso dal punto di vista pratico, in quanto il procuratore è nei fatti nell'impossibilità di seguire tutti i procedimenti del suo ufficio.

BOBBIO Luigi, *relatore*. L'emendamento 5.500 (testo 2) recepisce le osservazioni critiche dei senatori Ayala e Zancan, che seppur eccessivamente catastrofiche hanno qualche fondamento specie in riferimento all'attività delle procure medie e grandi. Apporta una modifica che consente di ricomprendere nella norma anche il procuratore presso il tribunale dei minorenni e prevede che il procuratore possa nominare un vicario e richiedere, sempre sotto la propria responsabilità, il supporto di magistrati del proprio ufficio per la gestione di specifici atti o di un particolare settore. Inoltre, si escludono le misure cautelari adottate in sede di convalida del fermo o dell'arresto da quelle per le quali si richiede l'assenso del procuratore o di un magistrato da lui delegato, demandandole pertanto al sostituto affidatario. Infine l'emendamento 5.501 (testo 3) salvaguarda il potere di avocazione del procuratore nazionale antimafia.

PRESIDENTE. Comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sull'emendamento 5.500 (testo 2).

MARITATI (*DS-U*). La riforma di cui all'articolo 5 scardina l'attuale sistema di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero che offre al magistrato garanzia di indipendenza nello svolgimento della propria attività pur all'interno di regole precise che ne circoscrivono l'ambito di azione, delineando un modello fortemente gerarchizzato. Gli emendamenti del relatore volti a stemperare tale impostazione mediante l'introduzione della figura del vicario e della possibilità di delegare ai singoli magistrati il compimento di alcuni atti mettono in evidenza la contraddittorietà della riforma e introducono un pericoloso principio di discrezionalità nella nomina di tali figure, estraneo finora al sistema. Di fatto, la titolarità posta in capo al procuratore della Repubblica dà luogo ad un'inammissibile concentrazione di poteri in capo ad un numero limitato di magistrati, con ciò ponendo i presupposti per il raggiungimento di quell'obiettivo non ancora chiaramente palesato di sottoporre i pubblici ministeri al controllo dell'Esecutivo.

FASSONE (*DS-U*). L'emendamento 5.100 propone di sostituire il concetto di delega di poteri da parte del procuratore della Repubblica ad altri magistrati con quello di designazione, di trasferimento cioè di poteri già conferiti complessivamente all'ufficio del pubblico ministero, in quanto, traducendosi in una potestà di carattere organizzativo, appare più rispondente al dettato costituzionale che assegna al pubblico ministero l'obbligo di esercizio dell'azione penale. Il concetto di delega contrasta altresì con la norma di cui all'articolo 53 del codice di procedura penale secondo cui il pubblico ministero esercita in udienza le sue funzioni in piena autonomia. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Cavallaro*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Dalla Chiesa che vertono sulla questione riguardante le modalità di esercizio dell'azione penale, evidenziando la possibilità di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero secondo criteri fondati, in particolare, sulla competenza professionale (onde contrastare al meglio forme di criminalità sempre più specializzate) anziché sulla gerarchizzazione, in considerazione della fungibilità assegnata dal dettato costituzionale all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. (*Applausi del senatore Manzione*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.500 (testo 2) e 5.501 (testo 3) e contrario sui restanti.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Dichiaro voto favorevole sull'emendamento 5.100, volto a sopprimere un articolo che scardina l'attuale organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero proponendo un sistema fondato sulla gerarchizzazione delle procure, sulla limitazione dell'autonomia dei magistrati e su un illimitato diritto di avocazione, riportando l'organizzazione della giustizia al modello esistente negli anni Sessanta che consentiva una forte commistione con il mondo politico.

*Il Senato approva l'emendamento 5.500 (testo 2), con conseguente preclusione del 5.107, e respinge gli emendamenti 5.100, 5.101, 5.102 e 5.103.*

PRESIDENTE. L'emendamento 5.104 è improcedibile.

*Sono respinti gli emendamenti 5.105 (con conseguente preclusione del 5.106), 5.108, 5.109 (identico al 5.110), 5.111 (testo corretto), 5.112 (testo corretto) e 5.113 (identico al 5.114).*

FASSONE (*DS-U*). Premesso che il controllo di legittimità è affidato al giudice delle indagini preliminari e dato che ormai è prassi consolidata l'assenso del capo della procura sull'operato dei sostituti procuratori, la norma prevista nella lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5, che si propone di riformulare con l'emendamento 5.115, rappresenta una scorretta ed inopportuna asimmetria rispetto al contenuto dell'articolo 107 della Costituzione.

*Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 5.115, 5.116 (testo corretto), da 5.117 a 5.119, 5.120 (identico al testo corretto del 5.121) e da 5.122 a 5.127, mentre approva l'emendamento 5.501 (testo 3). E' quindi approvato l'articolo 5, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 6 è stato approvato in una precedente seduta e passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ZANCAN (*Verdi-U*). L'articolo 7, che gli emendamenti del suo Gruppo tendono a modificare, dimostra che la finalità del Governo e della maggioranza è quella di porre sotto controllo l'operato della magistratura, riducendo ad una mera attività burocratica il dovere dei giudici di interpretazione della norma. Il punto 9) della lettera *c*) del comma 1, anche nel testo modificato dalle proposte del relatore, fa discendere infatti conseguenze rilevanti sul piano disciplinare dall'attività interpretativa tesa ad adeguare una legge al cosiddetto diritto vivente, secondo lo spirito della Costituzione.

BOBBIO Luigi, *relatore*. L'articolo 7 ed in particolare gli emendamenti 7.503 e 7.504 rappresentano un punto nodale del disegno di legge per rendere ancora più chiara la finalità di riportare l'esercizio della funzione giudiziaria in un ambito di correttezza nei confronti del potere legislativo e della politica, secondo lo spirito della Costituzione, troppo a lungo disatteso con le sentenze di interpretazione creativa volte a colmare le lacune legislative, anche grazie all'inerzia disciplinare del CSM. Invita fin d'ora i presentatori dell'emendamento 7.101 a riformularlo per inserire un riferimento al decoro e al prestigio dei magistrati, come proposto dall'emendamento 7.500 che verrebbe in tal caso ritirato. Propone una riformulazione degli emendamenti 7.501, 7.505, 7.507 e 7.508, richiamando le recenti parole del Presidente della Repubblica sul dovere di imparzialità dei giudici, e ritira gli emendamenti 7.511, 7.512 e 7.513. (*v. Allegato A*).

FASSONE (*DS-U*). Sollecita l'approvazione degli emendamenti 7.133 (tendente ad evitare che qualsiasi legittima attività di critica da parte dei magistrati sia sottoposta a sanzione disciplinare) e 7.136 (di oggettiva rilevanza tecnica sotto il profilo del meccanismo di perdita di anzianità e di retrocessione a fini disciplinari).

MARITATI (*DS-U*). Nell'illustrare l'emendamento 7.118, ribadisce la ferma contrarietà dell'opposizione alla disciplina dell'attività interpretativa dei magistrati in sede di applicazione delle norme al caso concreto e soprattutto alla sua sottoposizione alla volontà della legge, che cozza con i principi costituzionali di libertà e di autonomia dei giudici.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

BOBBIO Luigi, *relatore*. Invitando l'Assemblea ad approvare gli emendamenti a firma del relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.101 e 7.110, ai quali propone modifiche, e degli emendamenti 7.136, 7.137 e 7.141. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 7.111 e 7.144 ed esprime parere contrario sulle restanti proposte di modifica. Ritira gli emendamenti 7.511, 7.512 e 7.513.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Concorda con il relatore, invitando i presentatori a ritirare anche l'emendamento 7.124. L'atteggiamento del Governo nei confronti del testo proposto dalla Commissione, integrato dagli emendamenti del relatore, dimostra la piena apertura al confronto. Ribadisce la necessità di giungere quanto prima ad una diversa regolamentazione dell'azione disciplinare attribuita dall'articolo 107 della Costituzione al Ministro della giustizia, istituto che alla luce dell'esperienza appare svuotato di contenuti.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Ricordata la presentazione di un disegno di legge costituzionale che tenta di risolvere il problema della scarsa efficacia dell'azione disciplinare affidando tale compito ad un organo speciale, respinge l'idea di un conflitto tra magistratura e politica. Ribadisce inoltre che il magistrato, qualora individui una incompletezza o una lacuna dell'ordinamento, continua ad avere il dovere di dare giustizia. Riguardo al testo in esame, ritiene utile l'introduzione del principio della tipicità delle sanzioni disciplinari, ma consiglia rigore e prudenza nell'individuazione delle fattispecie che possono dar luogo alla sanzione disciplinare, avendo particolare attenzione a non invadere la sfera propria dell'esercizio della giurisdizione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. I presentatori hanno accolto le proposte del relatore in ordine agli emendamenti 7.101 e 7.110. (*v. Allegato A*).

*Il Senato respinge l'emendamento 7.100. Viene invece approvato l'emendamento 7.101 (testo 2); conseguentemente risulta precluso il 7.103 e*

viene ritirato il 7.500. Il Senato respinge gli emendamenti 7.102, 7.104, 7.105 e 7.106. Risultano approvati gli emendamenti 7.501 (testo 2) e 7.502, nonché l'emendamento 7.110 (testo 2). Risultano respinti gli emendamenti 7.107, 7.108 e 7.109.

MONCADA (*UDC*). Ritira l'emendamento 7.111.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.112 (identico al 7.113, al 7.114 ed al 7.115) e 7.116. A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.503, risultano preclusi gli emendamenti 7.117, 7.118 e 7.119. Respinto l'emendamento 7.120, il Senato approva l'emendamento 7.504 (testo corretto). Risultano quindi approvati gli emendamenti 7.505 (testo 2) e 7.506, mentre sono respinti gli emendamenti 7.121 e 7.122.

ZANCAN (*Verdi-U*). Dichiaro voto favorevole alla proposta di limitare la disciplina del rapporto tra l'esercizio delle funzioni di magistrato e la partecipazione alla vita politica al solo divieto di iscrizione ai partiti politici, non potendosi estendere tale divieto all'adesione alle istanze della società civile, tanto più laddove non si specifichi che tale adesione, per avere rilevanza, dovrebbe essere pubblica.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Non è possibile vietare l'ampia gamma delle manifestazioni dell'interesse che un cittadino magistrato può avere nei confronti dei fermenti della società civile e dell'attività di movimenti e associazioni che non abbiano finalità di natura politica, in quanto in tal modo si colpirebbero diritti costituzionalmente garantiti il cui esercizio non pregiudicherebbe in alcun modo l'imparzialità del giudice. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Battafarano*).

Il Senato respinge gli emendamenti 7.123 e 7.507/1 (testo 2).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 7.507/2 (testo 2). Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,43, è ripresa alle ore 12,06.

Il Senato respinge l'emendamento 7.507/2 (testo 2).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Invita il relatore a riformulare il testo dell'emendamento 7.507, che prevede una limitazione dei diritti politici dei magistrati non prevista dalla Costituzione. La sanzione disciplinare della partecipazione sotto qualsiasi forma ad un partito politico estende un limite che la Costituzione pone solo all'iscrizione ai partiti politici, così come il riferimento ai movimenti, che sono articolazioni della società e che pertanto rientrano nelle disposizioni dell'articolo 18 della Costitu-

zione, estende mediante legge ordinaria la portata dell'articolo 98 a fattispecie in esso non previste. Infine, la formulazione troppo elastica dell'emendamento determina le condizioni per l'utilizzo dell'azione disciplinare in funzione intimidatoria. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Chiede al relatore se intenda modificare il suo emendamento recependo le considerazioni del senatore Brutti in ordine alla distinzione tra partecipazione ed iscrizione ad un partito politico e tra partiti e movimenti.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Rinvia alla Camera dei deputati l'approfondimento del tema, evidenziando che la norma è finalizzata a tutelare altri valori costituzionali ritenuti prevalenti, quali l'indipendenza, l'autonomia e l'imparzialità dei magistrati.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Poiché l'ultima stesura dell'emendamento incide su diritti di libertà, chiede che la votazione venga effettuata mediante scrutinio segreto.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Il Parlamento dovrebbe far tesoro della recente declaratoria di incostituzionalità sul cosiddetto lodo Schifani ed esaminare con estrema attenzione la costituzionalità dell'emendamento, visto che solo una legge costituzionale può stabilire limiti al libero esercizio dei diritti politici, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 98 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

TIRELLI (*LP*). La norma in esame è condivisibile in quanto, senza intaccare i diritti di libertà costituzionalmente garantiti, afferma la prevalenza dell'interesse del cittadino ad essere giudicato da un giudice imparziale, che venga anche percepito come tale. (*Applausi dal Gruppo LP*).

CONSOLO (*AN*). L'emendamento è conforme al dettato costituzionale in quanto gradua i diritti di libertà rapportandoli ad altri valori egualmente tutelati dalla Costituzione quali l'indipendenza dei giudici e la loro esclusiva sottoposizione alla legge, mentre l'adesione ad un movimento confligge con l'esigenza di essere ed apparire imparziali. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC*).

ALBERTI CASELLATI (*FI*). La limitazione relativo all'adesione a partiti o movimenti politici trova fondamento nella necessità di garantire i cittadini circa il rispetto dei principi costituzionalmente sanciti di indipendenza, terzietà ed imparzialità dei magistrati. (*Applausi dei senatori Travaglia, Carrara e Salzano*).

*Con votazione a scrutinio segreto, il Senato approva l'emendamento 7.507 (testo 2), risultando conseguentemente preclusi i successivi emendamenti fino al 7.130.*

AYALA (*DS-U*). L'emendamento 7.508/1 propone di limitare la portata dell'emendamento del relatore 7.508 alla considerazione quale illecito disciplinare dei comportamenti tali da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato evitando l'estensione anche al profilo dell'apparenza, che introduce un elemento di discrezionalità nell'individuazione delle fattispecie di illecito disciplinare in contrasto con la tendenza alla tipizzazione che sottende all'articolo.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Conferma il parere contrario, sottolineando che la riformulazione dell'emendamento 7.508, volta a sopprimere il riferimento alla «mera» apparenza, offre garanzie nel senso indicato.

*È quindi respinto l'emendamento 7.508/1 (testo 2) mentre è approvato l'emendamento 7.508 (testo 2). Risultano altresì respinti gli emendamenti dal 7.131 (identico al 7.132) al 7.135. Il Senato approva gli emendamenti 7.509, 7.136, 7.137 e 7.510 e respinge il 7.138.*

AYALA (*DS-U*). Invita a votare a favore dell'emendamento 7.139 che propone una formulazione più chiara dal punto di vista tecnico-giuridico.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Si esprime in senso favorevole modificando il parere precedentemente espresso.

*È quindi approvato l'emendamento 7.139 nonché il 7.141. Sono invece respinti gli emendamenti 7.140 e 7.142.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.511, 7.143, 7.144, 7.512 e 7.513 sono stati ritirati.

CALVI (*DS-U*). Dichiaro il voto contrario dei Democratici di sinistra all'articolo 7 soffermandosi in particolare sulla figura di illecito disciplinare che inerisce l'adozione di atti e provvedimenti il cui contenuto sia contro la lettera e la volontà della legge, in quanto tale ultimo richiamo appare del tutto fuori luogo ed escluso dalla dottrina nell'interpretazione della norma. Infatti uno dei principi fondamentali che ispira l'esegesi della norma è proprio la libertà dell'interprete, svincolata da qualsiasi forma di gerarchia. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto contrario della Margherita sull'articolo 7 che, pur affrontando alcuni problemi condivisibili in direzione di un migliore funzionamento dell'attività giudiziaria, offre soluzioni di tipo punitivo in primo luogo indirizzando l'attività di interpretazione della norma al conformismo giuridico, attraverso la negazione di qualsiasi contenuto creativo, nonché, in ordine alle garanzie di imparzialità del magistrato, individuando fattispecie generiche poco credibili dal

punto di vista contenutistico. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e delle senatrici Bonfietti e Donati*).

ZANCAN (*Verdi-U*). La contrarietà all'articolo è motivata in primo luogo dalla norma riguardante la possibilità di sottoporre a procedimento disciplinare i provvedimenti contrari alla volontà della legge, in quanto tale aspetto non rileva nell'interpretazione della norma, nonché dalla limitazione posta anche alla mera adesione a movimenti politici, che apre la strada a pericolose forme di abiura. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e della senatrice Bonfietti*).

*Con votazione nominale elettronica, è approvato l'articolo 7, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### **Disegno di legge (2244) fatto proprio da Gruppo parlamentare**

PELLICINI (*AN*). Comunica che il Gruppo ha fatto proprio il disegno di legge n. 2244, riguardante il riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana.

PRESIDENTE. Dà annuncio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 13,08.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 dicembre 2003.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Collino, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Ioannucci, Mantica, Saporito, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, De Zulueta, Gubert, Iannuzzi, Mulas, Nessa, Rigoni e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Girfatti, per attività dell'Assemblea parlamentare euromediterranea; Greco, per attività del Parlamento europeo; Acciarini e Iovene, per partecipare ad un convegno internazionale; Di Girolamo e Pianetta, per partecipare ad un seminario internazionale; Pedrizzi, per attività della 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,38).

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

*(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

*(1050) MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

*(1226) FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

*(1258) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

*(1259) COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

*(1260) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

*(1261) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

*(1367) FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

*(1426) CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

**(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati**

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 2003 è stato accantonato l'articolo 5, nonché l'emendamento 3.0.100, ed è stato approvato l'articolo 6.

Do lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente su ulteriori emendamenti al disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 3.0.100 e 7.0.500, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Procediamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 5.100, come tutti gli emendamenti soppressivi, è di una chiarezza solare e meriterebbe di essere accolto – mi riferisco ovviamente soprattutto ai colleghi della maggioranza – perché con l'eliminazione del testo proposto dell'articolo 5 torneremmo al disegno di legge originario presentato dal ministro Castelli.

Tutti i colleghi ricorderanno che in quel testo non veniva in alcun modo toccato il ruolo del pubblico ministero e in particolare delle procure della Repubblica. Questo aspetto fu successivamente inserito con il maxiemendamento elaborato dai notissimi quattro saggi (in relazione ai quali la sola certezza di cui disponiamo è che sono quattro, come ho sempre detto e come mi piace ribadire).

Ritengo che quanto proposto con questo emendamento sia un'opera di contenimento del danno, perché comunque il disegno di legge al nostro esame, a giudizio non soltanto di chi parla, stravolge l'ordinamento giudiziario e ci consegna un modello di giudice che non è esattamente quello di cui un Paese moderno avrebbe bisogno.

La parte che riguarda il pubblico ministero è, tra le tante, una delle più allarmanti perché, in buona sostanza e procedendo per sintesi, si propone una figura di pubblico ministero che soggiace ad una verticizzazione dell'ufficio addirittura sul piano nazionale. Infatti non solo viene annullata qualunque autonomia e indipendenza del sostituto procuratore e il capo dell'ufficio assume una guida che definire personalizzata è poco (ma usiamo ugualmente questo termine), ma vi è un collegamento attraverso le procure generali che porta fino al procuratore generale della Cassazione.

Ho inoltre un fortissimo dubbio di costituzionalità, su come cioè possa coniugarsi questa verticizzazione dell'ufficio del pubblico ministero a livello addirittura nazionale con il precetto costituzionale che garantisce l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero stesso.

È noto a chi ha una qualche dimestichezza con questi problemi che nel tempo, anche grazie ad un'attenta giurisprudenza della Corte costituzionale (ricordo tra le tante pronunce in particolare la sentenza n. 420 del 1995), si è giunti ad una precisazione del concetto di autonomia e indipendenza del pubblico ministero. È pacifico ormai da anni che quando si parla di indipendenza del pubblico ministero ci si riferisce in particolare a due aspetti della medesima, la cosiddetta indipendenza esterna e la cosiddetta indipendenza interna.

La prima è di facilissima comprensione ed è l'indipendenza del pubblico ministero rispetto agli altri poteri dello Stato. La seconda è più delicata sotto certi punti di vista, soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio ordinamentale, ed è l'indipendenza del singolo pubblico ministero rispetto alla sua stessa organizzazione, all'ufficio di cui fa parte. Questa nozione di indipendenza interna è alla base – tanto per citare i riferimenti normativi più significativi – della direttiva n. 68 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, relativa al varo del nuovo codice di procedura penale, che appunto ha trovato una sua precisazione normativa in seno all'articolo 53 del codice di procedura penale, che fa riferimento all'indipendenza e all'autonomia del pubblico ministero in udienza.

Con il termine udienza è pacifico che non ci si riferisce soltanto all'udienza dibattimentale ma sostanzialmente a tutte le occasioni – e sono molte nel processo penale – in cui il pubblico ministero trova davanti a sé il giudice che controlla il suo operato.

Nel codice di procedura penale vigente sono sancite l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero anche in relazione all'ufficio di cui egli fa parte. Rimane la sovraordinazione del procuratore capo – sarebbe inutile sottolinearlo – ma questa è riferita fondamentalmente al potere di organizzazione e di direzione dell'ufficio, non certamente alle singole scelte che i sostituti sono chiamati a compiere nelle varie fasi del processo.

Avendo tutto ciò i riferimenti costituzionali e normativi che ho già richiamato, è evidente che il sovvertimento del ruolo del pubblico ministero si risolve in un vero e proprio attentato ordinamentale all'efficienza dell'ufficio del pubblico ministero. Se il sostituto è totalmente privo di autonomia in relazione a qualsivoglia scelta sia chiamato a compiere, tutto deve essere fatto soltanto se il capo dell'ufficio muove le sue scelte in quella direzione.

Non occorre avere una dimestichezza approfondita con la vita giudiziaria nella sua quotidianità per comprendere tale circostanza, basti pensare alle procure della Repubblica di media grandezza, ove è obiettivamente impossibile che un procuratore capo, essendo totalmente svuotata qualsiasi scelta del sostituto, possa presiedere all'indicazione della linea in relazione alle centinaia di scelte che l'ufficio è quotidianamente chia-

mato a compiere. Bisogna essere veramente incompetenti per immaginare una costruzione di questo genere.

L'unica ragione individuabile anche in questa norma è l'atteggiamento punitivo, se non ritorsivo, nei confronti della magistratura in genere e del pubblico ministero in particolare. I molti colleghi di buona memoria sanno che ciò che dico ha quanto meno un aggancio nella dialettica politico-parlamentare degli ultimi mesi, collocabile nel tempo. Le sezioni unite della Cassazione, malgrado la cosiddetta legge Cirami mai sufficientemente vituperata, ritennero che un noto processo non doveva essere trasferito a Milano e poteva svolgersi di fronte al giudice naturale, quello milanese. All'indomani di tale decisione, per bocca del Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche di altri, si palesò un'intenzione punitiva nei confronti dei magistrati e venne fuori il famoso emendamento al cui interno è rinvenibile il nuovo testo riguardante l'ufficio del pubblico ministero, che non veniva in alcun modo toccato nel disegno di legge originario del Governo.

Signor Presidente, mi rendo conto che gli interventi dell'opposizione, specialmente su materie come quella che ci occupa, e più in generale in tema di giustizia, sono testimonianze. So bene che, per quanto le mie argomentazioni meritino una riflessione attenta da parte di tutti i colleghi, non sortirà alcun risultato e questo emendamento, come tante altre proposte dell'opposizione, sarà bocciato.

Arriveremo così ad avere una giustizia, almeno nelle intenzioni di chi propone questa norma, tendenzialmente più asservita; avremo un pubblico ministero che, grazie alla verticizzazione, sarà facilmente controllabile perché, in luogo del potere diffuso dei rappresentanti del pubblico ministero, avremo un potere concentrato nei capi dell'ufficio. Se tutto ciò è vero, anche attraverso questa norma la giustizia italiana sarà disarticolata.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, gli emendamenti proposti tendono a porre rimedio ad una struttura che viene costruita come una gerarchia militare di tipo prussiano – una volta si sarebbe detto «rigida come un baccalà» – che è ben difficile possa aderire all'umano, troppo umano che è invece il contenuto delle vicende processuali. L'effetto della struttura che viene costruita sarà una fuga dalle procure e una paralisi delle stesse, con la conseguenza straordinaria che chi ha fatto della prevenzione e repressione dei reati, della tutela delle persone offese un vessillo elettorale si troverà nella pratica a disarmare questa struttura assolutamente fondamentale per il compito di repressione e prevenzione dei reati.

Prevedere che i sostituti procuratori debbono ubbidire a criteri di delega predeterminati significa costruire delle figure che avranno una personalità da ameba, che non potranno risolvere i casi concreti che si verificano all'istante, eventualmente in interrogatori che svolgono a tarda ora assolutamente lontani dal procuratore della Repubblica, magari giustamente intento al riposo notturno, e che quindi tali casi non risolveranno.

La pratica mostra che i tentativi di fissare criteri predeterminati nei processi (per esempio in materia di impugnazione, di citazione o denuncia

di testimoni) sono tutti miseramente falliti perché il magistrato deve rispondere a giustizia secondo quanto richiede il caso concreto: è questo l'altissimo compito sia della funzione requirente, che della giudicante. Non si ricade in questo caso in criteri di vendita di beni di consumo o voluttuari in un supermercato. Siamo invece nell'ambito di criteri per dare giustizia al cittadino, alla parte offesa, signor Ministro, signori relatori. Quest'ansia di giustizia voi la state veramente tradendo attraverso una struttura che vuole semplicemente creare una Repubblica di 26 arconti, che sono i procuratori generali, che saranno naturalmente controllabili, attraverso il previo concerto, dal Governo.

Quanto alla prevista possibilità di avocazione attraverso la mera violazione processuale, a prescindere da un effettivo danno del processo, chi frequenta i tribunali, chi sa come vanno le cose, chi non fa esercitazioni astratte sulla pelle dei cittadini che chiedono giustizia tutte le mattine in tribunale sa perfettamente che intanto contano le violazioni processuali, in quanto incidono sui diritti dei cittadini.

Grazie a dio, non c'è un tribunale in cui sia presente l'ufficiale giudiziario all'udienza ma questo non significa che non si faccia giustizia quel mattino. Allora, se la mera violazione processuale valutata dal procuratore generale consentirà di avocare, o meglio di scippare il processo al sostituto, si avrà un potere enorme dei procuratori generali. E questo non significa amministrare giustizia attraverso dei sostituti attenti e precisi alle esigenze di giustizia, di libertà degli imputati, di eventuale sequestro dei beni nell'interesse delle persone offese.

La necessità del consenso del procuratore della Repubblica per tutti i casi di incidenza sui diritti reali e di libertà è un nonsenso, signor Ministro, nella pratica. Pensi soltanto a tutte le macchine sequestrate a Roma in una giornata: come si fa a pensare che il procuratore della Repubblica consenta, e con cognizione di causa, non mettendo semplicemente un visto. Infatti, se si vuole il visto, il procuratore della Repubblica può anche vistare tutto il giorno, ma il consenso significa apporre il visto dopo aver approvato, e questo vuol dire conoscere la vicenda processuale e conoscere, in materia di libertà, le ragioni dell'accusa e della difesa.

E allora, siccome tutto questo è impossibile, voi state costruendo una struttura astratta, che non risponderà ai criteri di prevenzione, che non risponderà alle esigenze di riparazione dei cittadini parti offese. Io credo perciò che correggere tutto questo sia un dovere assoluto e ritengo che l'accoglimento dei nostri emendamenti risponda anche ad un'esigenza di giustizia.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, illustrerò gli emendamenti 5.500 e 5.501, nelle nuove formulazioni.

L'emendamento 5.500 (testo 2) tende a dare in maniera forte una preventiva risposta ad alcune delle osservazioni che sono state oggi poste dai colleghi Ayala e Zancan a sostegno dei loro emendamenti addirittura soppressivi dell'articolo 5. In primo luogo il mio emendamento opera una soppressione di carattere formale, posto che nel testo originario si fa co-

stantemente riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale, restando sostanzialmente fuori dalla disciplina la figura del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, di talché si rende necessaria l'eliminazione del riferimento al tribunale, in modo tale che la dizione sia sufficientemente generica e ampia da ricomprendere tanto l'una quanto l'altra funzione di procuratore, l'altro ufficio.

Al di là di questa correzione formale, ma anche sostanziale, l'emendamento tende a prendere atto soprattutto della realtà dei grandi e grandissimi uffici di procura. In particolare, si spinge addirittura oltre quelle che sono state le pur catastrofiche prospettazioni (ma, ripeto, in parte poi fondate) fatte dai colleghi Ayala e Zancan, nella misura in cui si pone anche il problema, nell'ufficio di procura così ridisegnato (e, lo ribadisco dato che ne sono convinto, in maniera sicuramente più efficace, più stringente di quanto non sia attualmente) della *vacatio* del ruolo del procuratore. L'emendamento si fa infatti carico della possibilità che in un ufficio il procuratore possa mancare improvvisamente per una qualsivoglia ragione, pensando anche alla circostanza – se vogliamo più ordinaria, più terra terra, ma non per questo meno importante – delle semplici ferie del procuratore, al quale non si può chiedere di essere in servizio, ovviamente, 365 giorni all'anno.

E allora, in questo emendamento si prevede la possibilità che il procuratore della Repubblica individui taluni sostituti del suo ufficio, all'uno delegandosi la funzione di vicario per tutti i casi di improvvisa mancanza del procuratore nella sua funzione, ma comunque di mancanza strutturale, e gli altri affinché si possa loro affidare direttamente da parte del procuratore, ad esempio, la gestione di un intero settore di affari penali, o la gestione di singole vicende dell'ufficio di procura.

Credo che si tratti di una previsione assolutamente necessaria, nella misura in cui è necessario – ripeto – prendere atto della complessità di molti uffici di procura e della sostanziale ricostruzione che si fa. Non dimentichiamoci infatti che l'eliminazione del ruolo dei semidirettivi requisiti, cioè dei procuratori aggiunti, dagli uffici di procura dalla prospettazione di questo disegno di legge, con la centralizzazione del potere di direzione dell'ufficio, nonché – ed è bene ricordarlo – dell'assoluta responsabilità personale che viene a ricadere in capo al nuovo procuratore della Repubblica, poneva la necessità che, pur mantenendo questo filo diretto di responsabilità fra l'agire dell'ufficio e il suo vertice, lo stesso vertice potesse delegare taluni sostituti a compiere, sempre sotto la sua personale responsabilità – e questo è uno dei passaggi qualificanti della riforma – taluni atti da lui stesso individuati.

Inoltre, l'emendamento 5.500 (testo 2) si fa carico delle emergenze, o comunque – chiamiamole così – delle ordinarie emergenze, come, ad esempio, ciò che si verifica in caso di necessità di convalida di arresto, di fermo o di sequestro.

Per questi casi (quelli in cui si debba procedere, per esempio, a convalide di qualsiasi genere, con la conseguente necessità, per esempio in caso di convalida di arresto o di fermo, di chiedere anche la misura cau-

telare) viene proposta dal testo dell'emendamento una modifica che comporta la testuale eccezione dalla regola generale dell'agire diretto del procuratore, lasciandone la piena disponibilità della decisione in capo al sostituto affidatario del singolo affare penale.

L'emendamento 5.501 (testo 3) si illustra da sé. Esso tende sostanzialmente, da un lato, a far sì che il neointrodotta potere di avocazione del procuratore generale non ponga in dubbio l'attuale potere di avocazione del procuratore nazionale antimafia, che quindi si dichiara apertamente rimanere quello che è attualmente previsto dalla legge istitutiva; dall'altro pone il problema, risolvendolo, di regolamentare le modalità di impugnazione del provvedimento di avocazione – nuovo testo, chiamiamolo così – che fosse adottato dal procuratore generale.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sull'emendamento 5.500 (testo 2): «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 5.500 (testo 2), esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che all'esercizio della funzione di vicario di cui alla lettera *b*) non siano associati specifici emolumenti o indennità».

Proseguiamo nell'illustrazione degli emendamenti.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, siamo ormai nella fase terminale di questa grande fatica relativa alla modifica dell'ordinamento giudiziario. Io sono sempre più convinto che ogni modifica che il legislatore intenda introdurre, soprattutto quando questa incida, come nel caso di specie, su un sistema organico e consolidato, debba mostrare con chiarezza e con lealtà, da parte di chi sostiene la modifica, le ragioni che animano la riforma e le sue finalità.

In quest'Aula abbiamo sentito più volte le espressioni «spirito punitivo» o «spirito ritorsivo» e le ragioni di questa nostra valutazione, molto forte, molto severa, sono state indicate dai colleghi. Io però negli ultimi tempi ho approfondito questo aspetto e c'è qualcosa che non quadra, che non convince.

Non possiamo ritenere che per motivi ritorsivi l'attuale maggioranza sostenga e voglia far passare una legge che, se mai dovesse essere varata, se mai dovesse arrivare all'*iter* compiuto, porterebbe danni inimmaginabili all'amministrazione della giustizia. Non credo che per un motivo semplicemente ritorsivo noi oggi ci troviamo a dover discutere una modifica dell'assetto istituzionale del pubblico ministero che se, ripeto, attuata, non porterebbe a nessuno degli obiettivi che vengono indicati da parte del relatore e della maggioranza.

Oggi vige un sistema organizzativo del pubblico ministero che è il frutto di un lungo *iter*, un *iter* che io definisco attento e rispettoso dei principi costituzionali; un'indipendenza del magistrato che è fuori discussione, anche da parte della maggioranza, almeno sul piano teorico, un'indipendenza esterna e un'indipendenza interna. Allora, l'attività svolta soprattutto in sede di Consiglio superiore della magistratura, ma anche ad

opera della magistratura associata, ha portato ad un pubblico ministero che oggi rappresenta, a mio giudizio, un momento di arrivo, perché dà al procuratore della Repubblica dei poteri ben definiti, però sulla base di regole.

Quello attuale è un sistema garantista. Amici della maggioranza, quante volte avete usato l'espressione «garantismo»: ed è secondo voi garantista il sistema che oggi cercate di imporre, senza ragione, secondo me, ma solo con la forza dei numeri? Anche gli emendamenti presentati questa mattina all'ultimo momento denotano lo stato di confusione, se non di imbarazzo, in cui vi state muovendo.

Avete capito (non potevate non capirlo) che è assurda l'impostazione che avete dato a questa riforma. È un assurdo ritenere che un procuratore della Repubblica, sotto la sua personale responsabilità, possa seguire tutti gli affari di giustizia; avete voluto eliminare, però, la figura dell'aggiunto, che lo sostituisce e lo rappresenta secondo le regole, ma non lo esautorava mai: figura che viene istituzionalizzata, nominata attraverso un regolare concorso da parte del Consiglio superiore della magistratura. Quindi, un aggiunto che ha una sua indipendenza, una sua autonomia rispetto al procuratore della Repubblica.

Oggi reintroducete improvvisamente, all'ultimo minuto utile, un emendamento che prevede la delega e la nomina di un vicario. Anche questo si inquadra in una visione personale di un ufficio che non può e non deve essere «personale». Deve esserci, in effetti, una responsabilità del procuratore, ma oggi non ci sarebbe questa personale responsabilità?

Chiedo al collega Bobbio, relatore del provvedimento in esame, il motivo che rende necessaria la nomina di un aggiunto, sotto la figura del vicario, se si è ritenuta superflua la figura dal punto di vista istituzionale. Evidentemente fa comodo alla vostra visione l'istituzione di una figura che, sotto la decisione discrezionale o l'arbitrio del capo dell'ufficio, viene nominata a sostituirlo: dunque, non più un regolare concorso, ma una nomina.

Questo vuol dire che in capo al procuratore della Repubblica il legislatore (oggi rappresentato da voi della maggioranza) intende attribuire tutti i poteri. Si tratta dunque, di una figura – secondo me – abnorme rispetto ai principi costituzionali e alla civiltà giuridica che abbiamo raggiunto a fatica in questi cinquant'anni. Una figura di procuratore che assommerà in sé tutti i poteri dell'ufficio di Procura non potendoli esercitare e lo farà solo attraverso la concessione di deleghe, soggette, come noi sappiamo, a revoca immotivata.

Ora non c'è tempo per ricordare. Sarebbe utile che i colleghi non addetti ai lavori, soprattutto quelli della maggioranza, si rendessero conto di quello che sta per accadere. È opportuno ricordare che oggi, con l'attuale sistema, il procuratore della Repubblica non è mortificato, ma ha i suoi poteri. C'è la necessità di seguire un procedimento penale o una indagine particolarmente delicata? Bene, il procuratore della Repubblica può auto-assegnarsi l'affare giudiziario, quindi entrare nell'indagine e garantire con la sua presenza; questo, però, per una o due volte: farlo sempre non è possibile. Voi lo istituzionalizzate, però poi prevedete addirittura un meccani-

smo – che può essere definito soltanto fantasioso o assurdo – per cui nel corso dell'indagine, atto per atto, il procuratore della Repubblica possa servirsi di magistrati del suo ufficio.

Ma allora dov'è l'organicità? Pensiamo ad una di quelle indagini preliminari che fanno discutere: di volta in volta il procuratore della Repubblica incaricherebbe questo o quel sostituto di sua fiducia. Qual è la visione organica, la visione incisiva di una indagine complessa, che deve essere unitaria, che deve far capo ad uno o più magistrati che la seguono dal primo momento? Questi magistrati dovrebbero operare sotto la spada di Damocle di una revoca immotivata da parte del procuratore della Repubblica?

L'attuale sistema, ricordo, prevede la redazione di tabelle annuali, di regole, di criteri obiettivi e predeterminati in base ai quali vengono assegnati i vari incarichi e le questioni giudiziarie, le indagini, e prevede altresì il dovere per il sostituto di informare sistematicamente il procuratore, il quale ultimo può intervenire – ripeto – autoassegnandosi l'affare giudiziario o revocando la designazione per giustificati motivi, da indicare in maniera chiara: quindi per l'assegnazione motivi validi, obiettivi e predeterminati, e motivi altrettanto validi e obiettivi per la possibilità di revoca della designazione.

Allora non esiste assolutamente una necessità di trasformare la struttura del pubblico ministero: quali obiettivi si vorrebbe raggiungere, facendolo? Parliamo con chiarezza. Vi siete mossi con tutta la forza dei vostri numeri per modificare la struttura del pubblico ministero a fini – lo si è detto più volte ed io sotto certi aspetti ci credo – ritorsivi. Ma fate questo per raggiungere quale obiettivo? La ritorsione deve pur avere un senso.

Questa maggioranza immagina di restare qui a governare il Paese vita natural durante, oppure ci sarà un'alternanza o un cambiamento? Vi rendete conto di quello che state per varare? Vi rendete conto degli effetti negativi a livello istituzionale e a livello dell'intero sistema giudiziario? Che vuol dire ritorsivi? Ritorsivi contro chi? Forse contro alcuni magistrati che possono aver sbagliato? Si colpisce la struttura, in questo caso, senza raggiungere minimamente l'obiettivo che voi dite di voler perseguire, cioè una maggiore efficienza.

Infatti una maggiore efficienza, con questo sistema, non si raggiungerà mai, non è possibile. Noi otterremo delle procure costantemente in rivolta. Avremo l'effetto sommamente deleterio di magistrati che, timorosi di perdere gli incarichi, di non fare carriera, dovranno seguire le direttive di un capo. E se questo capo avesse quelle caratteristiche negative che voi non accettate e tanto dite di voler combattere, quale controllo sarà possibile su questo procuratore della Repubblica? Quale possibilità di una gestione – come dire – condivisa da un numero elevato di sostituti procuratori della Repubblica? (*Richiami del Presidente*).

In questo momento non c'è uno sbandò delle procure; il problema è invece il fatto che l'azione giudiziaria svolta da alcuni magistrati non è stata gradita né accettata dall'attuale maggioranza. Allora se è questo che vi ha determinato e spinto a questo modo dissennato di riformare il

codice e la struttura del pubblico ministero, voi ritenete, con questa riforma, di poter neutralizzare tale effetto? Niente affatto: avremo una concentrazione veramente inammissibile e pericolosa di poteri nelle mani di poche decine di procuratori della Repubblica che avranno un potere che non è paragonabile a quello di nessun altro funzionario, di nessun altro soggetto nell'ambito istituzionale complessivo.

Questa concentrazione di potere creerà un rilevante problema di responsabilità. E allora, amici della maggioranza, diciamoci la verità: è questo l'obiettivo che state perseguendo, non quello di riformare la struttura del pubblico ministero. (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Ancora un minuto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non oltre, senatore Maritati, perché vi sono molti colleghi che intendono prendere la parola. La pregherei pertanto di concludere.

MARITATI (*DS-U*). La ringrazio, signor Presidente.

Dicevo che si intende portare la situazione ad un punto di esasperazione e di pericolosità per gli equilibri istituzionali, in modo che si renderà quasi naturale e necessario mettere queste poche decine di procuratori della Repubblica sotto la responsabilità di un organo politico, cioè il Ministero.

Questo è l'obiettivo che state perseguendo. Oggi vi muovete a piccoli passi; si tratta di una riforma che apparentemente non tocca l'indipendenza del pubblico ministero, ma l'obiettivo chiaro e inevitabile a cui si arriverà (temo anche da parte di chi non rappresentasse l'attuale maggioranza) se tale riforma passerà sarà quello di sottoporre il pubblico ministero al controllo del potere politico.

È per questo motivo che noi ci opponiamo e vi richiamiamo alla vostra responsabilità e al senso dello Stato.

PRESIDENTE. Mi permetto di ricordare a tutti i colleghi che il tempo è contingentato e viene rapidamente riducendosi, in particolare per alcuni Gruppi.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, per doverosa economia di tempo mi limiterò ad illustrare l'emendamento 5.105, argomentando in chiave strettamente tecnica e costituzionale. So bene che le scelte politiche si sottraggono ad argomentazioni dimostrative. I valori non si pesano, non si confrontano, ma le scelte di tipo costituzionale tecnico devono accettare la cornice nella quale si muovono.

L'articolo 5 è incentrato sul concetto di delega e la delega consiste nel trasferimento di funzioni ad un soggetto che non ne è titolare. Noi proponiamo, invece, il mantenimento della dicitura attualmente vigente, cioè quella di designazione, perché la designazione è attivazione di poteri già esistenti in capo al soggetto designato. Questo è ciò che la Costituzione impone.

Signor Ministro, la Costituzione non recita: «Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di esercitare l'azione penale». Non recita nemmeno: «L'azione penale è obbligatoria». Afferma invece che: «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale».

Quindi, ogni soggetto, ogni magistrato appartenente all'ufficio del pubblico ministero è già titolare di questa potestà e il capo dell'ufficio ha semplicemente il potere e il dovere di attivare tale potere indicando, di volta in volta, di quale affare deve occuparsi e per quale affare deve esercitare l'azione penale. Questo, signor Presidente, è il dibattito profondo che portò all'attuale articolo 70 dell'ordinamento giudiziario che voi intendete stravolgere.

È indiscutibile che l'ufficio di procura ha esigenze di coordinamento che non ha l'ufficio giudicante, ma queste potestà, che doverosamente vanno attribuite al capo, sono di tipo organizzativo e attinenti all'individuazione di criteri generali ai quali ciascun magistrato deve attenersi per omogeneità di comportamento dell'ufficio. Questo è indiscutibile, ed è ciò che l'articolo 70 afferma.

Voi andate molto oltre e trasferite il concetto di designazione in quello di delega. Come lei sa, il concetto di delega – e su questo la prego di richiamare l'attenzione – è previsto, ma per i funzionari di polizia che svolgono, su delega appunto, l'attività di pubblico ministero in udienza. Voi venite ad equiparare il magistrato della procura al funzionario di polizia. Credo che anche lei, signor Ministro, avrebbe qualche insofferenza se un dettato normativo equiparasse la sua alta funzione a quella di un funzionario del suo ufficio. Questo non è opportuno ed è sbagliato.

Signor Ministro, ciò è sbagliato anche per un altro motivo, ossia perché l'articolo 53 del codice di procedura penale, sul quale non potete intervenire perché non avete delega per modificare anche il codice, stabilisce che il pubblico ministero in udienza eserciti le sue funzioni in piena autonomia. Anche a questo riguardo, signor Ministro, lei sa quale dibattito ci fu in relazione alla scelta del concetto di udienza anziché di quello di dibattimento; vi era infatti chi pretendeva che l'autonomia sussistesse solo nel momento del giudizio, ma in sede di indagine il capo limitasse, o avesse comunque potere di limitare, tale autonomia.

Questa scelta non fu accolta e l'udienza si proietta ampiamente anche nell'ambito delle indagini preliminari, dal momento che sono udienze quella in cui si decide sul patteggiamento, quella del giudizio abbreviato, quella dell'incidente probatorio, l'udienza preliminare, la sede del riesame e altre situazioni minori. Come fate allora a rendere compatibile una situazione di totale subalternità, quale la delega presuppone, con una di piena autonomia, quale queste disposizioni prevedono, costellando anche tutta la fase delle indagini preliminari?

Ecco perché ritengo che questa scelta, a prescindere dalle opzioni politiche, sulle quali siamo in profondo disaccordo, ma che possiamo e dobbiamo accettare ve ne siano di diverse, non appartiene soltanto ad un campo di valori opinabili, bensì a quello dell'errore. È per questo che raccomando ulteriore meditazione su tale scelta che non altera la vostra im-

postazione monarchica, ma la rende, quanto meno, meno lontana dal dettato costituzionale. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Cavallaro*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, desidero illustrare gli emendamenti a mia firma e del senatore Dalla Chiesa, tutti aventi ad oggetto la medesima sostanziale questione sulla quale anche noi, molto brevemente, vogliamo richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi dell'Assemblea.

Mi riferisco al problema dell'esercizio dell'azione penale e delle modalità attraverso le quali essa si estrinseca all'interno dell'ordinamento giudiziario.

Nessuno di noi nega che vi sia la necessità di un'efficace organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; questa esigenza si avverte tanto più quando gli uffici del pubblico ministero sono complessi e organizzati e hanno bisogno sovente di articolate competenze professionali.

È noto che la proposizione dell'azione penale non è più astrattamente quella che poteva essere anche solo cinquant'anni fa, ma richiede un bagaglio di cognizioni e di competenze spesso altamente specializzate. Non v'è dubbio che non sono esattamente fungibili e che, quindi, devono essere fisicamente incardinate in uno o più soggetti dotati di una specifica qualità professionale. Ciò proprio in relazione alla considerazione – più volte evidenziata – che colui che promuove l'azione penale non è un ufficiale di polizia e quindi non si deve – né si può – limitare a compiere delle indagini, ma le governa e le dirige proprio nell'ottica di valutare se il risultato di quelle indagini produce poi in concreto la promozione dell'azione penale o se, invece, deve rimanere nel campo delle attività di mera polizia e ricerca di fatti costituenti reato.

Si tratta, pertanto, di una funzione altamente specializzata e sotto questo profilo non vi è nessuna preclusione – anzi non vi può essere – o pregiudizio a che la specializzazione comporti anche l'assegnazione di specifici incarichi, l'individuazione di professionalità.

Detto questo, occorre affermare l'altrettanto evidente principio che nel nostro sistema non vi è alcuna personalizzazione dell'azione penale: non esiste nessun soggetto – che sia un procuratore, un aggiunto o un sostituto – titolare in quanto tale dell'azione penale, proprio per il principio dell'assoluta fungibilità della stessa e per l'intestazione della medesima, a norma della Costituzione, agli uffici del pubblico ministero e non ai singoli pubblici ministeri.

Una volta chiarito tale concetto, è sufficiente trarre le conseguenze dalle due affermazioni svolte in precedenza: all'interno dell'ufficio del pubblico ministero sono compatibili tutte quelle forme anche di elevata organizzazione che tendono ad un migliore esercizio dell'azione e ad una sua concreta articolazione, mentre sono da combattere – anche se non si tratta di battaglie – e da non introdurre nell'ordinamento quelle forme che provocabbero una gerarchizzazione tra soggetti all'interno dell'ufficio del pubblico ministero. Quindi, la bussola per valutare se una norma, an-

che sotto il profilo della costituzionalità, è coerente con i principi che abbiamo illustrato è solo questa; non vi è altra ragione per valutare ciò.

Tra l'altro, abbiamo cercato di introdurre questo principio non attraverso un gioco di parole perché appunto la nozione di designazione è nozione diversa dalla delega non solo dal punto di vista lessicale; mentre, infatti, la delega presupporrebbe un esercizio di un potere che viene dal delegante conferito al delegato, e quindi presupporrebbe quell'errore che vogliamo evitare, vale a dire di intestare l'azione penale al procuratore e non all'ufficio del pubblico ministero, sarebbe largamente possibile, dal punto di vista delle nostre proposte emendative, designare per singole funzioni (o anche per più funzioni) quelli che nella prassi vengono definiti singoli sostituti procuratori, o denominandoli in altro modo.

Aggiungo che questa è la fisiologia; la patologia di questi rapporti gerarchici l'abbiamo già sperimentata nel nostro sistema processuale. Non occorre ricordare quanti e quali porti delle nebbie e quante e quali archiviazioni sospette sono state, sotto l'imperio del sistema gerarchico, ampiamente criticate dalla pubblica opinione perché producevano, non soltanto nella giurisdizione, ma anche nelle attività di esercizio dell'azione penale, forme di ossequio, di transigenza e di non totale libertà o autonomia nell'esercizio dell'azione.

Tra l'altro, appartiene alla considerazione dei tempi che ormai sarebbe persino datata l'introduzione di una riforma che portasse ad una ulteriore gerarchizzazione, proprio perché la libertà è anche condizione per un'efficace esercizio dell'azione penale, in quanto non è pensabile che forme di controllo di carattere burocratico e gerarchico consentano l'effettuazione e la direzione strategica di indagini qualificanti in settori difficili.

Altro invece – e su questo del resto vi sono state innovazioni che la stessa magistratura ha introdotto – è un esercizio collegiale articolato, in quelle forme che le singole procure possono ottenere non nella burocratizzazione ma in un affidamento funzionale di responsabilità di governo organizzativo, fra l'altro modulando svolgimento e direzione delle indagini a seconda dei tipi di criminalità e di fenomeni che intendono combattere.

È di questi giorni – e quindi la citazione è addirittura banale – l'evidenza di una necessità di particolari competenze professionali e di particolari forme di organizzazione quando si tratta di combattere fenomeni di criminalità economica che erano addirittura sfuggiti a più gradi di controlli istituzionali. In questa direzione sarebbe non solo inutile ma dannosa un'organizzazione di tipo gerarchico o addirittura una sorta di catena di comando che rendesse impossibile la tempestività e l'efficacia dell'azione investigativa.

Per tutte queste considerazioni illustriamo complessivamente gli emendamenti che abbiamo presentato, manifestando al tempo stesso la contrarietà per l'impianto della legge. Tra l'altro ne comprendiamo poco i fini, se non quelli di una politica dell'oggi, ma quando si riforma l'ordinamento giudiziario non è ad essi che si dovrebbe guardare.

Quindi siamo contrari per ragioni di principio e non di bottega ad ogni forma di articolazione che non sia quella che abbiamo illustrato. (*Applausi del senatore Manzione*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.500 (testo 2) e 5.501 (testo 3), da me presentati. Il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, riteniamo importante una dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo dell'articolo 5, che tutto è tranne che un sistema per riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero.

Sappiamo che le finalità sono diverse e le motivazioni sono esplose in maniera evidente nel corso delle diverse cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario che si sono succedute la settimana scorsa nelle ventisei corti d'appello.

Questo dato avrebbe dovuto servire in qualche maniera al Governo e al relatore per comprendere come questo tipo di riforma obbedisca più ad istinti primordiali che ad una razionale capacità di rivisitare il sistema e per comprendere in che modo intervenire. Dico questo perché in molte occasioni anche i colleghi parlamentari del centro-destra hanno affermato la necessità di modificare quello che invece sta per essere approvato.

Vi è infatti questo strano doppio atteggiamento: quando i parlamentari si esprimono in maniera libera, in un contraddittorio aperto come può essere quello che nasce in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario, hanno la capacità di rivisitare a tutto tondo le prospettazioni e gli istituti e di immaginare le soluzioni; quando si arriva in un'Aula parlamentare, sia essa la Camera o il Senato, si ha invece un atteggiamento totalmente diverso.

Se vi fosse stata la capacità di immaginare un modello organizzativo che riprendesse le considerazioni svolte da quanti hanno illustrato gli emendamenti vi sarebbe stato un concorso effettivo. Il modello che attraversa l'articolo 5 tende invece a gerarchizzare le procure, a sospendere li-

bertà e autonomie che sono state una conquista non solo della magistratura ma della nostra società, a riprendere il diritto di avocazione sostanzialmente senza condizioni. La lettera g) dell'articolo 5 prevede infatti un'avocazione totalmente libera, reintroducendo un istituto appartenente alla preistoria della giustizia, che non ho bisogno di ricordare quanti problemi abbia determinato.

Si immagina un'organizzazione della giustizia di tipo piramidale, che negli anni Sessanta consentiva una promiscuità assoluta tra il potere politico e la magistratura; il clima era più sereno ma tale organizzazione era contraria alle conquiste previste dalla nostra Carta costituzionale, contraria alla tutela dei diritti generali di ciascuno.

L'emendamento in esame tenta di eliminare una delle maggiori anomalie introdotte dal maxiemendamento, di cui conosciamo l'origine temporale, con la modifica dell'iniziale previsione dell'articolo 5.

Signor Presidente, voteremo quindi a favore dell'emendamento soppressivo e ci auguriamo che da parte di tutti vi sia un risveglio di consapevolezza che, a volte, riesce ad affiorare singolarmente ma purtroppo corralmente resta spesso assopita.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.500 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.107.

Metto ai voti l'emendamento 5.103, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.104 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5.105, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.106.

Ricordo che l'emendamento 5.107 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 5.500 (testo 2).

Metto ai voti l'emendamento 5.108, presentato dal senatore Zanda.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.109, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 5.110, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.111 (testo corretto), presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.112 (testo corretto), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.113, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 5.114, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.115.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Dichiaro il nostro voto favorevole all'emendamento.

L'architettura disegnata dall'articolo 5 in tema di misure cautelari prevede l'assenso del procuratore della Repubblica in ogni situazione. Perché avete voluto introdurre questo ulteriore disposto? Sappiamo che è già prassi di gran parte degli uffici che il sostituto chieda l'assenso e in qualche modo la copertura del capo in tutti i provvedimenti delicati. È molto diverso, però, che sia il sostituto ad avere l'iniziativa che non essere il capo dell'ufficio a pretendere il controllo.

Perché lo volete? Se si trattasse di un controllo sulla ritualità, correttezza e legittimità della richiesta sarebbe superfluo perché c'è già il giudice per le indagini preliminari che a fronte di una richiesta illegittima direbbe no, è il giudice il tutore della legalità della cautela. Dunque, l'assenso del capo è rilevante solo nel caso speculare, in cui cioè il sostituto intenda chiedere una misura che il giudice accoglierebbe, e quindi legale,

e il capo, per valutazioni di opportunità, ritiene che non debba essere chiesta.

Questo è assolutamente scorretto, è un'asimmetria perché una funzione di controllo nella parità di funzioni che la Costituzione sancisce all'articolo 107 è ammissibile solamente in funzione di un parametro costituzionale, cioè dell'esercizio dell'azione penale, un controllo sull'inerzia, non sull'attività. Quindi, questo ci pare un tema decisamente da respingere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.115, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.116 (testo corretto), presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.117, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.118, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.119, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.120, presentato dal senatore Cavallaro, identico all'emendamento 5.121 (testo corretto), presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.122, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.123, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.124, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.125, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.126, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.127, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.501 (testo 3), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 6 è stato approvato in una precedente seduta.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, una norma che concerne i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati è chiaramente di straordinaria importanza.

Questo Governo e questa maggioranza stanno tentando in tutti i modi di costruire la figura di un magistrato come burocrate intimidito, piccolo piccolo, schiacciato dall'ansia di procedimenti disciplinari sia per la sua attività di magistrato, sia per la sua attività di cittadino. Nessun Governo nella storia repubblicana aveva mai cercato di mettere gravemente in tal modo sotto controllo l'operato della magistratura, tentando di spingere il proprio controllo addirittura alla sacrosanta e indispensabile attività di interpretazione della legge.

Il signor relatore – che non vedo, ma non ha importanza – si è stracciato le vesti dicendo: chi si è mai sognato di vietare l'interpretazione delle leggi visto il sacrosanto principio fissato nell'articolo 12 delle preleggi?

Dimentica il senatore Bobbio che l'articolo 12 glielo abbiamo spiegato con precisi emendamenti in sede di Commissione giustizia; glielo abbiamo ricordato il senatore Fassone per primo e io per secondo o per

terzo, ha poca importanza. Questo è il solito meccanismo legislativo di questo Governo e di questa maggioranza, che tira il sasso e poi ritira la mano, che tenta di introdurre delle norme e poi si vergogna di quello che ha tentato di introdurre, visto che c'è un limite a tutto, e di fronte a questo torna indietro e si straccia le vesti.

Noi pensiamo che così facendo state costruendo (prima ho parlato di un sostituto-ameba) un magistrato-ectoplasma, che non avrà rapporto con la vita e con il mondo, che sarà un burocrate il quale avrà timore di giudicare, avrà timore di interpretare la legge, avrà timore di dare giustizia. Guardate, è gravissimo che voi addirittura vogliate mettere sotto procedimento disciplinare chi non rispetta la volontà del legislatore. Avete dimenticato decine di anni di studi in materia. La volontà del legislatore è sommersa dal testo della legge, non c'è più.

Due o tre mesi fa, per parlare di cose concrete, noi abbiamo approvato il patteggiamento allargato e il Senato della Repubblica ha respinto un mio emendamento dove chiedevo di non applicare al giudizio di appello il patteggiamento allargato. Certamente i tecnici conoscono la sentenza della Cassazione a sezioni unite, che ha detto che invece non si applica al giudizio di appello. E dunque, signor Ministro, se fosse in vigore questo testo le Sezioni unite dovrebbero essere sottoposte a procedimento disciplinare.

Allora, per cortesia, cerchiamo di lasciar svolgere a ciascuno la propria funzione e, nel caso della magistratura, la sua alta funzione. Non cerchiamo di tagliare questa interpretazione del diritto, questo adeguamento della norma al diritto vivente, soprattutto questo adeguamento della norma alla migliore interpretazione rispetto alla Costituzione. Per cortesia, signor Ministro, signor Governo, signora maggioranza, dimenticate il rancore, lo spirito di vendetta, le rivendicazioni partitiche. Dimenticate tutto questo, perché voi qui state creando una struttura che è destinata a durare più di noi, più di tutti noi!

E allora, se così è, per piacere, non agite con spirito di vendetta. Lasciate che un magistrato libero, autonomo e indipendente sia garante del rispetto di quel patto sociale su cui si fonda certamente la Repubblica, certamente il potere delle Camere, certamente il potere del Senato.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, mi corre l'obbligo di informarla che il suo Gruppo ha quasi esaurito il tempo a disposizione.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, per quanto riguarda il mio emendamento 7.500, credo che sia necessario inserire fra i valori da salvaguardare, in relazione alla condotta del magistrato, anche il decoro. Però colgo l'occasione, in riferimento all'emendamento 7.101 del collega Maritati ed altri, per segnalare che in relazione a questo mio emendamento, e nella possibilità... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, ma vi prego di ridurre il brusio, perché il relatore una volta tanto, non in rapporto a questo disegno di

legge, ma rispetto ai normali dibattiti parlamentari, sta interloquendo nel merito, e quindi è bene ascoltarlo.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Grazie, Presidente. Colgo l'occasione per segnalare al collega Maritati e ai firmatari dell'emendamento 7.101 che i due emendamenti 7.500 e 7.101 potrebbero trovare una comune formulazione, su cui sarei senz'altro favorevole, nell'ipotesi in cui si tentasse una fusione fra i due testi, e in particolare il 7.101 fosse, rispetto al testo attuale, modificato con il riferimento, dopo la credibilità personale, ai valori del prestigio e del decoro del magistrato e del prestigio dell'istituzione.

Propongo quindi sostanzialmente di tentare una fusione fra i due testi che tenga conto anche del giusto riferimento che il vostro emendamento, colleghi, fa al prestigio dell'istituzione. Lo dico anticipando l'invito alla riformulazione e illustrando in questa maniera l'emendamento 7.500.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.501, vorrei riformularne in questa sede il testo, nel senso che esso suonerebbe: «*Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: «e sempre che» con la parola: «e»*», con la conseguenza di modificare sostanzialmente, e in senso per me tranquillizzante, l'assetto complessivo della norma, che alla fine verrebbe chiamata a tenere conto non di un criterio alternativo rispetto all'altro ma, sostanzialmente, di entrambi i criteri di valutazione dell'inosservanza dell'obbligo di residenza.

L'emendamento 7.502 tende in buona sostanza a fare in modo che il dirigente d'ufficio non sia esente da responsabilità nel momento in cui si autoesenti sistematicamente da quell'assegnazione di lavoro all'interno dell'ufficio che è il suo compito principale nell'espletamento dei suoi doveri.

L'emendamento 7.503 va letto, e quindi lo illustrerò congiuntamente, in combinato disposto con il 7.504 (testo corretto). Inutile nascondersi, signor Presidente, cari colleghi, che questa parte del provvedimento, cioè l'articolo 7, comma 1, lettera c), numeri 9 e 10, costituisca uno dei punti nodali di questo disegno di legge e del momento emendativo dello stesso da parte dell'Assemblea.

È uno degli snodi principali, ovviamente in relazione alla materia di cui si occupa la norma in questione, e – giova premetterlo subito – entrambi questi emendamenti hanno nella mia intenzione non la funzione di modificare, ridurre o sminuire la portata e, diciamo, l'aspirazione normativa del testo originario, ma hanno la non meno, io ritengo, anzi assolutamente più importante funzione di evidenziare, attraverso una recuperata chiarezza del testo della disposizione, la finalità che il testo stesso vuole avere.

Sostanzialmente questa norma, originariamente e ormai normalmente, ma in maniera errata, da tutti individuata come la norma sull'interpretazione creativa, tende a conseguire un risultato fondamentale, che è forse il risultato più rilevante da un punto di vista istituzionale, ordinamentale,

costituzionale che forse l'intero disegno di legge si prefigge di raggiungere.

È inutile nascondersi, ce lo siamo detti infinite volte dentro e fuori quest'Aula, che il tema del rapporto fra la politica (laddove con questa espressione si fa riferimento a potere legislativo ed esecutivo) e la magistratura (intesa come potere giurisdizionale) trova il suo momento di vera, reale, forte frizione nel momento dell'attività giurisdizionale, cioè nell'esercizio della funzione giudiziaria.

Orbene, è del tutto evidente che la funzione giudiziaria deve essere sempre e comunque ricondotta per definizione ad un testo normativo. Il presupposto, il *prius* logico e giuridico dell'esercizio concreto della funzione giudiziaria è, oltre ad un fatto, una norma di riferimento.

Ciò che la norma di cui stiamo parlando tende a ridisegnare è proprio questo sistema di carattere generale, per quanto esso possa sembrare ovvio e per quanto, al contrario, esso è stato per troppo tempo, per troppi anni, disatteso, al punto tale che oggi il solo parlare di questo argomento può suonare o suona – ad alcuni o a molti – come una bestemmia, come, per così dire, anomalia costituzionale, quando invece tende a rimuovere un'anomalia costituzionale. Tale anomalia costituzionale sta nel fatto che ciò che si vorrebbe mantenere da coloro che avversano questa disposizione, diciamo così con chiarezza, è un'attuale, perdurante, persistente forma di esorbitanza di un ordine incaricato della gestione di un potere, in relazione all'esercizio di altri poteri di questo Stato.

Gli emendamenti servono a chiarire, anche agli occhi dei più incalliti detrattori – permettetemi di dirlo – in malafede, che questa norma non vuole in alcun modo conculcare, vietare o limitare la legittima, doverosa attività di interpretazione di una norma del diritto vigente, legittimamente adottata dai poteri che la Costituzione delega a fare ciò. Tant'è che l'emendamento 7.504 (testo corretto) propone in modo chiaro di introdurre – mi si permetta di citarne la lettera all'attenzione dei colleghi – al comma 1, alla lettera c), al numero 10), dopo le parole «non può dare luogo a responsabilità disciplinare l'attività di» le altre «interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale (...)».

Vale a dire che, a chiarimento, spero definitivo della materia, viene espressamente escluso che tutto ciò che nell'esercizio della funzione giudiziaria costituisca attività di interpretazione delle norme, nei pur assai ampi ambiti in cui la riconduce la disposizione dell'articolo 12 delle cosiddette preleggi, non è motivo di procedimento disciplinare, né – quindi – di sanzione disciplinare. Da oggi nessuno potrà dire – lo spero vivamente e me lo auguro –, senza dichiararsi strumentalmente in malafede, che questa disposizione tende a conculcare o a vietare o a limitare la libertà di interpretazione delle leggi dei magistrati italiani.

Qual è, allora, il senso della norma disciplinare? È un senso che – permettetemi di dirlo, cari colleghi dell'opposizione – non potreste non condividere, anzi, a mio avviso, dovrete condividere, visto che tutti siamo accomunati da un senso di rispetto e di richiamo al sistema costituzionale.

Ebbene, dispiace una volta di più dover richiamare principi che dovrebbero essere elementari, ma lo farò, in pochissimi minuti. Questo nostro Paese è retto da un sistema in cui il popolo è sovrano e i modi di esercizio della sovranità vengono tradizionalmente e correttamente individuati nei tre poteri fondamentali.

La Costituzione ha ritenuto che due di questi poteri fossero esercitati in via mediata dal popolo italiano attraverso suoi rappresentanti elettivi ai quali conferisce, in particolare, l'incarico di fare le leggi, cioè di dettare le regole che dovranno disciplinare la vita della collettività e quindi realizzare gli interessi dei cittadini italiani, facendo altresì carico ai rappresentanti parlamentari della responsabilità politica dell'ottemperanza o meno al mandato ricevuto. Ha ritenuto, poi, che l'altro potere nel quale si consacra la sovranità, cioè il potere giurisdizionale, fosse affidato alla gestione di un ordine, quello giudiziario, individuato non in via elettiva bensì in via di abilità, di possesso di conoscenze, cioè attraverso il concorso.

Ora è del tutto evidente che il sistema si tiene nella misura in cui – perdonatemi la brutta ma icastica espressione – ognuno di questi poteri fa la sua parte, svolge il suo ruolo. Si è parlato per troppi anni, in questo Paese, con l'avallo colpevole e doloso devo dire a questo punto, del Consiglio superiore della magistratura, per troppi decenni, di diritto vivente e di altre formule analoghe che in realtà per troppo tempo hanno avuto la semplice funzione di coprire la debordanza di un potere dai limiti fissati dalla Costituzione.

Ogni qualvolta un magistrato, prendendo atto di un vuoto legislativo, ritenga di far cosa buona (e taccio su tutte le altre possibili motivazioni) pronuncia comunque una sentenza con la quale crea quella legge della cui mancanza dovrebbe invece limitarsi a prendere atto, non fa una cosa neutrale, non fa una cosa buona ma, nell'ambito del sistema, compie un atto dirompente perché il magistrato non è delegato dal popolo italiano a fare quella legge.

In conclusione, il Consiglio superiore, che avrebbe avuto, costituzionalmente parlando, il compito di cerniera di snodo nell'interagire corretto dei due poteri, quello legislativo e quello giudiziario, o meglio del giudiziario rispetto al legislativo, per troppo tempo ha mancato a tale sua funzione non sanzionando disciplinarmente questi comportamenti devianti e quindi sostanzialmente richiedendo che quanto meno questo Parlamento, questa manifestazione del potere politico nazionale legittimo varasse – e vi chiedo di farlo – una norma che stabilisce con chiarezza che non sanzionare disciplinarmente tali comportamenti significa mancare al proprio dovere.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei chiederle di prendere in esame se, vista l'estrema delicatezza della materia e la prevedibile chiusura ad ora non lontana, non sia possibile allungare i tempi di spettanza dei Gruppi che lo richiedono. Comunque, questa è una sua valutazione.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, normalmente, in questi casi, prima di procedere in maniera differente c'è la richiesta informale agli altri Gruppi; e siccome ve ne sono alcuni che hanno ancora diverso tempo a disposizione per l'esame del disegno di legge, mi permetto di suggerire di seguire questa strada.

FASSONE (DS-U). Valuteremo questa strada e la ringrazio, signor Presidente. Certamente non abbiamo condotto un'opposizione dilatoria e strumentale, solo per questo mi permettevo di chiederlo a lei o comunque ai Gruppi che intendessero assecondarci.

Mi limiterò dunque ad illustrare tra i molti solamente due emendamenti, il 7.133 e il 7.136. Quanto al primo, il testo licenziato dalla Commissione prevede come illecito disciplinare l'uso strumentale della qualità del magistrato che sia idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste. Noi ci proponiamo semplicemente di inserire l'avverbio «concretamente» per evitare che qualsiasi attività eventualmente di legittima critica, supportata dal prestigio del magistrato che la pone, possa essere interpretata come una attività atta a turbare, ad esempio, l'esercizio della funzione legislativa *in itinere*.

Ci sembra che tutti i «reati di opinione» – e questo tale sarebbe – siano già stati da tempo inquadrati dalla Corte costituzionale, nel senso che l'attività di pensiero, di parola e di opinione, per costituire illecito, deve essere concretamente idonea a turbare il valore tutelato dalla norma. Mi auguro quindi che questo emendamento sia accolto, non stravolgendo per nulla il testo.

Affido al relatore l'emendamento 7.136, in quanto è una notazione tecnica che mi sembra debba essere accolta per la sua evidente oggettività. Il testo licenziato dalla Commissione prevede che, nel caso di perdita dell'anzianità, compresa tra due mesi e due anni, come sanzione conseguente ad un accertato illecito disciplinare, vi sia una retrocessione nel ruolo tra un decimo e un quarantesimo dell'organico.

Signor Ministro, ciò rappresenta una possibile contraddizione interna al dispositivo della sentenza. Infatti, pur prendendo il valore minimo, ossia un quarantesimo dell'organico, esso corrisponde a circa 200-250 posti. Una perdita di anzianità contenuta nella quantità temporale (ad esempio due, quattro, sei o otto mesi) potrebbe portare ad una retrocessione nel senso di uno scivolamento non soltanto in coda al concorso, ma anche in coda al concorso che lo segue, la cui anzianità è minore di un anno o, talora, anche di due o tre anni.

Vi sarebbe quindi una contraddizione tra una decisione che infligge una perdita di anzianità, ad esempio, di sei mesi ed uno scivolamento all'indietro che penalizza anche nei confronti di chi è meno anziano di quei sei mesi. L'emendamento è volto unicamente ad evitare una disarmonia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi è un nuovo sistema audio, per il quale sono state inviate altresì istruzioni. Coloro che intendono prendere la parola sono pregati di prenotarsi prima del momento opportuno

premo l'apposito tasto, perché questo agevola l'attribuzione del microfono.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, illustrerò brevemente, per il tempo a disposizione, l'emendamento 7.118 sul quale, in un certo senso, è intervenuto poc'anzi anche il relatore. Concordo con quest'ultimo solo per la parte del suo intervento in cui ammette che con i numeri 9) e 10) della lettera c) del comma 1 la maggioranza tocca il cuore del problema, e lo fa nel peggiore dei modi.

Il relatore ha sentito oggi la necessità di spiegare ripetutamente quale fosse la sua volontà, nonostante il primo ed il secondo emendamento in merito. Ha voluto spiegare e si è attardato; questo è il segno evidente che la volontà di chi scrive una norma redigendo un articolo può essere chiara nel momento della stesura del testo e non esserlo quando poi lo si legge e lo si interpreta. Il problema veramente cruciale è quello del nodo della giurisdizione, cioè il potere di interpretare la legge.

Il relatore sostiene che dovremmo essere d'accordo nel sanzionare chi si comportasse in un certo modo. Non so quali casi egli abbia in mente. Richiamerò semplicemente un principio fondamentale che la dottrina ha cercato di insegnarci, evidentemente senza grande risultato, ossia che l'interpretazione della norma finisce per divenire anch'essa fonte normativa, non nel senso di contraddire la fonte primaria, che è quella della legislazione, ma in quanto essa è necessaria e indispensabile.

Siamo contrari a questa previsione normativa non perché non vogliamo che i magistrati interpretino in maniera corretta la legge, ma perché siamo convinti che non si possano dettare norme sull'interpretazione, a meno che non si introduca il concetto di prova legale; e non è questo il caso. Cerchiamo, dunque, di eliminare almeno l'espressione «e la volontà» riferita alla legge. Chi dice quale sia la volontà della legge? Il legislatore, nell'emanare una norma, può indicare all'interprete quale sia la sua volontà? Non è questo il concetto e credo che sia veramente un errore peraltro mai commesso nella storia del Paese.

Dire ad un magistrato che è libero di interpretare e che è indipendente, ma che deve stare attento perché se interpreterà la legge contro la volontà del legislatore sarà punito, dal nostro punto di vista è inaccettabile. Su questo punto veramente non potremo mai convergere; esso ci divide perché scaturisce da una falsa interpretazione della Costituzione. Senatore Bobbio, non è vero che siamo tutti uniti dall'unico comune intento di perseguire i principi costituzionali. Se così fosse, non ci avreste imposto quelle leggi che già sono state dichiarate incostituzionali e non ci imporreste questo testo che cozza realmente con i principi costituzionali.

Non è possibile, sia dal punto di vista scientifico che in base ad una cultura giuridica consolidata, dire al magistrato che sarà punito nel momento in cui non interpreterà la legge secondo la volontà del legislatore. È una contraddizione gravissima. Ma c'è ancora tempo perché possiate riflettere; l'emendamento 7.118 ve ne dà l'opportunità. Sopprimendo al

comma 1, lettera c), numero 9, le parole: «e la volontà» si sanerebbe, in parte, la grande rottura tra poteri dello Stato nei confronti dell'integrità della giurisdizione che, diversamente, si verrebbe a creare.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, intervengo nuovamente per illustrare i restanti emendamenti da me presentati.

Intendo riformulare la prima parte dell'emendamento 7.505 sopprimendo le parole da «*sostituire*» fino a ««sia» e». La prima parte del testo reciterebbe come segue: «*Al comma 1, alla lettera d), al numero 2), dopo la parola: «abituale» inserire le altre (...)*». Questo al fine di non dare per scontata la conoscenza di determinate situazioni soggettive di una persona con la quale il magistrato si trovi ad interagire per i casi della vita.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.507, esso dovrebbe essere così riformulato: «*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 6) con il seguente: »6) l'iscrizione, l'adesione o la partecipazione sotto qualsiasi forma a partiti o movimenti politici*».

Desidero rilevare brevemente, in relazione a quanto affermato dal senatore Maritati all'inizio del suo intervento, che mi sembra strano che egli si meravigli del fatto che una volta tanto il relatore non si limiti a mere manifestazioni formali sia nella fase di espressione dei pareri sia durante l'illustrazione delle proprie proposte emendative. Il fatto che, tralasciando i casi minimali, il relatore ritenga opportuno concentrarsi e dilungarsi sull'illustrazione di quelli che – a suo avviso – rappresentano i passaggi qualificanti di un disegno di legge dovrebbe essere apprezzato da chi ha veramente a cuore una materia così delicata come quella al nostro esame.

In particolare, l'emendamento 7.507, ancorché nella nuova formulazione, rappresenta a mio avviso il secondo aspetto centrale, il secondo momento nodale, il secondo momento di alto significato politico, istituzionale, ordinamentale e costituzionale di questo disegno di legge. Esso si richiama ai valori e ai principi costituzionali dell'indipendenza, dell'autonomia e quindi dell'imparzialità del magistrato. La sua illustrazione va fatta congiuntamente a quella dell'emendamento 7.508.

Quest'ultimo va riformulato sopprimendo all'ultima riga la parola «*mera*». Quindi il testo risulterebbe il seguente: «*6-bis) Ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;*».

Gli emendamenti 7.507 e 7.508 incidono su una norma che tocca il secondo aspetto fondamentale della materia, quello dell'imparzialità del magistrato e della ricaduta in termini disciplinari – che è indispensabile si abbia – qualora il magistrato sia colto con un singolo comportamento a violare il ben preciso e costituzionalmente rilevante dovere di imparzialità.

Se è vero – è bene dirlo con chiarezza – che indipendenza e autonomia sono valori di garanzia per tutti i cittadini italiani che ricadono a favore dei singoli magistrati chiamati a svolgere il proprio lavoro, è anche vero che indipendenza e autonomia rappresentano doveri del magistrato che voglia svolgere correttamente la propria funzione. Quindi l'imparzia-

lità come corollario, come momento attuativo dei due diritti-doveri di autonomia e di indipendenza deve essere salvaguardata e tutelata, e, se necessario, imposta allo stesso modo dell'indipendenza e dell'autonomia quali valori di garanzia.

Mi è sufficiente a questo proposito (e sarei felice di avere anche in questo come nel caso precedente un consenso da parte dei colleghi dell'opposizione, nel quale non spero per ragioni meramente politiche) un semplice richiamo alle parole del Presidente della Repubblica. Senza tornare alle espressioni già usate molti anni fa dal presidente Pertini che si riferivano esplicitamente all'apparenza oltre che alla sostanza dell'imparzialità, anche il presidente Ciampi in occasione recente ha avuto modo di sottolineare con forza e con chiarezza la centralità e l'assoluta dominanza del valore e del dovere dell'imparzialità anche sotto il profilo dell'apparenza, per il magistrato che voglia svolgere correttamente, professionalmente e civilmente il proprio lavoro.

Cosa si vuole allora con questi emendamenti? Si vuole sostanzialmente che il magistrato adempia a quell'unico dovere in tema di imparzialità che può concretamente proporre al cittadino che gli si presenta davanti.

Si è detto infinite volte che quello che conta non è l'apparenza dell'imparzialità ma il fatto che il magistrato, qualunque sia la sua simpatia politica, faccia concretamente ciò che sente nel proprio animo.

Cari colleghi dell'opposizione, permettetemi di evidenziare che la sostanza dell'imparzialità appartiene nient'altro che al foro interno del magistrato, alla sua coscienza, alla sua onestà, ma ciò che appare al cittadino non è il foro interno del magistrato, bensì l'esteriorità del suo comportamento. L'unico aspetto che può tranquillizzare il cittadino in ordine all'imparzialità del giudice è il modo in cui quest'ultimo si pone e si propone all'esterno nei suoi confronti. Di qui il dovere di apparenza di imparzialità; basta con manifestazioni che danneggiano in modo a volte irreparabile il dovere di proporsi in maniera imparziale, che dovrebbe essere proprio di ogni magistrato.

Non vi è alcun profilo di incostituzionalità in questa previsione; lo avete detto e continuerete a dirlo in mille modi diversi, ma la sostanza non cambierà. È ben vero che ogni cittadino è tutelato dal diritto di libera manifestazione del pensiero, dal diritto di libera associazione e di libera espressione delle opinioni, ma è anche vero che il magistrato è assistito e tutelato anche da altre garanzie di autonomia e di indipendenza che gli sono peculiari a livello costituzionale. Illustri studiosi hanno già avuto modo di evidenziare che il magistrato, in presenza di varie garanzie costituzionali, non può invocarne a proprio comodo l'una o l'altra, non può essere un supercittadino. Gli si chiede semplicemente di far prevalere l'onestà intellettuale e il dovere di imparzialità, di tutelare da sé medesimo i propri diritti-doveri di autonomia e di indipendenza.

L'emendamento 7.509 si illustra da sé.

Ritiro gli emendamenti 7.511, 7.512 e 7.513.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

BOBBIO Luigi, *relatore*. Nei casi in cui non mi pronuncerò espressamente, si intende che il parere è contrario.

Ho chiesto una riformulazione dell'emendamento 7.101; qualora la mia proposta sia accolta dai presentatori, ritiro l'emendamento 7.500, diversamente lo mantengo.

Suggerisco ai presentatori dell'emendamento 7.110 una lieve modifica, nel senso di spostare la parola «intenzionale», che dovrebbe sostituire l'altra «precostituita», subito dopo la parola «adozione»; con questa riformulazione il parere è favorevole.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 7.111, diversamente il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.136 e 7.137, aventi come primo firmatario il collega Fassone, trattandosi di modifiche che migliorano sicuramente la congruità generale del sistema.

Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 7.141, in quanto certamente è corretto inserire il riferimento alla categoria dei delitti non colposi.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.144, rivolgo ai colleghi un invito al ritiro nella misura in cui, come avranno visto, è stato presentato un emendamento a mia firma che riguarda la stessa materia, cioè la proceduralizzazione del procedimento disciplinare e che quindi potrebbe assorbire quello dei colleghi, o trovare addirittura la loro condivisione.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo un parere conforme a quello del relatore, ricordando che c'è un invito al ritiro – credo che il relatore sia d'accordo – anche sull'emendamento 7.124.

Vorrei commentare questa fase che sicuramente è stata una delle più contestate per il testo uscito dalla Commissione, sottolineando – mi rivolgo soprattutto al senatore Zancan – che non c'è assolutamente una marcia indietro da parte del Governo. Mi pare anzi che proprio il numero piuttosto elevato di emendamenti presentati dal relatore e il numero di emendamenti presentati dalla minoranza che sono stati approvati, siano la prova che il Governo è animato dall'intenzione di varare un testo che sia il più efficace possibile.

Ricordo anche – mi pare che ciò non sia stato rammentato in quest'Aula stamattina – che l'azione disciplinare che viene avviata dal Mini-

stro non è legata anche alla sentenza, la quale è sempre nelle mani del Consiglio superiore della magistratura.

Da questo punto di vista credo che le garanzie siano anche eccessive. Ricordo che negli ultimi due anni il Ministro ha sollevato 91 azioni disciplinari che hanno avuto l'esito di due ammonimenti e tre censure. Mi pare che ciò si possa leggere in due modi: uno malizioso, che il Consiglio superiore della magistratura eserciti rispetto al Ministro una fortissima azione di autotutela; l'altro, che i magistrati dell'ispettorato hanno evidentemente dei metri di giudizio diversi da quelli del Consiglio superiore della magistratura.

Credo, però, che questo sia un tema che comunque nel prosieguo dovremo affrontare (spero, nel corso della legislatura), perché i dati che ho fornito sono la testimonianza che oggi quantomeno l'articolo 107 della Costituzione che dà al Ministro la facoltà di avviare l'azione disciplinare è stato completamente svuotato nella prassi e credo che questo sia un problema che va al di là delle maggioranze contingenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la dichiarazione di voto su questo emendamento è da intendersi sul complesso della materia, anche in relazione alle osservazioni testé formulate dal Ministro, che mi sembrano molto importanti.

Ritengo anche di dover richiamare, proprio per la serietà delle osservazioni che il Ministro ha formulato, un disegno di legge costituzionale recante la mia firma, che cerca di rimuovere alla radice uno dei vizi secondo me ineludibili dell'azione disciplinare affidata al Ministro proponendo, poiché si tratta di competenza affidata dalla Costituzione al Ministro, un organo speciale, un procuratore dell'azione disciplinare (eletto nel caso di quel disegno di legge dal Senato, ma era prima che si parlasse di Senato federale; ora si potrebbe stabilire che venga eletto dall'altra Camera, che secondo la riforma costituzionale dei poteri probabilmente è quella portatrice di interessi nazionali).

Dico questo perché ci sono varie ipotesi sulla scarsa efficacia dell'azione disciplinare, non ultima quella che non il Ministro in persona, ma l'ispettorato, cioè gli uffici del Ministro che promuovono l'azione disciplinare non abbiano chiaro il contesto delle attività e delle iniziative, o che non sappiano svolgere delle attività istruttorie tali da individuare in maniera nitida la violazione disciplinare e da convincere il Consiglio superiore della magistratura.

Vi è anche un'altra imprecisione che circola nella pubblica opinione, certamente non tra questi banchi, sulla quale si costruisce un altro dei

dogmi qui evocati – secondo me del tutto scorrettamente – dal collega Bobbio, cioè una sorta di conflitto e disparità tra magistratura e politica. Vorrei perciò chiarire che la magistratura – lo sappiamo tutti – non ha alcuna impunità o immunità, come non ce l'ha la politica (cioè i parlamentari, perché il presidente di una Regione non ha nessuno scudo normativo) in questo momento. La politica, cioè i parlamentari, sono in questo momento coperti dall'articolo 68 della Costituzione e soltanto dalle norme di applicazione dell'articolo 68, secondo taluni abbastanza generose.

I magistrati non sono solo passibili di azione disciplinare; per ogni fatto costituente reato che essi commettano, sono regolarmente processati, fra l'altro con un meccanismo che di regola dovrebbe essere, almeno in teoria, di maggiore garanzia non per loro ma per i cittadini. Infatti i magistrati non vengono processati dai loro colleghi di ufficio, ma da colleghi territorialmente lontani che si presume conoscano meno le persone e quindi siano ancor più imparziali

Ovviamente questa è la teoria costituzionale e legislativa, tuttavia ciò va detto anche per far comprendere come la funzione disciplinare non sia l'ultima spiaggia, come pare da questo dibattito, ma si incardini all'interno di un sistema ed abbia una sua *ratio* ed una sua motivazione, come non sia l'unico modo per reprimere comportamenti scorretti da parte della magistratura.

Mi consentirà il collega Bobbio, ho sentito molte imprecisioni nella sua esposizione dei problemi di carattere generale, che non desidero affrontare sotto un profilo politico, ma sotto un profilo giuridico. Intanto, insistentemente si ripete che la magistratura, come il legislativo, è un potere. Ai sensi della nostra Costituzione (ritengo anche qui di dire cose ovvie, che però non sono state dette allo stesso modo) la magistratura è un ordine. Noi siamo un potere, il potere legislativo, la magistratura è un ordine. E non a caso lo è, tanto è vero che noi abbiamo scelto questa strada. Avremmo potuto costruire la magistratura come un potere se fossimo stati un Paese di *common law* nel quale la magistratura è elettiva e risponde anch'essa direttamente al popolo.

Noi abbiamo scelto la magistratura funzionariale, la magistratura continentale; è una magistratura di impiegati del popolo, non di eletti dal popolo, o di persone che si devono meritare la fiducia del popolo. Quindi è malposto ogni problema nel quale specularmente noi ci dovessimo confrontare con la magistratura. È tanto vero questo che parliamo, appunto, di funzione disciplinare.

La funzione disciplinare non si applica al parlamentare, noi non vi siamo soggetti; certo, siamo soggetti alla buona creanza ed ai nostri autonomi Regolamenti, ma non siamo censurabili sotto un profilo disciplinare, mentre ai magistrati si applica la valutazione ed il controllo di professionalità, che a noi non si applica. Una volta per fare i consiglieri comunali si doveva superare la prova di alfabetismo, adesso non c'è neanche più quella; quindi ciascuno di noi politici non deve dare ai cittadini se non la propria disponibilità ad essere eletto. I magistrati no, perché non devono

essere eletti ma devono essere nominati in un certo modo, sulla base di un concorso, e garantire una specifica professionalità.

Detto tutto questo, l'altra imprecisione grave – mi consentirà il collega Bobbio – è che, secondo la sua interpretazione, la sua visione, qualora il magistrato individuasse una incompletezza o una lacuna dell'ordinamento, cioè una mancanza di legge, dovrebbe arrestarsi, cioè impedirsi di dare giustizia, e segnalare la cosa non sappiamo bene a chi. Questa sì, caro collega Bobbio, è una forma di interpretazione creativa delle norme, quella che lei oggi ci ha, diciamo così, servito in Aula!

Il magistrato deve dare giustizia, per il principio di completezza dell'ordinamento, per il principio dell'applicazione analogica della legge, per il principio cioè che non esiste fattispecie che la nostra magistratura (*Richiami del Presidente*) non debba e non possa regolare.

PRESIDENTE. Senatore Cavallaro...

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Ho finito.

PRESIDENTE. Anche perché lei sta ampiamente parlando su un altro emendamento.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Sto intervenendo in dichiarazione di voto generale.

PRESIDENTE. Ho capito, ma qui stiamo parlando di un emendamento, non di tutto il mondo.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Concludo dicendo che, anche sotto questo aspetto, peraltro già con la faticosa introduzione in più punti di molte clausole che contraddicono il principio di tipicità, io penso che noi ci potremmo ben accontentare di introdurre il principio della tipicità delle sanzioni disciplinari, essere molto rigorosi e prudenti nell'introduzione delle fattispecie che danno luogo alla sanzione disciplinare e soprattutto non inserire nulla che in qualche modo abbia contatto e contagio con l'esercizio della giurisdizione, la quale è retta da ben altre regole e non deve mai, in nessun modo essere in commistione o in collisione con la sanzione disciplinare. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Sull'emendamento 7.101 è stata accolta la richiesta del relatore di un nuovo testo, sul quale il suo parere immagino sia favorevole.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.101 (testo 2), presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

**È approvato.**

Si intende quindi ritirato l'emendamento 7.500, mentre l'emendamento 7.103 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.104, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.105, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.106, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.501 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.502, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.107, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.108, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.109, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.110 (testo 2), presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

**È approvato.**

Sull'emendamento 7.111 è stato avanzato un invito al ritiro. Senatore Moncada, accetta tale invito?

MONCADA (*UDC*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.112, identico agli emendamenti 7.113, 7.114 e 7.115.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, ringrazio anzitutto il Gruppo di Alleanza Nazionale che ha ceduto, per l'esattezza degli Uffici, tredici minuti al mio Gruppo.

Il comma 1, lettera *c*), numero 9), disciplina i rapporti tra magistratura e vita politica. È un tema di straordinaria importanza, che noi dobbiamo valutare non solo nel testo già proposto, ma anche nel testo del nuovo emendamento (così almeno ne trattiamo una volta sola) 7.507 del relatore, che tende sostanzialmente a sanzionare disciplinarmente l'iscrizione, l'adesione sotto qualsiasi forma e la partecipazione all'attività dei partiti politici (se ho ben compreso, ma credo di aver compreso esattamente).

Signor Presidente, signori colleghi, cosa significa allora adesione all'attività dei partiti politici? Siccome il relatore non ha neanche avuto «il ben dell'intelletto» (mi scusi per l'espressione, ma è dantesca) di aggiungere la parola «pubblica» alla parola «adesione», allora, signor relatore, signor Governo, signori senatori, supponiamo che un magistrato, all'interno di un talamo – legittimo o no – manifesti simpatia, adesione al raggruppamento politico dell'attuale Presidente del Consiglio e succeda poi (come succede spesso nelle faccende tra uomo e donna) che il buon rapporto che ha portato entrambi dentro il talamo si rompa e si spezzi, così che il coniuge, per vendetta, denunci l'adesione del magistrato, avvenuta all'interno del talamo, ad un certo raggruppamento politico, dando luogo, quindi, ad un procedimento disciplinare.

Mi basta questo esempio per dirvi quale intrusione attui tale norma nella vita privata del magistrato e quanto poco essa risponda ad un magistrato che sappia giudicare la vita, perché ad essa partecipa, che non sia un ectoplasma chiuso sulle carte, che (come tutti gli ectoplasmici chiusi sulle carte) non capisca l'umanità, il mondo e la vita, in buona sostanza.

Quindi credo, signor relatore, che ella voglia ripensare, e con ella il Governo e la maggioranza, di aggiungere quantomeno la parola «pubblica» alla parola «adesione» ai partiti politici, altrimenti non potremo

consentire a quella delazione che sarebbe assolutamente non commendevole e disdicevole.

Credo che soltanto l'iscrizione ai partiti politici crei vincoli, come già dicevano i nostri costituenti, ma non l'adesione, che non crea alcun vincolo: un magistrato va a votare e deve avere delle idee in politica. È soltanto l'iscrizione ai partiti politici che blocca e vincola, e quindi può dar luogo a quella carenza di libertà e di autonomia che deve esservi per i magistrati.

Ritengo, sotto questo profilo, che l'emendamento soppressivo in votazione sia la miglior soluzione. In ogni caso, attendo la modifica dell'emendamento 7.507 (testo 2) presentato dal relatore.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Zancan, anche se – pure qui – forse siamo andati un po' fuori tema.

Metto ai voti l'emendamento 7.112, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.113, presentato dal senatore Zanda, 7.114, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, e 7.115, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.116, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.503, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.117, 7.718 e 7.119.

Metto ai voti l'emendamento 7.120, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.504 (testo corretto), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.121, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.505 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.122, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.506, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.123.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, torniamo ad una questione particolarmente rilevante, sulla quale si è già espresso il collega Bobbio, rendendo note opinioni più che rigorose (nel qual caso sarei stato d'accordo), direi rigide sulla previsione, anche se essa viene riproposta con formulazione diversa all'Assemblea.

Superando anche i problemi sollevati da alcuni colleghi dell'opposizione sulla possibile costituzionalità di questa previsione, credo si possa accedere all'idea che il magistrato non debba essere iscritto a partiti politici, ma ritengo che oltre questo tipo di previsione non si possa andare.

Infatti, è così ampia la gamma dei comportamenti, delle scelte, degli interessi che un magistrato può manifestare nei confronti dei fermenti della società civile e delle trasformazioni anche del suo lavoro e della società con la quale entra in contatto in virtù della sua funzione, che andare oltre il divieto di iscrizione ai partiti politici e immaginare che la stessa adesione a movimenti che non siano dichiaratamente ed esclusivamente politici possa essere preclusa ad un magistrato significa decidere che un magistrato non può nemmeno interessarsi a questioni che magari in un primo momento (lo vorrei sottolineare, perché poi si procede con l'accetta a decidere come valutare i contesti) possono interessare cittadini non schierati politicamente, mentre poi, nei mesi successivi, da quell'interesse e da quel fermento generale che è presente nella società, precipita la costituzione di un movimento, che invece ha una natura più squisitamente politica.

Allora, siccome nella nostra storia ci sono stati di questi casi, cioè movimenti molto trasversali che alla fine si condensano in movimenti politici più precisi, con orientamenti ideologici, credo che il fatto di aver partecipato ad iniziative, occasioni od assemblee che quella intenzione non avevano possa essere poi pregiudicato dalla loro trasformazione successiva. Starei molto attento perché un magistrato, a questo punto, non solo ha il divieto di prendere parte alla lotta politica, e lo considero giusto, ma anche il divieto di partecipare ai grandi fermenti, ai grandi cambiamenti del mondo, vedendosi così preclusa anche la sua stessa curiosità culturale nei confronti del mondo che lo circonda e non penso che questo sia un bene.

Questa è la ragione per la quale abbiamo proposto che a quella previsione ci si fermi e non si vada oltre, per non colpire – qui sì – dei diritti che sono costituzionalmente garantiti e il cui esercizio non pregiudicherebbe l'imparzialità e nemmeno l'apparenza di imparzialità del magistrato. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Battafarano*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.123, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.507/1 (testo 2), presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.507/2 (testo 2).

### Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

LONGHI (*DS-U*). Signor Presidente, il senatore D'Onofrio vota per tre.

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, guardi il senatore D'Onofrio che vota per tre!

PRESIDENTE. Senatori segretari, segnalate qualcosa? (*La senatrice segretario Dentamaro indica il banco dove siede il senatore D'Onofrio. Proteste dai banchi dell'opposizione. Il senatore D'Onofrio disinserisce una tessera*). Se i colleghi rimanessero in Aula sarebbe sicuramente meglio.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,43, è ripresa alle ore 12,06).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 7.507/2 (testo 2), presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.507 (testo 2).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo l'attenzione del relatore e dei colleghi su questo emendamento giacché la nuova stesura, ovviamente diversa dall'originaria, tiene conto di alcune nostre osservazioni critiche, ma conserva aspetti a mio avviso meritevoli di analisi. La mia valutazione circa l'ultima stesura dell'emendamento è la seguente: esso, nel formulare un divieto e nell'individuare una fattispecie di illecito disciplinare, ricorre a due formulazioni vaghe, elastiche ed estensibili.

La prima è quella che affianca all'iscrizione o all'adesione a partiti politici anche il divieto di partecipazione, in qualsiasi forma. Mi domando in che cosa si concretizzi la partecipazione come atto distinto dall'iscrizione o dall'adesione. È evidente che la partecipazione avviene a seguito dell'iscrizione ad un partito ed allora o si ha partecipazione nell'ambito di un rapporto già stabilito con il partito attraverso l'iscrizione oppure la partecipazione di cui si parla non può che indicare singole attività che possono consistere anche nell'essere presenti ad una iniziativa del partito.

È evidente che questa ipotesi, la partecipazione, che non si concretizza e non presuppone l'iscrizione ma che invece si risolve nell'intervento ad una iniziativa di un partito, non rientra nelle possibilità di limitazione attraverso la legge che sono legittimate dall'articolo 98, terzo comma, della Costituzione. Infatti l'articolo 98, terzo comma della Costituzione dice che: «Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati (...)» e successivamente vengono menzionate altre categorie.

Il riferimento pertanto è chiaro e tassativo al diritto di iscriversi ai partiti politici. Come possiamo noi con legge ordinaria limitare il diritto dei magistrati a compiere attività che possano concretizzarsi anche soltanto nell'intervento ad una assemblea e nella presenza ad una iniziativa di qualsiasi genere promossa da un partito?

A mio avviso, anche l'altra formulazione pone problemi analoghi. Mi riferisco cioè a quella parte dell'emendamento del relatore che considera e

qualifica come un illecito disciplinare l'iscrizione e la partecipazione in qualsiasi forma non solo a partiti ma anche a movimenti politici.

Richiamo ancora una volta l'attenzione sul fatto che l'articolo 98, terzo comma, della Costituzione contempla la possibilità di limitazione attraverso la legge al diritto di iscriversi ai partiti politici. Quando si parla nell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione di partiti politici evidentemente si fa riferimento alla figura scolpita nell'articolo 49 della stessa Costituzione, ove per partiti politici si intendono determinate, specifiche strutture associative, associazioni che consentono di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Cosa sono allora i movimenti politici ai quali l'emendamento del relatore fa riferimento? Se non si identificano con i partiti politici esse sono associazioni di vario genere che possono rappresentare segmenti dell'opinione pubblica, in grado di organizzare cittadini per il perseguimento di fini che riguardino la loro vita associata.

Quando parliamo di movimenti politici – e la letteratura politologica riferisce questa locuzione anche a organizzazioni labili che nascono intorno ad una rivendicazione, intorno ad un obiettivo relativo alla vita di taluni cittadini – parliamo di una situazione e di possibili fattispecie che ricadono pienamente nella previsione dell'articolo 18 della Costituzione, secondo il quale «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (...)».

Dunque l'articolo 18 della Costituzione garantisce alla generalità dei cittadini la libertà di associazione e in questo modo garantisce alla generalità dei cittadini la libertà e il diritto di partecipare a movimenti che perseguano scopi i quali, nella misura in cui vanno oltre la cerchia della vita individuale, possono e debbono essere definiti come scopi politici.

Signor Presidente, trovo ancora una conferma di questa mia opinione nel secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione, il quale proibisce le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Le associazioni che perseguono scopi politici sono quindi lecite e garantite dalla Costituzione; si tratta di figure che ricadono nell'ambito della libertà di associazione tanto che il divieto costituzionale interviene soltanto quando esse si valgono di mezzi militari. Quando parliamo di movimenti politici, parliamo di associazioni; quando parliamo della partecipazione a movimenti politici, parliamo dell'esercizio del diritto di associazione garantito dall'articolo 18 della Costituzione. Per introdurre con legge ordinaria limitazioni a tale diritto sarebbe necessaria una previsione in Costituzione analoga a quella che introduce e legittima la possibilità di limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti.

Queste considerazioni mi inducono a ritenere che le formulazioni dell'emendamento del relatore nell'ultima stesura pongano seri problemi di costituzionalità. Invito perciò il relatore a riconsiderare la questione.

Signor Presidente, le anticipo che, se il testo dell'emendamento resterà immutato, stiamo valutando l'ipotesi di chiedere un voto segreto su

una questione che consideriamo particolarmente rilevante. (*Commenti dal Gruppo FI*).

Mi sia consentito, infine, formulare un giudizio politico. Quando si usano formule così elastiche in materia di responsabilità disciplinare, è evidente che si crea un ampio ventaglio di possibilità di intervento da parte del titolare dell'azione disciplinare e, segnatamente, da parte del Ministro della giustizia. Si creano cioè le condizioni per una serie di procedimenti disciplinari, magari destinati a concludersi con assoluzioni ma che hanno – se immaginiamo l'applicazione della norma in linea con gli indirizzi di politica del diritto propri di questo Governo e dell'attuale Ministro della giustizia – una forte valenza intimidatoria nei confronti dei magistrati.

Invitiamo il relatore a riconsiderare la questione e ci riserviamo di chiedere il voto segreto in modo tale che l'Assemblea possa valutare, secondo i termini del Regolamento, una questione che investe problemi e valutazioni di costituzionalità relativi all'esercizio di diritti di libertà. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Riassumo rapidamente la differenza che è stata sottolineata: una cosa è l'iscrizione, altra cosa è la partecipazione; una cosa è il partito, altra cosa è il movimento.

Per quanto riguarda i partiti vi è una norma costituzionale molto precisa, la nozione di movimento è invece molto più elastica, più labile. Ad esempio, il movimento per l'estensione del suffragio ebbe una valenza e una finalità politica; sarebbe stata storicamente preclusa l'adesione di un magistrato a tale movimento? No, perché si trattava di movimento teso all'ampliamento di diritti politici. Penso che occorra riflettere, se il relatore ritiene di esprimere la sua valutazione.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, intervengo sulla scorta della sua dichiarazione. Sarà giusto lasciare alla Camera la possibilità di approfondire ulteriormente il tema, ma vorrei nuovamente richiamare l'attenzione sul fatto che, non casualmente, tutti i colleghi dell'opposizione richiamano l'attenzione sull'articolo 98 della Costituzione, ben consapevoli che, se ci si limitasse a quella norma o se la norma in approvazione si richiamasse soltanto ad essa, si potrebbe nutrire qualche perplessità sul sistema.

È però del tutto evidente che non sono in discussione i diritti costituzionali, né il rapporto o la possibilità di interazione a livello costituzionale fra diritti di libertà in genere e l'articolo 98. È in discussione invece la volontà di tutelare la lettera e il contenuto dell'articolo 98 e soprattutto di garantire altri valori costituzionali, riguardanti i magistrati ma anche i

cittadini, che nella fattispecie devono ritenersi prevalenti: autonomia, indipendenza, imparzialità del magistrato.

PRESIDENTE. Allora, lei lascia inalterata la previsione?

BOBBIO Luigi, *relatore*. Chiaramente nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Certo, nel testo riformulato: «l'iscrizione, l'adesione o la partecipazione sotto qualsiasi forma a partiti o movimenti politici».

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, le mie considerazioni – come il relatore ha colto – si riferivano puntualmente a quest'ultima ste-sura che consideriamo non accettabile e che pone problemi di costituzionalit . Per questo mi permetto di chiedere ai colleghi l'appoggio necessario perch  si possa ottenere da parte del Presidente che sia disposto il voto segreto su questo emendamento.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolt .

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la questione avanzata dal senatore Massimo Brutti ci appare di particolare rilevanza; egli l'ha posta in modo molto chiaro e del resto anche lei, signor Presidente, l'ha rias-sunta in termini estremamente comprensibili.

Ho poco da aggiungere a quello che gi  il collega Massimo Brutti e lei avete affermato, se non la nostra personale e specifica preoccupazione in ordine ad un dispositivo di legge che appare avere tutti i crismi della incostituzionalit .

Poich  questo Parlamento ha gi  avuto modo di scontrarsi con i prin-cipi della Costituzione attraverso alcune interpretazioni piuttosto – di-ciamo cos  – disinvolute, penso che dovremmo trarre tesoro da questa espe-rienza ed essere particolarmente cauti nel nostro lavoro futuro.

Questo   uno di quei passaggi che ci impongono tale cautela. Infatti – e lo riassumo per l'ennesima volta – i principi fondamentali contenuti nella Costituzione all'articolo 18 affermano che i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazioni per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale:   la libert  di associazione che va di pari passo con la libert  di espressione del proprio pensiero e con la libert  di articolazione della propria azione politica nell'ambito del corpo sociale.

Ora, questo principio fondamentale della Costituzione, ribadito nel Titolo IV dove si definiscono i rapporti politici, trova una sua esplicita li-mitazione all'articolo 98, gi  richiamato dal collega Dalla Chiesa.  

chiaro che il principio generale può trovare delle limitazioni ed è chiaro, come afferma il relatore, che queste limitazioni possono avere la loro giustificazione nella necessità di salvaguardare altri principi.

L'esempio classico lo abbiamo laddove si sancisce il diritto per il cittadino di accedere all'elettorato passivo e però si stabilisce che la legge può limitare tale diritto stabilendo cause di ineleggibilità o di incompatibilità, è il caso tipico. Però, è altrettanto chiaro che dove c'è l'affermazione di un diritto generale soltanto la Costituzione può definire la limitazione dello stesso e la limitazione che la Costituzione stabilisce al diritto di partecipazione all'azione politica è estremamente articolata e specifica: è l'iscrizione al partito politico, e da questa specificità non possiamo uscire con una legge che non abbia il rango di legge costituzionale.

Quindi, io accompagno la preoccupazione del mio Gruppo, del Gruppo della Margherita, a quella già espressa dai colleghi e raccolta dal Presidente, e prego che su questo ci sia una riflessione più attenta. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, colleghi, al di là di questi giusti e giustificati contorsionismi sull'interpretazione della costituzionalità o meno della norma proposta, essendo io, come è noto, un analfabeta dal punto di vista delle leggi dell'ordinamento giudiziario – dato che svolgo tutt'altro lavoro, pur essendo stato investito del ruolo di commissario nella Commissione giustizia – sono probabilmente abituato a vedere le cose in modo semplice, pur se forse interpretabile come semplicistico.

E allora, quando si propone una norma, penso che bisogna prefiggersi degli obiettivi. Gli obiettivi che abbiamo sentito in questa discussione sono fra loro assolutamente alternativi: il senatore Brutti attribuisce l'obiettivo di limitare la libertà di associazione, comunque una libertà costituzionalmente garantita, dei magistrati; il senatore Bobbio ha dato delle spiegazioni molto diverse. Io parto da un punto di vista differente: parto dal punto di vista di che cosa si vuole ottenere.

Secondo me si deve ottenere che il cittadino percepisca il giudice, colui che lo giudica in base alle leggi, come terzo ed imparziale. A questo punto, non vedo il rischio di limitare, neppure raramente, la libertà costituzionalmente garantita. In primo luogo perché, come sappiamo, i magistrati vengono poi giudicati da se stessi, o comunque da propri delegati eletti al Consiglio superiore della magistratura, e di conseguenza con la valutazione di una terza figura. Se non viene poi dato un giudizio di merito sull'appartenenza o meno, o un giudizio che comporti una sanzione disciplinare, non vedo come possa esserci tale limitazione.

La domanda che dobbiamo porci è che cosa vogliamo privilegiare tra un aspetto e l'altro: se è il cittadino che deve vedere il giudice in un certo modo, o se è il giudice che deve comportarsi, al di là della sanzione, in un

certo altro modo. Dal mio punto di vista, dal punto di vista di chi ha intrapreso il percorso di questa profonda riforma dell'ordinamento giudiziario, dobbiamo garantire ai cittadini di vedere la magistratura in una certa ottica.

Si farà in modo di non andare a ledere nessun diritto, soprattutto quelli costituzionalmente garantiti, ma se noi con questa riforma non arriviamo ad un'azione e una chiarezza di questo tipo, forse sarebbe stato meglio non affrontare questo argomento, lasciando le cose come prima. Si sarebbe potuto, come è stato fatto nella scorsa legislatura, intervenire su tutto con una serie di riforme perché niente cambiasse.

Noi almeno agli occhi dei cittadini dobbiamo dimostrare che è convinzione di questo Governo e di questa maggioranza garantire, sì, quanto è previsto dalla Costituzione, ma garantire anche il cittadino e renderlo più sereno davanti a chi lo deve giudicare. (*Applausi dal Gruppo LP*).

CONSOLO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (*AN*). Signor Presidente, colleghi, sarò assai breve. Io comprendo le osservazioni avanzate dal senatore Brutti e il richiamo vuoi all'articolo 98, vuoi all'articolo 18 della Costituzione.

Qui non si tratta di vietare dei diritti costituzionalmente garantiti: si tratta di gradare i vari concetti costituzionalmente garantiti, che vogliono il magistrato non solo soggetto esclusivamente alla legge, ma assolutamente indipendente.

Ora io mi chiedo e vi chiedo, colleghi, con grande serenità: un magistrato che appartenga a un movimento politico, prescindendo dall'iscrizione a un partito politico, e che manifesti apertamente le sue opinioni politiche, come può, oltre che essere, apparire imparziale al cittadino? Credo che questo sia il senso di quest'emendamento del relatore, il quale (lo sottolineo, colleghi) oltre a essere un parlamentare è un magistrato, quindi un intraneo all'ordinamento giudiziario e quindi, con quella particolare sensibilità che gli deriva dall'appartenenza alla magistratura, può aver colto questo problema.

E non si dica che l'articolo 98, terzo comma, della Costituzione è limitativo esclusivamente rispetto all'iscrizione, perché qualcuno può fondare un partito politico e non iscriversi ad esso e quindi, con un'interpretazione restrittiva del citato articolo 98, terzo comma, gli può appunto essere consentito di fondare un partito politico senza iscriversi al medesimo.

Il magistrato, come io lo giudico, dev'essere ed apparire imparziale, quindi non credo (e si vedano sul punto anche i lavori preparatori alla Costituzione e quello che dicevano i costituenti, che assai più di noi sapevano in materia) che questa norma sia limitativa del precetto costituzionale. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC*).

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Signor Presidente, vorrei invitare l'opposizione a leggere la Costituzione nella sua complessità, perché il limite della partecipazione dei magistrati ad un'attività politica o associativa, così come contemplato nell'emendamento del senatore Bobbio, sta proprio nel principio costituzionale della salvaguardia dell'indipendenza della magistratura.

Non si tratta quindi (vorrei invitare i colleghi a leggere bene la Costituzione) di negare in questo caso il libero esercizio dei diritti politici, ma di garantire semplicemente il cittadino circa quell'indipendenza, autonomia e terzietà che i giudici rivendicano per sé. Il cittadino non deve mai essere messo nelle condizioni di poter contestare il lavoro del magistrato ritenendo che la giustizia sia diversa a seconda del colore politico di appartenenza.

Non si può pretendere di schierarsi apertamente, manifestando in pubblico, sui *media* il proprio credo politico e poi proclamarsi indipendenti. Sta qui la vera contraddizione: bisogna anche apparire indipendenti, non solo dire di esserlo. (*Applausi dei senatori Travaglia, Carrara e Salzano*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, testé avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### *Votazione a scrutinio segreto*

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.507 (testo 2), presentato dal relatore.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, in relazione alla votazione testé svoltasi vorrei segnalare che per un errore la mia scheda non è

stata correttamente inserita nel rilevatore, dunque penso che il mio voto non risulti; se così fosse, vorrei che risultasse la mia partecipazione al voto, naturalmente essendomi espresso conseguentemente a quanto avevo preannunciato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Massimo Brutti.

A seguito della votazione dell'emendamento 7.507 (testo 2) risultano preclusi gli emendamenti da 7.124 a 7.130.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.508/1.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 7.508/1 non ha effetti epocali, però rappresenta un contributo a cercare di contenere i tanti danni che questo provvedimento – a mio giudizio – comporterà quando diverrà legge.

Sinteticamente ricordo che ci muoviamo nell'area del disciplinare, un settore estremamente delicato, in relazione al quale è avvertita largamente – anche da parte di chi parla – l'esigenza di un intervento, che deve essere soprattutto caratterizzato dall'abbandono delle generiche previsioni che in tema di responsabilità disciplinari dominano l'ordinamento giudiziario vigente per puntare verso quella che, con brutta parola che devo però usare, viene definita tipizzazione dell'illecito disciplinare. Credo sia un tema su cui è difficile registrare dissensi. Questa parte del disegno di legge di delega al Governo si muove in quella direzione.

L'emendamento del relatore, rispetto al quale il mio subemendamento interviene con un tentativo di correzione, cita testualmente una ipotesi di numero 6-bis) da aggiungere all'attuale previsione. (*Commenti del ministro Castelli*).

Mi ero davvero rallegrato della notizia che il Ministro avrebbe votato a favore del mio subemendamento, ma ovviamente ci eravamo capiti male.

L'emendamento del relatore ha un suo pregio, signor Ministro. Lo cito testualmente, in quanto si tratta di una previsione che sarà poi concretamente formulata in sede di esercizio della delega che prevede, come ipotesi di illecito disciplinare, «ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato,»; sin qui sono d'accordo, ma l'emendamento a questo punto prosegue con la seguente dizione «anche sotto il profilo della mera apparenza;».

Questa aggiunta svislisce la chiarezza che è certamente insita nella prima parte dell'emendamento del relatore, gliene do pienamente atto. Infatti, se cominciamo a discutere della mera apparenza reinseriamo un rischio che ci allontana da una tipizzazione e ci riporta a far rivivere criteri elastici eccessivamente legati ad interpretazioni più o meno benevole ma possibilmente anche malevole, non possiamo mai escluderlo *a priori*.

Mi limito quindi a suggerire – avevo già annunciato che non si trattava di un subemendamento di portata epocale – di lasciare l'emendamento del relatore così come è concepito; si tratta di una formulazione che, nella sostanza, è da me condivisa perché mi sembra che si muova proprio nell'alveo di una progressione di certezza anche per il magistrato di quello che egli può fare e di quello che egli non deve fare pena la sanzione disciplinare. Eliminerei però il riferimento alla mera apparenza perché francamente mi sembra sia un modo per annacquare la bontà intrinseca dell'emendamento proposto dal relatore.

Chiedo quindi ai colleghi della maggioranza di approvare il mio subemendamento. Se così sarà, ciò che rimane dell'emendamento del relatore è certamente un contributo alla precisazione di ciò che è dal punto di vista disciplinare rilevante e non invece di quello che può diventare rilevante solo attraverso una interpretazione elastica del concetto di mera apparenza.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intende intervenire.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Il parere rimane contrario. Vorrei soltanto evidenziare il fatto – che certo non sarà sfuggito al senatore Ayala – che l'emendamento 7.508 da me presentato, che fa seguito all'emendamento in questione, è stato riformulato eliminando la parola «mera», anche se il riferimento all'apparenza resta, perché secondo me è necessario per tutto quanto si è detto nella precedente discussione.

Effettivamente, senatore Ayala, il dato di «mera apparenza», che avrebbe potuto ingenerare letture capziose, è stato eliminato. Rimane soltanto il riferimento all'apparenza.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, ne prendo atto. Secondo me è già un passo avanti: abbiamo codificato il caso della moglie di Cesare, il cui problema non era di essere fedele a Cesare ma di apparire tale. Io avrei tolto completamente il riferimento all'apparenza. Comunque, un leggero passo avanti è stato fatto. Il mio dissenso, però, rimane fermo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.508/1 (testo 2), presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.508 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.131, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, identico all'emendamento 7.132, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.133, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.134, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.135, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.509, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.136, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.137, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.510, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.138, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.139.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, un brevissimo intervento anche questo di natura non epocale. Nel disegno di legge al nostro esame all'ar-

articolo 7, lettera l), numero 1), si prevede testualmente: «sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave». Francamente qui si tratta dell'eccesso opposto rispetto al precedente emendamento. Si parla di una interferenza abituale: chi stabilisce quando si è ripetuta tante volte da poter assurgere alla caratteristica di abituale?

Vedo finalmente, e me ne compiaccio, segni di assenso da parte del relatore e del senatore Centaro.

Suggerisco di sostituire la parola «abituale» con l'altra «ripetuta»; ciò sta a significare che pur non dramatizzando un unico intervento del capo ufficio non possiamo aspettare che esso venga ripetuto tante volte quante necessarie (e poi, necessarie rispetto a chi e a che cosa?) per poter diventare abituale; ci deve bastare che si tratti di un intervento che venga ripetuto e non sia occasionale. Tra l'occasionalità e l'abitualità, anche dal punto di vista tecnico-giuridico di normazione di chiarezza credo sia opportuno far riferimento al ripetuto comportamento.

Penso che questo emendamento, finalmente, sarà approvato, dal momento che il relatore dice di condividerlo; grazio quindi i colleghi di ulteriori argomentazioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi nuovamente sull'emendamento in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.139. Le argomentazioni illustrative del senatore Ayala hanno fatto ampiamente breccia!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.139, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.140, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.141, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.142, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 7.511, 7.143, 7.144, 7.512 e 7.513 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, noi abbiamo contrastato questa legge con tutte le energie possibili e anche, credo, con grande rigore e contrasteremo anche questo articolo, che ritengo fondamentale e decisivo.

Vorrei illustrare, sia pure brevemente, quali sono i problemi, che sono soprattutto legati ai criteri di valutazione della norma e alla gerarchia nella esegesi, nell'interpretazione.

All'articolo 7, comma 1, lettera c), numero 10), si afferma: «fermo quanto previsto dai numeri 3) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di valutazione del fatto e delle prove;». Escludendo che la valutazione della prova possa in qualche modo interferire o interloquire con un'azione disciplinare, rimane tuttavia il problema di vedere cosa prevedono i punti 3) e 9). Essi, come lei ricorderà, sono stati oggetto di una discussione assai ampia: si trattava della interpretazione creativa, che poi è stata modificata con l'emendamento 7.503 del relatore. In quest'ultimo si afferma: «9) l'adozione di atti e provvedimenti il cui contenuto palesemente e inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della legge (...)».

Vorrei soffermarmi brevemente proprio sull'espressione «volontà della legge». Signor Presidente, provengo da un'università come quella di Camerino, dove ha insegnato, e peraltro è anche nato, Emilio Betti, il primo e forse più grande studioso che ha introdotto il tema dell'interpretazione nelle nostre università. E a lui, naturalmente, voglio ispirarmi.

Un punto fermo è che non esiste nessuna gerarchia nell'interpretazione della legge, se non partendo dalla lettera della legge stessa.

Si è discusso a lungo in dottrina se la *voluntas* del legislatore possa essere tenuta presente o meno nell'interpretazione della norma; giammai pensare che la volontà del legislatore sia gerarchicamente anteposta ad ogni altra forma di interpretazione. Quindi, questo richiamo alla volontà della legge mi sembra veramente un tornare indietro.

Nel corso di queste lunghe discussioni abbiamo espresso l'accusa seria, forte e documentata che il Governo voglia far retrocedere la nostra civiltà giuridica a quella degli anni Cinquanta. Mi è venuto il dubbio però che si voglia tornare ancora più indietro. Infatti, la formulazione di questo emendamento mi ha ricordato l'articolo 12 del decreto 16-24 agosto 1790 dell'Assemblea con il quale il Governo dei giacobini stabilì che i tribunali dovevano rivolgersi al corpo legislativo ogni qualvolta ritenessero necessario interpretare una legge. In quel contesto storico si trattava certamente di un passo rivoluzionario, di straordinaria rilevanza; pensiamo solo a cosa fosse la magistratura: *la bouche de la loi*, il magistrato del re.

Il richiamo democratico alla necessità di rifarsi alla volontà del legislatore e quindi al corpo legislativo allora aveva una sua giustificazione storica. Oggi è veramente inconcepibile pensare di fissare una gerarchia nella esegesi delle norme. Il principio che abbiamo conquistato nel corso di questi decenni, dal punto di vista dottrinario innanzitutto, è stato proprio la libertà dell'interprete, naturalmente fino all'interpretazione abnorme; ed è quando è al di fuori della legge che viene colpita da sanzione l'attività del magistrato. Essa, invece, è svincolata da ogni forma di previsione e di inquadramento della gerarchia nella esegesi della norma.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, le ricordo che tra un minuto e mezzo il tempo complessivo a disposizione del suo Gruppo terminerà.

CALVI (*DS-U*). Mi consenta allora di concludere in modo molto sintetico. Mi spiace davvero che mi sia rimasto così poco tempo perché si pone un problema molto serio: quello del rapporto tra l'interpretazione della norma e la responsabilità disciplinare. Avrei voluto fare un richiamo più cogente e più forte alle scelte che il Costituente volle fare istituendo il Consiglio superiore della magistratura quale organo garante dell'autonomia interna ed esterna, stabilendo un rapporto forte tra l'eguaglianza davanti alla legge – principio inderogabile – e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

La conseguenza di questa asserzione è che il giudice è soggetto soltanto alla legge e che i magistrati si distinguono solo per le funzioni, esercitando un potere senza timore di punizioni e senza speranza di premi; esercitando le proprie funzioni in modo assolutamente indipendente. Appena alcuni giorni fa il procuratore generale Favara ha dichiarato che se si contesta il ruolo istituzionale della magistratura si ledono la funzione e i valori della giurisdizione e, quindi, le fondamenta stesse dello Stato democratico. Si tratta di un segno di quanto dannosa sia stata questa campagna prevaricante e proterva attraverso cui la magistratura è stata ripetutamente oggetto di attacchi e di denigrazioni; essa è stata accusata di essere un organismo portatore di vizi, di parzialità, di ignoranza e di nessuna virtù.

Ciò è straordinariamente grave soprattutto quando questa valutazione di ordine politico-culturale si traduce in una sanzione disciplinare nel momento più delicato, vale a dire nell'esercizio fondante il controllo di giurisdizione che è quello dell'interpretazione della norma; questo dovrebbe essere il momento in cui il giudice è il più libero possibile, lontano da qualsiasi condizionamento e ancora di più dalla minaccia di ottenere una sanzione disciplinare qualora si discosti dalla volontà del legislatore. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Margherita esprime un voto contrario sull'articolo 7 del provvedimento e, senza riprendere argomentazioni che sono già state sviluppate nel corso degli interventi precedenti da altri colleghi e dal sottoscritto, credo debba essere sottolineato un aspetto di questa legge che in questo articolo è particolarmente evidente.

La maggioranza ha messo a fuoco alcuni problemi, potrebbe prendersi il merito di averli individuati e risolti in modo conforme alle aspettative e al senso di equità e di giustizia dei cittadini, ma immette nella sua modalità di affrontare questi problemi veri una carica punitiva incomprensibile, o magari comprensibile in base ad una lettura politica che comunque a noi non è vietata, anzi in certi momenti è assolutamente consigliata.

Credo che tipizzare gli illeciti disciplinari, vietare l'iscrizione ai partiti politici, sottolineare la necessità di garantire una maggiore terzietà e imparzialità dei magistrati siano tutti obiettivi condivisibili, e la maggioranza avrebbe potuto portarsi a casa il successo di aver indicato al Paese la propria volontà di garantire per certi aspetti rilevanti una maggiore capacità di funzionamento della giurisdizione.

Ritengo che alcune cose debbano essere indicate e lo farò a titolo esemplificativo. Sono abbastanza d'accordo sul fatto che il magistrato non possa interpretare la legge in modo contrario alla lettera ed anche allo spirito desumibile dal processo di formazione della legge stessa, e su questo credo sia stata introdotta un'innovazione dalla legge di cui stiamo discutendo.

Tornando al contenuto creativo esso non ha nulla a che fare con un orientamento contrario alla lettera e allo spirito della legge. Il contenuto creativo spesso si basa sulle leggi e rappresenta l'introduzione di un elemento di vitalità intellettuale da parte del magistrato nell'atteggiamento complessivo della giurisprudenza rispetto ai fatti che accadono nella società. Il contenuto creativo, che comunque non può offendere lo spirito e la lettera della legge, a me sembra un elemento che cerca di proteggere non già questi ultimi, ma il massimo conformismo possibile da parte di chi è chiamato ad interpretarla.

Mi sembra ancora che vi siano formulazioni molto generiche per riprendere, penalizzare e punire il magistrato per comportamenti che ancora non sono prevedibili. Pensiamo ai comportamenti idonei a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste: non si dice neanche idonei a turbare «concretamente» l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste. Rimанiamo, cioè, nell'ambito di una genericità che consente interventi di tutte le forme. Oppure, quando si parla di ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza, abbiamo pagine di una legge che indicano le violazioni del dovere di correttezza e si pensa che ce ne siano altre ancora che possono essere punite.

A me sembra quindi che questa individuazione di fattispecie ipergeneriche, sulle quali ci si riserva sempre la possibilità di intervenire con la sanzione di comportamenti del magistrato, voglia tenere il magistrato

stesso sotto una spada di Damocle che non è rappresentata da una tipizzazione, perché la genericità è il contrario della tipizzazione.

Voglio infine sottolineare un aspetto che ha qualcosa di involontariamente comico, che è maturato nella nostra discussione. Gli interventi svolti oggi dai colleghi della maggioranza non hanno fatto altro che sostenere la necessità assoluta che il magistrato debba non solo essere, ma anche apparire imparziale e estraneo agli interessi di fazione politica.

Lei, senatore Bobbio, ha fatto un esempio mirabile per sinteticità, indicando come questa esigenza sia sentita così fortemente da poter compromettere l'esercizio di diritti costituzionalmente protetti da parte del magistrato. Ebbene, devo far rilevare al relatore e alla maggioranza che prima delle vacanze di Natale è stato discusso un emendamento, presentato dall'opposizione, che escludeva la possibilità per i magistrati che avessero vestito la casacca di un partito in Parlamento o che si fossero impegnati in una o più campagne elettorali a favore di un partito politico, di tornare ad esercitare le funzioni pregresse. Altro che apparire non al di sopra delle parti! Si tratta di magistrati che per due o tre legislature sono stati dichiaratamente parte politica.

Ebbene, il nostro emendamento è stato bocciato dalla maggioranza, la quale oggi ci viene a dire che il magistrato deve apparire assolutamente imparziale e non può partecipare neanche a una manifestazione culturale di partito, però può fare le campagne elettorali e stare in Parlamento a rappresentare un partito per due o tre legislature, fare le battaglie politiche più dure e poi ripresentarsi candidato e immacolato nel suo distretto a svolgere la funzione di magistrato, magari dopo quindici anni. Vi è o no contraddizione tra il principio enunciato e l'applicazione pratica che trova nella legge? (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e delle senatrici Donati e Bonfietti*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Dopo l'intervento del senatore Zancan, che invito a contenere il suo intervento, si può procedere alla votazione dell'articolo 7, se sussistono le condizioni. Ha facoltà di parlare, senatore Zancan.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, il senatore Calvi è stato fortunato nei suoi studi universitari e sono stato anch'io molto fortunato perché ho seguito il corso di filosofia del diritto del professore che quest'Assemblea, ieri, ha giustamente commemorato.

Signori senatori, a prescindere dalle idee politiche e dagli schieramenti, non si può scrivere in una norma legislativa che vi è la possibilità di sottoporre a procedimento disciplinare i provvedimenti contrari alla lettera e alla volontà della legge. Nessuno ha mai scritto, pensato, insegnato o sussurrato che esista una volontà della legge. Esiste una *ratio* della legge, ma è cosa tutt'affatto diversa. La legge vive una vita autonoma rispetto alla volontà del legislatore.

CONTESTABILE (*FI*). Chi lo dice?

ZANCAN (*Verdi-U*). Se si chiede al giudice non di interpretare e applicare la legge, bensì di ricercare innanzitutto una volontà della legge che non esiste, e se si sanziona disciplinarmente il giudice che dovesse compiere uno sbaglio in questa ricerca disperata e infruttuosa, allora si unisce all'errore la mancanza assoluta di tecnicità. Possiamo immaginare l'imbarazzo straordinario di fronte al quale si troverà il giudice che, dovendo interpretare la legge, ha un compito di straordinaria importanza e delicatezza.

In secondo luogo, la maggioranza ritiene che la mera adesione ad un movimento politico sia suscettibile di procedimento disciplinare.

Già è stato detto che un movimento politico può essere, per esempio per la soppressione della pena di morte; ora, pensare che un magistrato che firma o si pronunzi contro la pena di morte sia suscettibile di procedimento disciplinare è veramente una straordinaria sciocchezza. Anche ad ammettere, però, in linea di ipotesi non concessa, che questa adesione in qualsiasi forma, anche privata, ad un movimento politico sia suscettibile di procedimento disciplinare, una volta che si inizia il procedimento disciplinare, una volta che si condanna questa persona, qual è la condanna? L'unica condanna conseguente e logica sarebbe l'abiura.

Voi comprendete l'assoluta irrazionalità di tutto questo: voi addirittura chiedereste un'abiura, perché se l'adesione ad un movimento o una permanenza c'è già stata, quel magistrato non può più esercitare una professione per un comportamento che voi ritenete disciplinarmente rilevante, salvo che quella persona che ha aderito a quel movimento non abiura. Allora, ritorneremo ai procedimenti di abiura, ritorneremo ai roghi su cui si brucia chi ha espresso una opinione e questo, in forza di un criterio di indipendenza e di imparzialità che non significa affatto che una persona non abbia le sue idee, la sua vita, la sua partecipazione alla vita sociale. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e della senatrice Bonfietti*).

CONTESTABILE (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Contestabile, tenga presente che, se si va oltre certi tempi, poi devo rimandare la votazione dell'articolo e lei capisce cosa vuol dire votare un articolo ad inizio di seduta, vero?

CONTESTABILE (*FI*). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sull'articolo 7 chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Disegno di legge (2244) fatto proprio da Gruppo parlamentare**

PELLICINI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI (*AN*). Signor Presidente, a nome di Alleanza Nazionale dichiaro che il Gruppo fa proprio il disegno di legge n. 2244, presentato dal senatore Collino e da altri senatori, tra cui io, relativo al riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

### **Mozioni e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,08*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296)**

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

## Art. 5.

**Approvato con emendamenti**

*(Riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua personale responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

*b*) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa delegare, sulla base di criteri predeterminati, uno o più magistrati del proprio ufficio al compimento di singoli atti o alla trattazione di uno o più procedimenti;

*c*) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa determinare i criteri cui i magistrati delegati ai sensi della lettera *b*) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri;

*d*) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica presso il tribunale;

*e*) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso;

f) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al procuratore generale presso la Corte di cassazione;

g) prevedere l'attribuzione al procuratore generale presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione:

1) nei casi di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preliminari, fermo altresì quanto previsto dagli articoli 412, comma 2, 413 e 421-*bis* del codice di procedura penale;

2) nei casi di accertata e grave violazione di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali;

3) nel caso di accertata e grave violazione delle disposizioni, delle procedure e dei provvedimenti in materia di coordinamento nell'ipotesi di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circondari.

## EMENDAMENTI

### **5.100**

BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, AYALA, ZANCAN

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5.101**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) prevedere che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale sia il titolare dell'azione penale.»

---

**5.102**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo,  
FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «esclusivo».*

---

**5.500** (testo 2)

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «presso il Tribunale» nonché la parola: «personale»; sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un magistrato del proprio ufficio alla funzione di vicario, nonché uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;».*

*Alla lettera c), sopprimere le parole: «presso il Tribunale»; alla lettera d), sostituire le parole: «presso il Tribunale» con le seguenti: «ovvero di magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto».*

*Alla lettera e), sopprimere le parole: «presso il Tribunale».*

---

**5.103**

MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,  
MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sotto la sua personale responsabilità», inserire le seguenti: «qualora non designi altri magistrati addetti all'ufficio».*

---

**5.104**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Improcedibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «presso il tribunale», aggiungere le seguenti: «sia coadiuvato da uno o più procuratori aggiunti di cui uno vicario e».*

---

**5.105**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «delegare» con la seguente: «designare», e nella lettera c), sostituire la parola: «delegati», con la seguente: «designati», e la parola: «delega», con la seguente: «designazione».*

---

**5.106**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «delegare», con la seguente: «designare».*

---

**5.107**

AYALA, MARITATI, CALVI, FASSONE, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Precluso dall'approvazione dell'em. 5.500 (testo 2)**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulla base di criteri», aggiungere la seguente: «generali».*

---

**5.108**

ZANDA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «uno o più magistrati del proprio ufficio, al compimento dei singoli atti o alla trattazione di uno o più procedimenti;», con le seguenti: «uno o più magistrati del proprio uf-*

fficio o i Procuratori aggiunti, quando l'ufficio ne sia dotato, al compimento di singoli atti o alla trattazione di uno o più procedimenti o all'organizzazione di singoli settori specialistici.».

---

**5.109**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**5.110**

CALVI, MARITATI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

**Id. em. 5.109**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**5.111** (testo corretto)

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa indicare i criteri cui i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nelle determinazioni relative all'esercizio delle funzioni, con facoltà di revoca in caso di divergenza o inosservanza dei criteri;».

---

**5.112** (testo corretto)

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri» con le seguenti: «con facoltà di revoca in caso di rilevante inosservanza dei criteri generali da parte del magistrato delegato, o di sua grave violazione di legge».*

---

**5.113**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI  
Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**5.114**

BRUTTI Massimo, FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA, ZANCAN

**Id. em. 5.113**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**5.115**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,  
MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) prevedere che qualora un magistrato dell'ufficio intenda richiedere, in procedimenti di particolare rilevanza sociale, e fatte salve eventuali disposizioni specifiche in relazione al singolo procedimento, l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale o incidente in modo grave su diritti reali, il magistrato procedente informi e consulti il capo dell'ufficio».

---

**5.116 (testo corretto)**

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,  
MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa richiedere, in relazione a procedimenti specifici, che il magistrato delegato, il quale intenda formulare richiesta di applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, o incidente in misura grave su diritti reali, previamente informi e consulti il capo dell'ufficio;».

---

**5.117**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «previo» con la seguente: «su».*

---

**5.118**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «assenso», aggiungere le seguenti: «anche verbale».*

---

**5.119**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero del procuratore o dei procuratori aggiunti da lui delegati».*

---

**5.120**

CAVALLARO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7, comma 1, lettera c) numero 6.*

---

**5.121 (testo corretto)**

MARITATI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, CALVI, ZANCAN

**Id. em. 5.120**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7, comma 1, lettera c) numero 6.*

---

**5.122**

BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, AYALA, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**5.123**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «al fine di verificare» con le seguenti: «in sede di verifica» e la parola: «nonché il» con le seguenti: «e del».*

---

**5.124**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).*

---

**5.125**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 2) con il seguente:*

*«2) nei casi di comprovata e grave violazione di norme processuali, dalle quali siano derivate rilevanti conseguenze processuali».*

---

**5.126**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le parole: «anche non».*

---

**5.127**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI  
Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere il seguente numero:*

«3-bis. nel caso di prolungata inerzia nell'esercizio dell'azione penale».

**5.501** (testo 3)

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:*

«g-bis) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

g-ter) prevedere che, nei casi di avocazione continuino ad applicarsi le disposizioni di cui commi 6 e 6-bis dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;».

**ARTICOLI 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 7.****Approvato con emendamenti**

*(Norme in materia disciplinare nonché in tema di situazioni di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni.

*b)* prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che ne compromettano la credibilità o il prestigio;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

*c)* salvo quanto stabilito dal numero 10), prevedere che costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p)*; la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presi-

dente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

6) il tenere rapporti con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e);

7) l'adozione di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dar luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

9) l'attività di interpretazione di norme di diritto che palesemente e inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della legge o abbia contenuto creativo;

10) fermo quanto previsto dai numeri 3) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di valutazione del fatto e delle prove;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità;

4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

5) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

6) l'iscrizione o l'adesione a partiti politici comunque gli stessi siano organizzati, ivi inclusi movimenti o associazioni o enti che perseguono finalità politiche o svolgono attività di tale natura, nonché la partecipazione a loro attività o iniziative di carattere interno ovvero ad ogni altra che non abbia carattere scientifico, ricreativo, sportivo o solidaristico;

7) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria, anche sotto il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità e della terzietà;

e) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l'ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell'anzianità;

4) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l'ammonizione consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non possa essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione semi direttiva sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) le sanzioni di cui ai numeri 3) e 6) siano eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal, numero 2), primo periodo, della lettera c);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

- 8) la scarsa laboriosità, se abituale;
- 9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- 10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;
- 11) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *d*);

*i*) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

- 1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b*), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;
- 2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

*l*) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati;

3) sia rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;

*m*) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera *c*), ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera *d*), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

*n*) integrare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo le norme procedurali che regolano il procedimento disciplinare di cui agli articoli 28 e seguenti dello stesso regio decreto legislativo, in quanto compatibili; prevedere altresì che, in caso di particolare urgenza, il trasferimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; prevedere infine che la causa, anche incolpevole, legittimante l'intervento sia

tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità;

*o)* prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

*p)* ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato.

## EMENDAMENTI

### 7.100

BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, FASSONE, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), al punto 1), sopprimere le parole: «e equilibrio».*

---

### 7.101

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, ZANCAN

#### **V. testo 2**

*Al comma 1, lettera b), al numero 3), sostituire le parole da: «, ancorchè legittimi» sino alla fine del numero con le seguenti: «che compromettano la credibilità personale del magistrato o il prestigio dell'istituzione».*

---

### 7.101 (testo 2)

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, ZANCAN

#### **Approvato**

*Al comma 1, lettera b), al numero 3), sostituire le parole da: «, ancorchè legittimi» sino alla fine del numero con le seguenti: «che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione».*

---

**7.102**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la credibilità o», con le seguenti: «in modo grave».*

---

**7.500**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Al comma 1, alla lettera b), al numero 3), dopo le parole: «credibilità», inserire le seguenti: «, il decoro».*

---

**7.103**

CAVALLARO

**Precluso dall'approvazione dell'em. 7.101 (testo 2)**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «o il prestigio».*

---

**7.104**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «la consapevole», fino a: «dovere di imparzialità», con le seguenti: «l'inosservanza per errore inescusabile dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra rilevante violazione del dovere di imparzialità».*

---

**7.105**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: «ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza».*

---

**7.106**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza semprechè ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei propri doveri d'ufficio».

---

**7.501**

IL RELATORE

**V. testo 2**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere le parole: «, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità».*

---

**7.501 (testo 2)**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: «, e sempre che» con l'altra: «e».*

---

**7.502**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera c), numero 4), sostituire le parole: «l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione», con le seguenti: «il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario, compresa l'assegnazione a sè medesimo e la redazione».*

---

**7.107**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 6).*

---

**7.108**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 6), dopo le parole: «il tenere», aggiungere la seguente: «abituamente».*

---

**7.109**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 7).*

---

**7.110**

MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**V. testo 2**

*Al comma 1, lettera c), numero 7), sostituire la parola: «precostituita», con la seguente: «intenzionale».*

---

**7.110 (testo 2)**

MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera c), numero 7), dopo la parola: «adozione», inserire la seguente: «intenzionale».*

---

**7.111**

MONCADA, IERVOLINO

**Ritirato***Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 9).*

\_\_\_\_\_

**7.112**ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO,  
MALABARBA, SODANO Tommaso**Respinto***Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 9).*

\_\_\_\_\_

**7.113**

ZANDA

**Id. em. 7.112***Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 9).*

\_\_\_\_\_

**7.114**DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI  
Massimo, FASSONE, MARITATI**Id. em. 7.112***Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 9).*

\_\_\_\_\_

**7.115**AYALA, FASSONE, MARITATI, CALVI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,  
MAGISTRELLI, MANZIONE**Id. em. 7.112***Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 9).*

\_\_\_\_\_

**7.116**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,  
MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 9) con il seguente:*

«9) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza inescusabile;».

---

**7.503**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 9) con il seguente:*

«9) l'adozione di atti e provvedimenti il cui contenuto palesemente e inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della legge o costituisca esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero riservata ad altri organi costituzionali».

---

**7.117**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,  
MAGISTRELLI, MANZIONE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), numero 9), sopprimere le parole: «e la volontà» e le parole: «o abbia contenuto creativo».*

---

**7.118**

MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,  
MAGISTRELLI, MANZIONE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), numero 9), sopprimere le parole: «e la volontà».*

---

**7.119**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), numero 9), sopprimere le parole: «o abbia contenuto creativo».*

---

**7.120**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 10).*

---

**7.504** (testo corretto)

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, alla lettera c), al numero 10), dopo le parole: «dai numeri 3)» inserire l'altra: «7)» e dopo le parole: «non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di» inserire le altre: «interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale né quella di».*

---

**7.121**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire la parola: «comunque» con la seguente: «attualmente».*

---

**7.505**

IL RELATORE

**V. testo 2**

*Al comma 1, alla lettera d), al numero 2), sostituire le parole: «a questi consta essere» con l'altra: «sia» e dopo la parola: «abituale» inserire le altre: «professionale o per tendenza», sopprimere la parola: «gravi,» dopo le parole: «per delitti non colposi» inserire le altre: «alla*

pena della reclusione superiore a tre anni» e dopo le parole: «di prevenzione,» inserire le altre: «salvo che sia intervenuta la riabilitazione,».

---

**7.505** (testo 2)

IL RELATORE

**Approvato**

Al comma 1, alla lettera d), al numero 2), dopo la parola: «abituale» inserire le altre: «professionale o per tendenza», sopprimere la parola: «gravi,» dopo le parole: «per delitti non colposi» inserire le altre: «alla pena della reclusione superiore a tre anni» e dopo le parole: «di prevenzione,» inserire le altre: «salvo che sia intervenuta la riabilitazione,».

---

**7.122**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo la parola: «rapporti», aggiungere la seguente: «consapevoli».

---

**7.506**

IL RELATORE

**Approvato**

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: «del dovere di laboriosità» con le altre: «dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3)».

---

**7.123**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) l'iscrizione a partiti politici».

---

**7.507/1** (testo2)

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*All'emendamento 7.507 (testo 2) sopprimere le parole: «l'adesione».*

---

**7.507/2** (testo 2)

MARITATI, CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo

**Respinto**

*All'emendamento 7.507 (testo 2) sopprimere le parole: «o movimenti».*

---

**7.507**

IL RELATORE

**V. testo 2**

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 6) con il seguente:*

«6) l'iscrizione o l'adesione a partiti politici comunque gli stessi siano organizzati, ivi inclusi movimenti o associazioni agli stessi equivalenti, nonché lo svolgimento di attività dirette a realizzarne gli scopi o i programmi;».

---

**7.507** (testo 2)

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 6) con il seguente:*

«6) l'iscrizione, l'adesione o la partecipazione sotto qualsiasi forma a partiti o movimenti politici;».

---

**7.124**

MONCADA, IERVOLINO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), numero 6), sopprimere le parole da: «comunque» a «solidaristico».*

---

**7.125**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), numero 6), sopprimere le parole da: «comunque» fino a «solidaristico».*

---

**7.126**

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), numero 6), sopprimere le parole: «movimento».*

---

**7.127**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), numero 6), sostituire le parole: «che perseguono finalità politiche o svolgono attività di tale natura» con le seguenti: «che svolgono attività politica».*

---

**7.128**

BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, FASSONE, CALVI, ZANCAN

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), numero 6), sopprimere le parole da: «, nonché la partecipazione» sino alla fine del numero.*

---

**7.129**

MARITATI, FASSONE, CALVI, AYALA, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), numero 6), sopprimere le parole da: «nonché la partecipazione» sino alla fine.*

---

**7.130**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), numero 6), sopprimere le parole da: «ovvero ad ogni altra» sino alla fine.*

---

**7.508/1**

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI

**V. testo 2**

*All'emendamento 7.508 sopprimere le parole: «, anche sotto il profilo della mera apparenza».*

---

**7.508/1 (testo2)**

AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*All'emendamento 7.508 (testo 2) sopprimere le parole: «, anche sotto il profilo dell'apparenza».*

---

**7.508**

IL RELATORE

**V. testo 2**

*Al comma 1, alla lettera d), dopo il numero 6), inserire il seguente:*

*«6-bis) Ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo della mera apparenza;».*

*Conseguentemente, al numero 7), sopprimere le parole da: «e ogni altro comportamento» fino alla fine del numero.*

---

**7.508** (testo 2)

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, alla lettera d), dopo il numero 6), inserire il seguente:*

«6-bis) Ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;».

*Conseguentemente, al numero 7), sopprimere le parole da: «e ogni altro comportamento» fino alla fine del numero.*

**7.131**

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, CALVI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 7).*

**7.132**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Id. em. 7.131**

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 7).*

**7.133**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), numero 7), dopo le parole: «è idoneo a turbare» inserire la seguente: «concretamente».*

**7.134**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: «quando la legge» fino a: «pecuniaria».*

**7.135**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), numero 4), sopprimere le parole da: «anche» fino a: «proseguita».*

---

**7.509**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera f), numero 4), sopprimere le parole: «perpetuo».*

---

**7.136**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera g), numero 3), sopprimere le parole da: «il conseguente spostamento» sino alla fine.*

---

**7.137**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera g), numero 5), sostituire le parole: «non eccedente i due terzi» con le seguenti: «pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta conseguendo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta e quinta classe; ad un terzo, se alla sesta e settima classe».*

---

**7.510**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera g), numero 8), sostituire le parole: «ai numeri 3 e 6» con le seguenti: «al numero 6».*

---

**7.138**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI  
Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 4).*

---

**7.139**

AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,  
MAGISTRELLI, MANZIONE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera l), al numero 1), sostituire la parola: «abituale»  
con la seguente: «ripetuta».*

---

**7.140**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,  
MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera l), al numero 2), sostituire le parole: «non auto-  
rizzati» con le seguenti: «per i quali sia stata rifiutata l'autorizzazione».*

---

**7.141**

MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,  
MAGISTRELLI, MANZIONE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera l), numero 3), dopo le parole: «a pena detentiva»  
inserire le seguenti: «per delitto non colposo».*

---

**7.142**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,  
MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera m), secondo periodo, sostituire le parole da: «ad  
eccezione» sino a: «ovvero» con le seguenti: «primo periodo».*

---

**7.511**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con le seguenti:*

«n) prevedere l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

n-bis) prevedere la modifica degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, aggiungendo, come misura cautelare, la previsione del trasferimento d'ufficio a quella della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;».

**7.143**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «di cui agli articoli 28 e seguenti dello stesso regio decreto legislativo, in quanto compatibili;».*

**7.144**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera n) inserire le seguenti:*

«n-bis) prevedere che l'azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del fatto; che entro un ulteriore anno segua la richiesta di fissazione della discussione davanti all'organo disciplinare; che entro un ulteriore anno segua la decisione; che siano previste tassative adeguate cause di sospensione dei termini anzidetti;

n-ter) che l'azione disciplinare possa essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale ne dà comunicazione al Ministro della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura;

n-quater) che dell'inizio del procedimento sia data comunicazione, entro trenta giorni, al magistrato incolpato, con indicazione del fatto che gli viene addebitato; che l'incolpato possa farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, nonché, ove occorra, da un consulente tecnico;

n-quinquies) che gli atti di indagine siano compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili; che essi, qualora compiuti prima della comunicazione all'incolpato, ovvero senza previo avviso al difensore se già designato, siano annullabili se la nullità venga eccepita entro dieci giorni dalla conoscenza del loro compimento;

*n-sexies*) che la sezione disciplinare possa assumere, anche d'ufficio, tutte le prove che ritiene utili; possa disporre o consentire la lettura dei rapporti dell'Ispettorato, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici e degli atti dei fascicoli personali; possa disporre o consentire la lettura degli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini, nonché l'esibizione di documenti;

*n-septies*) che la sezione disciplinare deliberi immediatamente, dopo avere assunto le conclusioni del pubblico ministero e sentito la difesa dell'incolpato; che, se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, ne dichiari esclusa la sussistenza; che i motivi della decisione siano depositati entro trenta giorni dalla deliberazione; che avverso la pronuncia sia ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione;

*n-octies*) che siano disciplinate ipotesi di revisione, nonché di reintegrazione del magistrato sospeso cautelatamente, qualora sopravvenga sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere;».

---

## 7.512

IL RELATORE

### Ritirato

*Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:*

«o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per essere destinati allo svolgimento di funzioni corrispondenti all'*ex* ottava qualifica funzionale, i magistrati dispensati dal servizio;».

---

## 7.513

IL RELATORE

### Ritirato

*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:*

«p) ridisciplinare le ipotesi di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo l'impossibilità che possa consentirsi l'esercizio dell'attività di magistrato presso il medesimo ufficio giudiziario in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado o il coniuge esercitino la professione di magistrato o di avvocato o di notaio, e prevedendo altresì che, ove la causa di incompatibilità non venga rimossa, il Consiglio superiore della magistratura disponga il trasferimento d'ufficio del magistrato ad altra sede;».

---

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	SEG.	Disegno di legge n. 1296-A. Em. 7.507 (testo 2), Il Relatore	224	222	003	141	078	112	APPR.
2	NOM.	DDL n. 1296-A. Articolo 7 nel testo emendato.	163	162	000	120	042	082	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0517 del 21-01-2004 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
ACCIARINI MARIA.C	M	M
AGOLIATI ANTONIO	V	F
AGONI SERGIO	V	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	V	F
AMATO GIULIANO	V	C
ANTONIONE ROBERTO	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	V	F
ASCIUTTI FRANCO	V	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	V	
AZZOLLINI ANTONIO	V	F
BALBONI ALBERTO	V	F
BALDINI MASSIMO	M	M
BARATELLA FABIO		C
BARELLI PAOLO	V	F
BASILE FILADELFIO GUIDO	V	F
BASSO MARCELLO	V	
BASTIANONI STEFANO	V	C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	V	
BATTAGLIA ANTONIO	V	
BEDIN TINO	V	
BERGAMO UGO	V	
BETTA MAURO	V	
BETTAMIO GIAMPAOLO	V	F
BEVILACQUA FRANCESCO	V	
BIANCONI LAURA	V	F
BOBBIO LUIGI	V	F
BOLDI ROSSANA LIDIA	V	F
BONATESTA MICHELE	V	F
BONFIETTI DARIA	V	C
BOREA LEONZIO	V	F
BOSCETTO GABRIELE	V	F
BOSI FRANCESCO	M	M

Seduta N. 0517 del 21-01-2004 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
BRIGNONE GUIDO	V	F
BRUNALE GIOVANNI	V	
BRUTTI MASSIMO		C
BRUTTI PAOLO	V	
BUCCIERO ETTORE	V	F
BUDIN MILOS	M	M
CALDEROLI ROBERTO	V	F
CALLEGARO LUCIANO	V	F
CALVI GUIDO	V	
CAMBER GIULIO	V	
CAMBURSANO RENATO	V	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	V	
CARRARA VALERIO	V	F
CARUSO ANTONINO	V	F
CASILLO TOMMASO	V	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	V	F
CASTELLANI PIERLUIGI	V	C
CASTELLI ROBERTO	V	F
CENTARO ROBERTO	V	F
CHERCHI PIETRO	V	F
CHINCARINI UMBERTO	V	F
CHIRILLI FRANCESCO	V	F
CHIUSOLI FRANCO	V	
CICCANTI AMEDEO	V	F
CICOLANI ANGELO MARIA	V	F
CIRAMI MELCHIORRE	V	F
COLETTI TOMMASO		C
COLLINO GIOVANNI	M	M
COMINCIOLI ROMANO	V	F
COMPAGNA LUIGI	V	F
CONSOLO GIUSEPPE	V	F
CONTESTABILE DOMENICO	V	F

Seduta N. 0517 del 21-01-2004 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
CORRADO ANDREA	V	
CORTIANA FIORELLO	V	
COSTA ROSARIO GIORGIO	V	F
COVIELLO ROMUALDO	V	
COZZOLINO CARMINE	V	F
CREMA GIOVANNI	V	C
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	V	F
CURSI CESARE	M	M
CURTO EUPREPIO	V	
CUTRUFO MAURO	M	M
D'ALI' ANTONIO		M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	V	C
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO		C
DANIELI PAOLO	V	F
DANZI CORRADO	V	
DEBENEDETTI FRANCO	V	C
DE CORATO RICCARDO	V	F
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M
DELOGU MARIANO	V	F
DEL PENNINO ANTONIO	V	F
DEL TURCO OTTAVIANO	V	
DEMASI VINCENZO	V	F
DENTAMARO IDA	V	C
DE PAOLI ELIDIO	V	C
DE PETRIS LOREDANA	V	C
DE RIGO WALTER	V	F
DETTORI BRUNO	V	C
DE ZULUETA CAYETANA	V	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	M	M
D'IPPOLITO VITALE IDA	V	F
DONATI ANNA	V	C

Seduta N. 0517 del 21-01-2004 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 2
	01	02	
D'ONOFRIO FRANCESCO	V	F	
EUFEMI MAURIZIO	V	F	
FABBRI LUIGI	V		
FABRIS MAURO	V		
FALCIER LUCIANO	V	F	
FASOLINO GAETANO	V	F	
FASSONE ELVIO	V	C	
FAVARO GIAN PIETRO	V	F	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	V	F	
FERRARA MARIO FRANCESCO	V	F	
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	R		
FIRRARELLO GIUSEPPE	V		
FISICHELLA DOMENICO	P	P	
FLAMMIA ANGELO	V		
FLORINO MICHELE	V		
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	V		
FORLANI ALESSANDRO	V	F	
FORMISANO ANIELLO	V	C	
FORTE MICHELE	V	F	
FRANCO VITTORIA	V	C	
GABURRO GIUSEPPE	V	F	
GARRAFFA COSTANTINO	V		
GASBARRI MARIO	V		
GENTILE ANTONIO	V	F	
GIARETTA PAOLO	V		
GIRFATTI ANTONIO	M	M	
GIULIANO PASQUALE	V	F	
GRECO MARIO	M	M	
GRILLO LUIGI	V	F	
GRILLOTTI LAMBERTO	V	F	
GRUOSSO VITO	V		
GUASTI VITTORIO	V	F	

Seduta N. 0517 del 21-01-2004 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
GUBERT RENZO	M	M
GUBETTI FURIO	V	F
GUERZONI LUCIANO	V	
GUZZANTI PAOLO	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	M	M
IERVOLINO ANTONIO	V	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	M	M
IOVENE ANTONIO	M	M
IZZO COSIMO	V	F
LABELLARTE GERARDO	V	
LA LOGGIA ENRICO	M	M
LAURO SALVATORE	V	F
LIGUORI ETTORE	V	C
LONGHI ALEANDRO	V	
MACONI LORIS GIUSEPPE	V	
MAFFIOLI GRAZIANO	V	F
MAGNALBO' LUCIANO	V	
MAINARDI GUIDO	V	F
MALABARBA LUIGI	V	
MALAN LUCIO	V	F
MANCINO NICOLA	V	C
MANFREDI LUIGI	V	F
MANIERI MARIA ROSARIA		C
MANTICA ALFREDO	M	M
MANUNZA IGNAZIO	V	F
MANZIONE ROBERTO	V	C
MARANO SALVATORE	V	F
MARINO LUIGI	V	
MARITATI ALBERTO	V	C
MASCIONI GIUSEPPE	V	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	V	F
MEDURI RENATO	V	F

Seduta N. 0517 del 21-01-2004 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
MELELEO SALVATORE	V	
MENARDI GIUSEPPE	V	F
MICHELINI RENZO	V	
MINARDO RICCARDO	V	
MODICA LUCIANO	V	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	V	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	V	
MONTALBANO ACCURSIO	V	
MONTI CESARINO	V	F
MONTICONE ALBERTO	V	C
MONTINO ESTERINO	V	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	V	C
MORO FRANCESCO	V	F
MORRA CARMELO	V	F
MORSELLI STEFANO	V	F
MUGNAI FRANCO	V	F
MULAS GIUSEPPE	M	M
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	V	
NIEDDU GIANNI	V	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	V	F
NOVI EMIDDIO	V	F
OGNIBENE LIBORIO	V	F
PACE LODOVICO	V	F
PAGANO MARIA GRAZIA		C
PAGLIARULO GIANFRANCO	V	C
PALOMBO MARIO	V	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	V	F
PASQUINI GIANCARLO	V	
PASTORE ANDREA	V	F
PEDRAZZINI CELESTINO	V	F
PEDRINI EGIDIO ENRICO	V	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	V	F

Seduta N. 0517 del 21-01-2004 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
PELLICINI PIERO	V	F
PERUZZOTTI LUIGI	V	F
PESSINA VITTORIO	V	F
PETERLINI OSKAR		C
PETRINI PIERLUIGI	V	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	V	C
PIANETTA ENRICO	M	M
PICCIONI LORENZO	V	F
PILONI ORNELLA		C
PIROVANO ETTORE	V	F
PIZZINATO ANTONIO	V	
PONTONE FRANCESCO	V	F
PONZO EGIDIO LUIGI	V	F
PROVERA FIORELLO	V	F
RAGNO SALVATORE	V	
RIGONI ANDREA	M	M
RIPAMONTI NATALE	V	
RIZZI ENRICO	V	F
RONCONI MAURIZIO	V	F
ROTONDO ANTONIO	V	
RUVOLO GIUSEPPE	V	
SALERNO ROBERTO	V	
SALINI ROCCO	V	F
SALZANO FRANCESCO	V	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	V	F
SANZARELLO SEBASTIANO	V	F
SAPORITO LEARCO	M	F
SCALERA GIUSEPPE	V	
SCARABOSIO ALDO	V	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	V	F
SCOTTI LUIGI	V	F
SEMERARO GIUSEPPE	V	F

Seduta N. 0517 del 21-01-2004 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M
SODANO TOMMASO	V	
SOLIANI ALBERTINA	V	C
SPECCHIA GIUSEPPE	V	F
STIFFONI PIERGIORGIO	V	F
SUDANO DOMENICO	V	
TAROLLI IVO	V	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	V	
TESSITORE FULVIO	V	C
TIRELLI FRANCESCO	V	F
TOFANI ORESTE	V	F
TOGNI LIVIO	V	
TOMASSINI ANTONIO	V	
TONINI GIORGIO	V	C
TRAVAGLIA SERGIO	V	F
TREDESE FLAVIO	V	F
TREMATERRA GINO	V	F
TREU TIZIANO	V	C
TUNIS GIANFRANCO	V	F
ULIVI ROBERTO	V	F
VALDITARA GIUSEPPE	V	F
VALLONE GIUSEPPE	V	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	V	F
VENTUCCI COSIMO	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	V	C
VICINI ANTONIO	V	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	V	C
VIVIANI LUIGI	V	C
VIZZINI CARLO	V	
ZANCAN GIAMPAOLO	V	C
ZANDA LUIGI ENRICO	V	
ZANOLETTI TOMASO	V	

Seduta N. 0517 del 21-01-2004 Pagina 9

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
ZAPPACOSTA LUCIO	V	F
ZICCONE GUIDO	V	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	V	F

### **Governo, trasmissione di documenti**

Negli scorsi mesi di novembre e dicembre sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri degli affari esteri, dell'ambiente e tutela del territorio, delle attività produttive, della difesa, infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, concernenti:

variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità revisionali di base e in termini di competenza e cassa.

Sono pervenute altresì copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze concernenti:

utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa»;

utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

### **Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale, trasmissione di documenti**

Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale ha inviato il testo di nove raccomandazioni e di una risoluzione, approvate a Parigi dal 1° al 3 dicembre 2003, nel corso della 49<sup>a</sup> Sessione ordinaria – II parte, di quel Consesso – Assemblea interparlamentare europea per la Sicurezza e la Difesa:

raccomandazione n. 733 su un concetto strategico europeo – aspetti relativi alla difesa (*Doc. XII-bis*, n. 83). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 4<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

raccomandazione n. 734 sulle forze aeree europee a dispiegamento rapido (*Doc. XII-bis*, n. 84). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 4<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

raccomandazione n. 735 su un'iniziativa europea per rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite a favore della pace e della sicurezza (*Doc. XII-bis*, n. 85). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 4<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

raccomandazione n. 736 sulle prospettive della politica europea di sicurezza e di difesa (parte II) – risposta al rapporto annuale del Consiglio (*Doc. XII-bis*, n. 86). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'ar-

articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 4<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

raccomandazione n. 737 sulla sicurezza in Europa e la stabilizzazione in Medio Oriente (*Doc. XII-bis*, n. 87). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 4<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

raccomandazione n. 738 sull'impatto della crisi irachena sull'opinione europea (*Doc. XII-bis*, n. 88). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup>, alla 3<sup>a</sup>, alla 4<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

raccomandazione n. 739 sulla difesa antimissile: esigenza di un'iniziativa europea comune (*Doc. XII-bis*, n. 89). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 4<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

raccomandazione n. 740 sull'evoluzione della politica degli armamenti in Europa – risposta al rapporto annuale del Consiglio (*Doc. XII-bis*, n. 90). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 4<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

raccomandazione sull'Europa della difesa: unire e rafforzare le capacità nazionali e europee – risposta al rapporto annuale del Consiglio (*Doc. XII-bis*, n. 91). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 4<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

risoluzione n. 118 sul seguito parlamentare delle conclusioni della Convenzione sul futuro dell'Europa e sull'esame dei lavori della Conferenza intergovernativa – dibattiti e risposte alle interrogazioni parlamentari nei paesi UEO (*Doc. XII-bis*, n. 92). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 4<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente.

### Mozioni

MURINEDDU, NIEDDU, CADDEO, DETTORI, GIOVANELLI, VICINI, BASSO, FLAMMIA. – Il Senato,

considerato che autorevoli fonti di informazione italiane e straniere a mezzo stampa hanno denunciato la presenza nelle acque dell'arcipelago maddalenino di una forte concentrazione di torio 234, quattrocento volte superiore ai limiti di tolleranza;

constatato che la popolazione locale, congiuntamente a quella della costa nord-orientale della Gallura e dell'immediato entroterra, vive in un costante stato di allarme per il pericolo determinato dalla radioattività di cui si evidenzia insistentemente la presenza;

rilevato che dal 20 ottobre 2003 ad oggi esplosioni di incerta origine ed episodi quali l'incidente del sottomarino USA Hartford a propulsione nucleare nella secca delle Bisce hanno indotto le autorità militari

statunitensi alla rimozione del Comodoro comandante della Base, del Capitano al comando del sommergibile stesso e di sei membri dell'equipaggio, dando ad intendere che i "lievi danni" comunicati alla autorità competenti sottintendono una condizione di ben altra consistenza;

valutato che l'economia locale poggia in modo pressoché esclusivo sulle risorse ambientali e sulla fruizione di condizioni naturali fino a tempi recentissimi eccezionalmente ammirate, tanto da indurne la conservazione attraverso l'istituzione del Parco, e che tra la popolazione locale si registrano casi di cancro in quantità che superano i livelli medi,

impegna il Governo:

ad appurare se i fatti denunciati dalla stampa che hanno allarmato la popolazione maddalenina e sarda rispondano al vero;

ad effettuare una straordinaria ed approfondita campagna di ricerca che valuti la reale situazione esistente attraverso gli istituti pubblici preposti (Istituto superiore di sanità, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, ASL);

a procedere alla pubblicizzazione dei dati della ricerca per una valutazione da parte della comunità scientifica;

a sospendere, in attesa dei chiarimenti richiesti, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della base di Santo Stefano, nel comune di la Maddalena;

ove sussistesse una reale situazione di radioattività riconducibile alla base nucleare statunitense, a procedere al ritiro della concessione di cui all'accordo del 1972.

(1-00223)

### **Interrogazioni**

GRECO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

tutto il vasto territorio del sud-est barese è servito, relativamente alla sicurezza riservata ai vigili del fuoco, dal solo distaccamento di Putignano (Bari), paese collegato con quelli della fascia costiera (Monopoli-Polignano a Mare) da strade tortuose, strette, di difficile percorrenza;

il territorio costiero, ricco di alture collinari e "dune" marine dalle fitte macchie mediterranee e dai secolari alberi d'ulivo, è spesso devastato da grossi incendi, mentre le arterie stradali sono teatro di numerosi incidenti stradali;

sono stati fino ad oggi, purtroppo, constatati i gravi ritardi nell'arrivo dei soccorsi a tutela del patrimonio ambientale e boschivo o delle vite umane, con attese che in particolari condizioni di traffico sono anche di un'ora;

da tempo e ad ogni livello è stata più volte avvertita e rappresentata l'esigenza di garantire la sicurezza con la istituzione di un nuovo distaccamento dei vigili del fuoco nel territorio di Monopoli-Polignano a

Mare (Bari), con una popolazione stabilmente residente di circa 70.000 abitanti, che diventa il doppio nel periodo estivo;

la gravità della situazione è stata già denunciata dall'interrogante nella passata legislatura con l'atto di sindacato ispettivo 4- 15705 del 10 luglio 1999, rimasto senza risposta;

risulta che i Comuni di Monopoli e di Polignano a Mare hanno già dichiarato la loro disponibilità ad assumersi i costi per la messa a disposizione degli immobili necessari all'istituendo nuovo distaccamento e che tra i primi cinque nuovi distaccamenti da istituire con decreto di codesto Ministero figura quello in questione,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare nel più breve tempo possibile l'istituzione di un nuovo distaccamento dei vigili del fuoco nel territorio di Monopoli-Polignano a Mare, al fine di garantire la celerità dei soccorsi a salvaguardia delle vite umane e del patrimonio ambientale-boschivo lungo la fascia costiera del sud-est barese.

(3-01386)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CORTIANA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – Premesso che:

l'ufficio atti storici del comune di Milano non sarà accessibile per alcuni mesi per trasloco;

l'ufficio detiene i progetti e la documentazione delle concessioni edilizie rilasciate fin dalla data della costruzione e delle successive modificazioni di tutti gli edifici di Milano;

rilevato che l'approvazione del condono edilizio nell'ambito della legge finanziaria caricherà il Comune e quell'ufficio di pratiche da evadere celermente;

è necessario che l'ufficio possa tornare a essere pienamente operativo, in tempo per consentire ai tecnici di verificare la montagna di domande di condono che è prevedibile si abatterà sul Comune,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di questa situazione;

quante altre amministrazioni siano in queste condizioni;

quali precauzioni si intenda prendere per evitare effetti indesiderati e indebite agevolazioni ai soggetti che vogliono accedere al condono edilizio.

(4-05926)

RUVOLO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha deciso di prelevare dalle diverse sedi delle Regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Abruzzo 235 poliziotti penitenziari, inviandoli in servizio di missione negli istituti penitenziari del Nord del Paese;

il provvedimento è stato adottato unilateralmente dall'Amministrazione penitenziaria, che non ha coinvolto le organizzazioni sindacali attraverso un tavolo di negoziazione;

il personale penitenziario ha già dato vita a manifestazioni di protesta volte a mettere in discussione il provvedimento;

la mobilità, anche se temporanea, può ledere una organizzazione del lavoro funzionante e rispondente alle necessità delle strutture;

nel disporre l'organico delle strutture di particolari aree meridionali, come quelle da cui viene prelevato il personale penitenziario, non si può prescindere dalla valutazione del tasso di criminalità e dalla diffusione di fenomeni riconducibili alla criminalità organizzata,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione venutasi a creare a seguito della direttiva del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e quali atti intenda porre in essere per affrontare concretamente il problema dell'organico penitenziario.

(4-05927)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

la multinazionale americana Exide ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Casalnuovo con la conseguente perdita di 172 posti di lavoro e di oltre 100 nell'indotto;

questo fatto rappresenta un colpo durissimo per centinaia di famiglie e per un territorio già devastato dalla crisi e dalla disoccupazione;

numerosi e gravi episodi testimoniano dello stato di tensione che si sta vivendo in questi giorni e in queste ore nella zona, come il tentativo operato da un giovane operaio di darsi fuoco alla notizia del proprio licenziamento o come la più recente aggressione di un operaio durante un'assemblea all'aperto davanti ai cancelli dell'azienda;

l'azienda in oggetto è situata nella provincia di Napoli da oltre 70 anni, con produzioni qualitative e competitive a livello mondiale, che le hanno valso enormi successi, oltre a poter vantare bilanci finanziari sempre attivi;

la vicenda di questa multinazionale è per molti aspetti analoga a tante altre, in cui aziende hanno utilizzato al Sud ingenti risorse pubbliche e che poi, in nome di un'abusata quanto incontrollata libertà di impresa, hanno chiuso interi impianti e trasferito altrove le proprie attività,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda porre in essere per trovare soluzioni immediate al grave stato di tensione sociale che grava su quei territori e per evitare la chiusura di un'azienda con le caratteristiche sopra descritte, combattendo la volontà dei dirigenti della multinazionale di sostituire produzione e posti di lavoro con una speculazione finanziaria.

(4-05928)

SODANO TOMMASO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

la Exide, società multinazionale americana degli accumulatori, ha un suo stabilimento a Casalnuovo, in provincia di Napoli, e impiega circa 180 dipendenti, oltre a 100 addetti dell'indotto;

la direzione dell'azienda ha comunicato alle RSU, in data 16-1-2004, di volere cessare le attività, con il conseguente licenziamento di tutti i lavoratori;

la direzione aziendale sostiene una presunta antieconomicità dello stabilimento di Casalnuovo, per giustificare la cessazione delle attività, unitamente ad un incremento dei prezzi del trasporto, che inciderebbero sui profitti;

la Exide ha costruito nel Veronese un impianto che realizza gli stessi prodotti di Casalnuovo;

alle preoccupazioni sul futuro produttivo della Exide si aggiungono anche quelle riguardanti l'uso dell'area industriale della fabbrica, un suolo di centotrentamila metri quadrati. Nell'opinione pubblica vi è il sospetto fondato che questo immenso spazio, ubicato a pochi metri dal centro cittadino, possa diventare oggetto di speculazione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga gravissimo l'atteggiamento della Exide, che licenzia tutti i lavoratori del sito di Casalnuovo, non prospettando nessun alternativa alla perdita del posto di lavoro;

se non si ritenga "singolare" il fatto che la Exide apra un nuovo stabilimento nel Veronese che produce gli stessi prodotti dello stabilimento di Casalnuovo;

se non si ritenga di adottare tutti i provvedimenti necessari per scongiurare la cessazione delle attività e per un rilancio produttivo;

quali provvedimenti si intenda intraprendere per tutelare il lavoro e le aziende italiane dallo strapotere delle multinazionali, che molto spesso, dopo aver acquistato marchi italiani e "portafoglio" clienti, vanno via dal nostro territorio per trasferire le attività all'estero, penalizzando l'occupazione.

(4-05929)

CORTIANA. – *Ai Ministri delle attività produttive e delle comunicazioni.* – Premesso che:

la redazione del codice dei diritti di proprietà industriale (d'ora in avanti cod. prop. ind.) - presentato ufficialmente il 4 dicembre 2003 dal Ministro delle attività produttive - rappresenta un tentativo di unificazione e razionalizzazione della materia, finora disciplinata dal codice civile e da leggi extravaganti;

a tal fine, infatti, le Camere avevano delegato l'Esecutivo con l'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, il cui primo comma dispone che «il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni

vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;

c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;

d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;

e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;

f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale»;

sulla base della testé citata legge di delega, il Ministero delle attività produttive ha predisposto un testo articolato in 236 articoli distribuiti in sette libri;

la novità assoluta, nel quadro della disciplina dei diritti della proprietà industriale, è costituita dagli articoli 118 e seguenti, dedicati ai nomi a dominio, al cui esame sono dedicate le pagine successive;

visto che:

la materia dei nomi a dominio si presenta come fortemente caratterizzata dalle implicazioni tecnico-informatiche e legata indissolubilmente allo sviluppo della tecnologia delle reti ed ai protocolli di trasmissione dei dati tra elaboratori, tanto che il nome a dominio, nel prismatico mondo delle telecomunicazioni, può ragionevolmente essere considerato come una «risorsa di numerazione atipica» che consente il collegamento tra due macchine, e tale qualificazione sembra trovare conferma nell'art. 15 del recente Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003);

giòva sottolineare come il legislatore - per la parte in cui si propone di definire il nome a dominio e di individuare l'oggetto della registrazione - abbia negletto la nota massima secondo la quale «*omnis definitio periculosa in iure civili*», incorrendo in errori marchiani, che rendono

l'art. 118 un luminoso esempio di superfetazione legislativa. Da una parte, infatti, viene dettata una disciplina in materia sostanzialmente sottratta alla disponibilità del legislatore nazionale, giacché la definizione del nome a dominio può, al più, costituire oggetto di disputa scientifica tra gli informatici, i quali tendono ad elaborare continuamente nuovi (e, si spera, migliori) protocolli per la trasmissione e la condivisione di dati e documenti nella rete e per l'individuazione univoca delle macchine che ne formano il tessuto connettivo, sicché quel che oggi può costituire una valida definizione domani sarà inesorabilmente superato dall'evoluzione tecnologica, e in quest'ottica all'art. 118 cod. prop. ind. non può che essere diagnosticata un'esistenza breve. D'altra parte, poi, lo stesso articolo si propone come una norma tecnicamente sbagliata anche laddove individua l'oggetto della registrazione;

posto che:

nel Regno Unito l'assegnazione dei nomi a dominio e la gestione del relativo registro sono attività compiute da NOMINET, una *private not-for-profit company*: società privata non lucrativa, dunque, e, soprattutto, non governativa, della quale chiunque può diventare membro pagando una quota di iscrizione; analogamente, in Germania, dove alle operazioni di assegnazione dei nomi a dominio e di gestione del registro sovrintende DENIC, una cooperativa privata, senza scopo di lucro, alla quale può partecipare chiunque amministri domini internet nell'ambito del TLDcc .de. ;

la Francia ha un regime di *Internet governance* particolare, gestito da un'associazione privata, AFNIC, originariamente costituita dallo Stato e dall'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), alla quale possono partecipare come membri i provider/maintainer, gli utenti dell'internet e gli enti e le organizzazioni internazionali interessate. Il consiglio di amministrazione di AFNIC è composto di dieci membri: 2 espressi dall'INRIA, 3 dal governo, 2 dai provider, 2 dagli utenti ed uno dagli altri enti ed organizzazioni. Anche in questo caso, pertanto, la *governance* di Internet vede un'ampia partecipazione del mondo della ricerca, dell'impresa e dell'utenza, che può ben considerarsi complessivamente maggioritaria, rispetto a quella degli organi governativi;

anche in Belgio la gestione del registro dei nomi a dominio è nelle mani di un'associazione privata, denominata DNS Belgique, costituita nel 1999 da Internet Service Providers' Association Belgium (ISPA), Fabrimetal (una confederazione industriale) e Belgian Telecommunications Users Group (associazione di professionisti delle telecomunicazioni). All'associazione possono partecipare – sia in qualità di membri effettivi sia di membri associati – tutte le persone fisiche o giuridiche, gli enti morali e le istituzioni che dimostrino interesse per la gestione di Internet;

in Olanda dal 1996 la gestione del registro dei nomi a dominio è affidata a SIDN, una fondazione di diritto privato – rispetto alla quale le strutture governative sono sempre restaste estranee, benché dal 2000 la gestione avvenga sotto il controllo del Ministro delle comunicazioni – con una struttura ibrida, giacché al consiglio di amministrazione si affianca il consiglio dei partecipanti, funzionalmente identificabile con l'assemblea

di un'associazione. Infatti ogni decisione rilevante del consiglio di amministrazione deve essere preceduta dalla consultazione dell'organo assembleare, del quale possono far parte tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta, previo versamento di una quota d'iscrizione;

la gestione privata del registro dei nomi a dominio appare essere una conseguenza del tutto in linea con il meccanismo della delegazione di ICANN, fondata su accordi di natura essenzialmente privatistica. Pertanto la disciplina interna dei nomi a dominio posta di nuovo dal codice non rispetterebbe la legge delega, proprio laddove quest'ultima richiede l'«adeguamento della normativa alla disciplina internazionale» (lett. b dell'art. 15, comma 1, della legge n. 273/2002). Se è, infatti, innegabile che non esiste alcuna disciplina internazionale tradizionale – riconducibile cioè al diritto dei trattati internazionali –, sembra altrettanto fuor di dubbio che la disciplina internazionale dei nomi a dominio è costituita dal reticolo degli accordi privati che sovrintendono all'*internet governance*;

al contrario, forse inconsapevolmente, il redattore della bozza ha ampliato la legittimazione ad ottenere la registrazione ad ogni soggetto, anche extracomunitario. Cadrebbe, pertanto, il limite oggi esistente. Non si ritiene possibile, infatti, reintrodurre il limite per mezzo del regolamento da redigere da parte della Commissione Nazionale, in quanto essa opera come autorità amministrativa e non come ente di diritto privato, sicché – a differenza di quanto è accaduto sino ad ora per la RA e la NA – nella sua opera di normazione secondaria essa è strettamente vincolata al principio di legalità ed al rispetto della Costituzione, e lo stesso codice, all'art. 3, dispone che «ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale ovvero della Organizzazione Mondiale del Commercio, ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale serio ed effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, è accordato, per le materie di cui al presente Codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani». Viceversa, «ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, né della Organizzazione Mondiale del Commercio (...) è accordato, per le materie di cui al presente Codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento». Pertanto, una limitazione del potere di registrare un nome a dominio sotto il TLDcc it, in presenza di una norma primaria di senso opposto, sarebbe del tutto arbitraria, se introdotta con regolamento amministrativo;

l'eventuale introduzione da parte della Commissione nazionale per l'accesso ad Internet di una limitazione analoga a quella oggi in vigore risulterebbe non conforme allo spirito della legge (cfr. art. 119, ultimo comma);

stando all'art. 118 cod. prop. ind. sarebbe possibile registrare – prescindendo dall'esame della titolarità o della legittimità dell'uso – «ogni designazione alfanumerica», e si è altresì detto che tale dizione

non è esatta, per la ricorrenza di alcuni limiti tecnici del DNS. Occorre ora aggiungere che il catalogo dei potenziali nomi a dominio viene ulteriormente ristretto dalla presenza dei nomi a dominio riservati, individuati specificamente dalla Commissione nazionale per l'accesso a Internet, *ex art. 123, comma 1, lett. a), cod. prop. ind.* Tra tali nomi riservati debbono necessariamente essere inclusi, in virtù di quanto disposto dall'art. 120, comma 2, cod. prop. ind., «i nomi corrispondenti alla identificazione dell'Italia; i nomi delle regioni e province italiane e le loro sigle; i nomi dei comuni italiani, esclusivamente se posti immediatamente al di sotto del nome o sigla della provincia di appartenenza; i nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, Corpi civili e militari dello Stato e ogni altro organismo che svolga una pubblica funzione; i nomi che designano i beni del patrimonio artistico, culturale ed archeologico ai sensi della legge nonché dei parchi naturali e siti paesaggistici riconosciuti dalla legge e delle istituzioni e degli enti preposti alla loro tutela». Approssimativamente, l'elenco dei nomi riservati *ex lege* corrisponde a quelli individuati attualmente dalle regole di *naming* tra i nomi riservati. A ben vedere il nome riservato non è altro che una denominazione di esclusiva pertinenza del soggetto (pubblico o privato) con la stessa individuato, civilisticamente indistinguibile dal nome e come tale tutelata (*ex art. 6 cod. civ.*). Viceversa, nel sistema disegnato dall'art. 120 cod. prop. ind., deve distinguersi tra nomi propri ed altri analoghi segni distintivi (ditta, insegna e marchio) e nomi riservati, giacché solo per questi ultimi opera l'impeachment alla registrazione;

visto che:

a seguito della registrazione, colui a favore del quale essa è stata eseguita acquista il diritto all'uso del nome a dominio. I confini di tale diritto di uso, per la verità, sono piuttosto evanescenti, visto che non si rinviene alcuna norma che indichi quale sia il suo contenuto. Appare, perciò, opportuno esaminare se sia possibile individuare con maggior precisione tali confini, attraverso una lettura sistematica dei dati forniti dal legislatore. Sul punto, non secondario è il ruolo rivestito dagli articoli del primo libro del cod. prop. ind., laddove, ad esempio, si assimilano i nomi a dominio agli altri segni distintivi (ditta, insegna, ragione sociale, ecc.: cfr. art. 1, comma 1, cod. prop. ind.), ovvero laddove si prevede l'applicazione della disciplina della comunione (artt. 1100 e seguenti cod. civ.) ai casi di contitolarità del nome a dominio. In quest'ottica, infatti, tutto sembra deporre a favore di un inquadramento sistematico dei diritti di proprietà industriale – e, tra di essi, del diritto all'uso del nome a dominio – tra i diritti assoluti. In altre parole, seguendo una consolidata tradizione di pensiero, il titolare del diritto ha il potere di godere e di disporre del bene oggetto di diritto in modo pieno ed esclusivo, analogamente a quanto può fare il proprietario di una cosa;

nel caso del dominio, infatti, è un nome (*rectius*: un indirizzo) senza alcuna consistenza materiale. Ciò ne rende impossibile il possesso e, per ciò stesso, l'acquisto per usucapione. E, del resto, non si vede come possa essere ipotizzabile una situazione possessoria per i nomi a do-

minio, atteso che il primo comma dell'art. 119 prevede un sistema di registrazione costitutiva: il diritto all'uso di un nome a dominio nasce soltanto a seguito dell'inserimento della designazione alfanumerica scelta dal richiedente (ed a suo esclusivo favore) nel registro dei nomi a dominio;

l'aver delegato alla Commissione nazionale per l'accesso ad Internet la disciplina di dettaglio dell'acquisto del diritto sul nome a dominio, senza averne in alcun modo predeterminato i modi di acquisto, di godimento e i limiti di utilizzazione, può costituire un *vulnus* sia alla libertà dell'iniziativa economica privata (rimessa alle decisioni di un organo non rappresentativo e senza potestà normativa primaria, quale la citata Commissione), sia alla garanzia al diritto di proprietà industriale, tanto più che in direzione diametralmente opposta si muove lo stesso codice con riguardo agli altri diritti di proprietà industriale – il cui acquisto è legato indissolubilmente ad una registrazione –, vista la dettagliata disciplina che viene dettata dal quarto libro in tema di requisiti ed effetti delle domande di registrazione (artt. 152 e seguenti), di conflitto tra diversi richiedenti (art. 174), di poteri della pubblica amministrazione depositaria del registro (l'Ufficio italiano brevetti e marchi) (artt. 175 e seguenti), di pubblicità (artt. 190 e seguenti) e di termini di scadenza (artt. 196 e seguenti),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano questo processo lesivo della libertà di impresa;

quale sia il percorso di trasferimento dei poteri dal Ministero delle comunicazioni al Ministero delle attività produttive;

se i Ministri in indirizzo intendano effettuare un percorso di concertazione con i soggetti del settore, comprese audizioni pubbliche per ascoltare esponenti ed esperti che, fino ad ora, hanno gestito la Internet italiana;

se il Governo intenda garantire la tutela dei diritti degli individui e della collettività, dalla discrezionalità delle *lobby* della proprietà intellettuale, coerentemente con gli impegni relativi a Internet presi dal Governo e dal ministro Stanca, in particolare nell'ambito del recente World Summit on the Information Society;

se il Governo intenda garantire la libertà di impresa, consentendo anche alle piccole aziende del settore (piccoli maintainer, ISP e fornitori di servizi) di rimanere in questo mercato, senza perdere spazi faticosamente conquistati, consentendo loro di continuare a operare come maintainer alle stesse condizioni attuali.

(4-05930)

GASBARRI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che lo scrivente ha già presentato nel 2003 due distinte interrogazioni attinenti il pedaggio sull'A/24 Roma-L'Aquila;

che, si rammenta, il 10 gennaio 2003, la "Società Strada dei Parchi SpA" – di proprietà di "Autostrade SpA" (Benetton) e di "Toni Costruzioni" (Air One) – è subentrata alla "Sara" (Società Autostrade Romano-Abruzzesi) nella gestione dell'A24 Roma-L'Aquila;

che, dalla stessa data, la subentrata concessionaria ha provveduto ad "allineare" le tariffe del pedaggio autostradale;

che l'aumento ha interessato l'adeguamento dei costi ma anche l'Iva (come noto, l'imposta del 12% si applica alla sola Anas, per i privati è del 20%);

che la doppia misura, comprensiva degli arrotondamenti, ha di conseguenza comportato una lievitazione media del 21,4 per cento, con punte che sfiorano il 30%;

che il 10 gennaio 2004 la "Società Strada dei Parchi SpA" ha nuovamente «ritoccat» le tariffe, per lo stesso ordine di grandezza precedente, realizzando così, nel circoscritto arco temporale, l'incremento medio dei pedaggi del 43 per cento, con punte che toccano il 62,5 per cento (ad esempio, tra il casello di Roma e quello di Tivoli);

che nel capitolato di gara l'Anas aveva esplicitamente previsto un piano di riequilibrio delle tariffe autostradali dell'A24/A25 e che, di conseguenza, ha autorizzato gli aumenti del 10 gennaio 2003 e 2004;

che la stessa Anas, nonostante il recente aumento, considera le attuali tariffe dell'A24/A25 comunque inferiori del 60% e dell'84% alla media della rete autostradale, rispettivamente per le autovetture ed i veicoli pesanti;

considerato inoltre:

che numerose sono le proteste di utenti ed amministratori locali contro l'ennesimo rincaro dei pedaggi autostradali. Al casello di Mandela, il 14 gennaio, uno «sciopero dell'autostrada», promosso da un «comitato di pendolari» – al quale hanno preso parte numerosi sindaci delle valli dell'Aniene e del Giovenzano –, ha indirizzato gli automobilisti sulla Tiburtina; a Colledara (Teramo), domenica 18, una quarantina di automobilisti abruzzesi hanno percorso un tratto di autostrada A24 a passo di lumaca, poi si sono rifiutati di pagare il pedaggio, per farsi redigere il verbale di mancato pagamento e provocare lunghi incolonnamenti ai caselli;

che lunedì 19 gennaio è iniziata l'«autoriduzione del pedaggio»: gli utenti hanno deciso di non corrispondere le nuove tariffe;

che a coloro che hanno avanzato proteste vanno aggiunti altri enti locali: la Provincia di Roma, la Camera di commercio di Pescara, la X Comunità montana dell'Aniene, molti Comuni laziali e abruzzesi;

che, va sottolineato, quegli stessi territori sono stati penalizzati dagli aumenti, contemporanei, delle tariffe regionali di trasporto pubblico;

che, nei prossimi mesi, le gravi condizioni della mobilità e dei trasporti in quel quadrante sono destinate ad acuirsi, a causa dell'apertura dei cantieri per il raddoppio della via Tiburtina tra Rebibbia e i nuovi Mercati generali, il che comporterà un maggiore ricorso dei pendolari al tratto urbano dell'A24,

si chiede di sapere:

se, anche per evitare che le proteste raggiungano forme e toni esasperati, il Ministro non intenda chiedere alla «Strada dei Parchi Spa» e all'Anas di sospendere i nuovi aumenti dei pedaggi autostradali;

se non ritenga utile ed opportuno esaminare la revisione del contratto di concessione tra Anas e «Strada dei Parchi Spa», affinché gli eventuali nuovi oneri vengano commisurati alla reale condizione di quei territori e degli utenti, essendo l'A24-25 l'unica arteria di scorrimento veloce tra il Tirreno e l'Adriatico e, nei fatti, una comune strada di penetrazione tra la provincia a est e la Capitale;

se non ritenga utile e opportuno proporre ai gestori dell'A24-25 la diversificazione delle tariffe, evitando di far ricadere sui pendolari gli oneri – pressoché interamente – delle opere di ammodernamento e di messa in sicurezza dell'autostrada.

(4-05931)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – (Già 3-00492)

(4-05932)

FABRIS. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che in data 3 gennaio 2004 sul quotidiano locale "Corriere del Veneto" è apparsa la notizia che sette persone senza residenza si sono presentate al centro Caritas di Vicenza per avere un letto al ricovero notturno di "contrà Torretti" mentre altre, come già avvenuto negli anni scorsi, sono attese fino alla fine del mese di marzo 2004, periodo in cui il ricovero (che dispone attualmente di 65 posti letto, 45 per maschi e 20 per donne) sarà costretto a chiudere;

che durante lo scorso inverno il citato ricovero ha accolto ben 376 persone, di cui 70 italiane e 306 straniere;

che gran parte di queste persone, denominate in vario modo nel gergo comune "barboni", "vagabondi", "poveri", "emarginati", "senza dimora", "ubriacconi", "drogati" o "straccioni", sono prive di residenza o perché gli è stata tolta a seguito di pendenze giudiziarie o perché non l'hanno mai avuta in quanto rimaste imbrigliate nelle reti dei sistemi burocratici che sembrano rendere sempre più difficile l'iscrizione per tali soggetti all'anagrafe comunale;

che, in particolare, tale situazione riguarda molti stranieri, ma anche persone che, nate in Italia, sono state private della residenza anche dopo aver affrontato un percorso di recupero dalla tossicodipendenza;

che, di fatto, la cancellazione della residenza avviene dopo la segnalazione dell'assenza prolungata di una persona dall'abituale dimora e che, di regola, verificata l'assenza, il Comune attiva un *iter* burocratico che varia dai dodici ai diciotto mesi e porta infine alla cancellazione di un nome dal registro anagrafico;

che al fine di ottenere una nuova iscrizione è necessario che un soggetto dimostri di avere una abitazione fissa e siano espletati gli opportuni controlli da parte della polizia urbana;

che le persone che risultino prive della residenza non possono ottenere documenti di identità, tessere sanitarie, libretti di lavoro, non possono presentare domanda per una casa edilizia popolare e, ancora, non possono votare;

considerato:

che il fatto di non permettere, e soprattutto per motivi di carattere burocratico, l'iscrizione all'anagrafe a coloro che ne risultino privi significa escludere la possibilità che queste persone esercitino liberamente anche i più elementari diritti civili o costituzionalmente garantiti come il diritto ad ammalarsi, il diritto ad essere curati, il diritto ad avere una casa e il diritto ad avere un lavoro;

che in altre città, come ad esempio quelle di Roma e di Venezia, è stato istituito un indirizzo anagrafico convenzionale per le persone prive di dimora fissa che consenta loro di usufruire di tutti i servizi socio-sanitari possibili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, alla luce di quanto rilevato con la presente interrogazione, porre in essere tutti gli atti di loro competenza al fine di risolvere una tale deprecabile e inaccettabile situazione, sia pure intervenendo con l'istituzione nella città di Vicenza di un indirizzo anagrafico convenzionale per le persone che risultino prive di fissa dimora;

se sussista l'intento di modificare la normativa attualmente in vigore.

(4-05933)

FABRIS. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso:

che, secondo notizie apparse sulla stampa locale, entro il 2004 saranno aperte nel Veneto ventuno nuove caserme dei Carabinieri, di cui tre nella provincia di Verona (Sona, Lazise e Castel d'Azzano) e cinque nella provincia di Vicenza (Altavilla, Caldogeno, Ponticello Conte Otto, Torri di Quartesolo e Creazzo);

che l'istituzione di tali caserme sarà resa possibile grazie al contributo finanziario della Regione Veneto al fine di favorire il potenziamento organizzativo dell'Arma dei Carabinieri;

considerato:

che la politica connessa alla sicurezza del territorio deve trovare fondamentale applicazione nei servizi di controllo destinati alla prevenzione generale;

che oggi il concetto di sicurezza va assumendo un significato nuovo e più complesso rispetto al passato perché costituisce un bene primario nella società contemporanea la cui tutela è indispensabile per garantire l'esercizio delle libertà fondamentali;

che sia la Polizia di Stato sia l'Arma di Carabinieri sono stati segnalati come i motori essenziali di questo processo evolutivo, destinato ad assicurare sia uno sviluppo omogeneo ed organico degli interventi sul territorio, sia un impiego più razionale delle risorse e, infine, a consentire una condivisione dei diversi livelli di responsabilità (sicurezza integrata, sicurezza secondaria),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo consideri l'apertura di ben ventuno caserme in una Regione come quella veneta completamente compatibile con la necessità di migliorare la razionalizzazione dell'impiego delle risorse esistenti e di assicurare al contempo un positivo riflesso sulla sicurezza delle aree urbane maggiormente colpite dal fenomeno della criminalità e della microcriminalità ;

se, con particolare riguardo all'analisi del fenomeno nella Provincia di Vicenza, siano stati adottati provvedimenti miranti a modificare i modelli operativi fino ad ora in vigore per la gestione e l'esecuzione dei Piani Coordinati di Controllo del territorio e, quindi, se si sia incentrata l'attenzione sulla vigilanza dell'area del Vicentino in modo effettivamente alternativo, tra Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri, in modo da perfezionare efficacemente l'impostazione del precedente Piano Coordinato del Territorio (risalente all'anno 1991) che prevedeva, invece, la vigilanza alternativa per obiettivi;

se, con particolare riferimento alla Provincia di Vicenza, l'assolvimento dei compiti inerenti ai servizi di prevenzione generale, segnatamente, di controllo del territorio, sia stato supportato da un approccio con le più moderne e consolidate tecnologie di comunicazione e di visualizzazione;

se in questo ambito siano stati avviati progetti esecutivi che utilizzano telecamere intelligenti che consentono la lettura ottica dei codici alfanumerici (come ad esempio le targhe delle autovetture), rendendo possibile l'intensificazione del livello di sorveglianza sia da postazioni fisse che da postazioni mobili, nonché la segnalazione automatica dell'appartenenza, a titolo esemplificativo, di un veicolo ad una determinata lista di auto segnalate o da ricercare;

se, sempre in questo ambito, siano stati avviati progetti che utilizzano le attività di videosorveglianza che permettono il controllo mirato delle aree ove con maggiore frequenza si registrano episodi di turbativa della sicurezza, e ancora, se siano state realizzate sale operative interconnesse che consentano la radio-localizzazione delle risorse delle autopattuglie sul territorio, la loro visualizzazione a condizione di reciprocità interforze, la gestione informatizzata degli eventi sul territorio, lo scambio informatizzato delle situazioni di impiego delle risorse sul territorio e, infine, l'elaborazione di quadri di situazione e di analisi degli eventi, volta a favorire l'adozione di tempestive strategie di controllo e di intervento;

nel caso in cui tali progetti non siano stati avviati, se i finanziamenti stanziati per l'istituzione delle ventuno caserme nel Veneto consentiranno di garantire contestualmente l'avviamento di tali servizi;

se sia stato previsto un contestuale aumento del numero di carabinieri per tali caserme.

(4-05934)

FABRIS. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'intera vicenda della Casa di Riposo di Parco Città a Vicenza ha dimostrato che applicare i meccanismi del *business* in ambito sanitario, ancorché questo avvenga attraverso l'utilizzazione di fondi pubblici (come sottolineato dalle interrogazioni a risposta scritta 4-03828 e 4-05700, presentate rispettivamente l'11 febbraio e il 2 dicembre 2003, alle quali ancora non è stata data risposta), produce gravi distorsioni nell'erogazione di servizi nei confronti dei cittadini più vulnerabili;

che, secondo notizie apparse sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza" in data 12 dicembre 2003, l'INAIL, dopo aver risolto definitivamente il contratto di gestione e locazione dell'immobile in questione con la società TARAS, dovrebbe ora stipularne un altro direttamente con l'IPAB;

che, con tutta evidenza, tale contratto impegnerebbe l'INAIL a versare nuovi e ulteriori finanziamenti per avviare il piano di ristrutturazione dell'immobile;

che, di fatto, sino a questo momento, la struttura destinata alla Casa di Riposo di Parco Città è rimasta priva di un qualsiasi contratto di locazione e gestione;

che ad oggi non risulta ancora chiaro quali siano stati i criteri utilizzati per la risoluzione del contratto precedentemente stipulato dall'INAIL con la società TARAS, nonché i motivi della scelta del nuovo contraente pubblico IPAB;

che, secondo quanto dichiarato dal Presidente dell'IPAB, Gerardo Meridio, a breve l'INAIL dovrebbe incassare da parte di alcuni creditori privati una fideiussione di circa due milioni di euro da destinare ai lavori di ristrutturazione dell'edificio;

che, indipendentemente dal verificarsi o meno dell'incasso di tale fideiussione, con la nuova situazione giuridica che si dovrebbe a determinare di qui a poco risulterebbe molto più facile per l'INAIL rivalutare i meccanismi di accoglienza per gli anziani e chiedere deroghe alla Regione Veneto per realizzare i lavori di ristrutturazione dell'edificio,

si chiede di sapere:

se questa situazione possa considerarsi compatibile con le finalità normative per le quali l'INAIL avrebbe dovuto effettuare a suo tempo determinati investimenti pubblici, e ciò anche in considerazione del fatto che la Casa di Riposo di Parco Città a Vicenza non è stata mai aperta ai pellegrini (motivo all'origine della procedura di acquisizione da parte dell'INAIL in occasione dell'Anno Santo del 2000) e che nei fatti risulta completamente disattesa la destinazione finale dei fondi riservati dalla legge sul Giubileo alle strutture fuori dal Lazio ricevuti dall'INAIL;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che vi sia il rischio che l'INAIL, nell'ipotesi in cui non riuscisse a riscuotere la garanzia citata

in premessa, possa continuare ad investire soldi pubblici in un "affare" rispetto al quale è da sempre gravato il sospetto di una clamorosa speculazione immobiliare, come pure denunciato da altre interrogazioni presentate in merito durante la XIII legislatura;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre in essere tutti gli atti di sua competenza al fine di far luce definitivamente sulla situazione che, inesorabilmente, dovrebbe determinarsi, appurando in particolare come l'INAIL abbia utilizzato nel tempo le proprie risorse secondo le leggi approvate in materia in previsione del Giubileo del 2000 e, ancora, in che modo l'INAIL stia attualmente controllando la bontà del proprio investimento con il nuovo contraente IPAB pure in previsione dei risultati che ne dovrebbero derivare;

quali siano i motivi per i quali non sia stata data ancora risposta alle interrogazioni a risposta scritta 4-03828 e 4-05700 presentate rispettivamente l'11 febbraio e il 2 dicembre 2003 richiamate in premessa.

(4-05935)

TREMATERA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che la legge 27.12.2002, n.289 (finanziaria per l'anno 2003), all'art.35 - comma 5 - ha stabilito che i docenti dichiarati inidonei alla funzione docente in via temporanea debbano essere sottoposti ad accertamento medico di controllo da effettuarsi ad opera delle commissioni mediche operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze e ha previsto per i docenti inidonei permanentemente la possibilità di transitare nei ruoli dell'Amministrazione Scolastica o di altra Amministrazione Statale o Ente Pubblico;

che, qualora ciò non avvenisse, detto personale verrebbe mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o utilizzazione in altri compiti, decorso il quale dovrà procedersi alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti;

che, in conseguenza del dettato legislativo sopra citato, il Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca scientifica – Dipartimento per i Servizi nel Territorio ha emanato la circolare applicativa n. 231 del 24.1.2003, che ha sortito l'effetto di sottoporre a visita medico – collegiale i docenti utilizzati *ex art.* 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola;

che la predetta circolare ministeriale è stata impugnata davanti al TAR del Lazio, il quale, pronunciandosi nel merito il 7.7.2003 con sentenza depositata il 18.11.2003, ha annullato le disposizioni ministeriali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave stato di disagio, prostrazione e senso di inutilità in cui versa il personale docente inidoneo alla funzione docente e utilizzato in altri compiti presso l'Amministrazione Centrale e Periferica del Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e presso le Istituzioni Scolastiche, stante la

previsione normativa di cui all'art. 35 – comma 5 – della legge n.289/2002, che penalizza la professionalità acquisita in compiti amministrativi svolti per anni e disperde il notevole patrimonio di specifiche competenze;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che gli Organi dello Stato preposti non hanno finora reso possibile la mobilità prevista dall'art.35 – comma 5 – della legge 289/2002 e che tale situazione si ripercuote negativamente sul rendimento del personale interessato e – anzi – travolge le finalità peculiari della norma stessa;

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare al fine di rendere realmente efficace quanto disposto dalla sentenza del TAR n.10269/2003 ed evitare ulteriori gravi ripercussioni sull'organizzazione del personale docente interessato.

(4-05936)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il signor Adrian Dinulescu, cittadino rumeno residente nel nostro Paese con regolare permesso di soggiorno dal 2 maggio 1992, ha richiesto la cittadinanza italiana con istanza inviata alla Prefettura di Brescia in data 14-05-2002;

che la Prefettura ha inoltrato a Roma tale istanza accompagnata da parere favorevole in data 22-07-2002 (numero di pratica K10/573912);

che ai sensi della legge n. 91 del 1992 relativa alla cittadinanza è possibile presentare richiesta di cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza in Italia con regolare permesso,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di risolvere una situazione che si trova in stato di stallo da due anni e arreca all'interessato notevoli disagi e problemi burocratici.

(4-05937)

VERALDI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.* – Premesso che:

l'Enel S.p.A. ha iniziato, nel mese di ottobre 2002, la procedura per la vendita della Società Enel Real Estate S.p.A., costituita da circa 1000 dipendenti ed immobili per un valore a libro di circa 1,5 miliardi di euro, con un'aspettativa di ricavo di 2,2 miliardi di euro;

al relativo bando di gara hanno manifestato interesse 27 raggruppamenti di società, tra cui Pirelli Real Estate e Deutsche Bank in associazione con la CDC IXIS francese;

al termine della gara il solo concorrente Deutsche Bank/CDC ha presentato offerta vincolante di poco superiore a 1,7 miliardi di euro, praticamente pari alla stima degli immobili del valutatore indipendente REAG, come risulta da articoli di stampa;

il Consiglio di Amministrazione dell'Enel ha dichiarato con comunicato stampa del 3/12/2003 di ritenere l'offerta pervenuta da DB/CDC «non rispondente alle condizioni contrattuali previste nella procedura e non soddisfacente per il contenuto economico», ma nonostante ciò «ha

dato mandato all'Amministratore Delegato Paolo Scaroni di proseguire nel negoziato»;

dopo l'offerta pervenuta l'Enel, per motivi di riorganizzazione interna e di risparmio fiscale, ha incorporato nella forma di conferimento di ramo d'azienda da Enel Real Estate gli immobili e circa 150 dipendenti in una Newreal in vista della vendita;

il personale interessato alla vendita è passato così da circa 1000 dipendenti a circa 150 senza specificare i motivi della scelta degli stessi;

le organizzazioni sindacali hanno opposto un secco e perentorio rifiuto alla suddetta cessione di ramo d'azienda in quanto l'Enel ha deciso di procedere autonomamente senza tenere conto delle motivazioni di ordine politico e sindacale che le organizzazioni sindacali stesse hanno avanzato a supporto delle ragioni dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se il Governo sia stato preventivamente posto a conoscenza delle modalità di vendita;

quali siano le ragioni per procedere con una trattativa privata, dopo che l'offerta dell'unico offerente è stata giudicata dal Consiglio di Amministrazione dell'Enel «insoddisfacente e non rispondente alle condizioni di gara»;

se sia legittima la procedura seguita per la vendita visto che il capitale della Società è prevalentemente pubblico;

se non sussista la sottrazione di valore allo Stato, azionista di maggioranza;

se nella scelta dei circa 150 dipendenti coinvolti nella vendita, assunti a suo tempo con concorso pubblico, sia stata rispettata la normativa vigente in tema di diritto del lavoro;

se l'inserimento dei suddetti dipendenti non costituisca motivo per la vendita degli immobili ad un prezzo inferiore alle attese;

quali garanzie sul piano occupazionale si siano definite per gli stessi dipendenti.

(4-05938)

### **Interpellanze, ritiro**

È stata ritirata l'interpellanza 2-00492, del senatore Novi.

